

## **GESTIONE DEL BILANCIO 2016** **(note per la redazione e la gestione)**

aggiornate con:

D.M. 2.4.2015 (extra deficit)

D.M. 20.5.2015 (1° aggiornamento principi contabili)

D.M. 1.12.2015 (3° aggiornamento principi contabili)

D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015

Legge 208/2015 (legge di stabilità)

D.L. 210/2015, convertito nella legge 25-2-2016, n. 21 (milleproroghe)

Legge 221/2015 (collegato ambientale)

### **Termine di approvazione bilancio di previsione**

Con decreto del Ministro dell'interno 28 ottobre 2015 è stato prorogato al 31.3.2016 (G. U. n. 254 del 31.10.2015) e con D.M. 1 marzo 2016 al 30 aprile 2016 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2016)

### **Struttura del bilancio**

Dall'esercizio 2016 il bilancio di previsione deve essere predisposto da tutti gli enti locali secondo i nuovi schemi dettati dal Dlgs. 118/2011 che prevedono un bilancio di previsione pluriennale con eliminazione della distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale, abbandonando definitivamente quelli del DPR 194/1996.

La contabilità finanziaria sarà affiancata dalla contabilità economico patrimoniale per permettere la registrazione dei fatti di gestione sotto l'aspetto sia finanziario che economico sulla base dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato.

I capitoli/articoli dovranno essere classificati per missioni e programmi, e secondo il piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), nel rispetto dell'articolo 7 del Dlgs. n. 118/2011, che vieta l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente consentito.

L'obbligo di ripartire la spesa per missioni e programmi senza applicare il criterio della prevalenza riguarda anche la spesa di personale.

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017 (art. 232, comma 2, TUEL)

### **Variazioni al bilancio**

Il principio contabile della flessibilità precisa che un eccessivo ricorso alle variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto riduce l'attendibilità del processo di programmazione rendendo poco credibile il sistema di bilancio.

Restano confermati i seguenti punti:

- il bilancio di previsione può essere variato nel corso dell'esercizio sia con riferimento agli stanziamenti di competenza sia agli stanziamenti di cassa;
- nelle variazioni di bilancio vanno rispettati i principi del pareggio finanziario, nonché tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- la Giunta può disporre variazioni di bilancio in via d'urgenza riguardanti competenze del Consiglio con deliberazione da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, anche se a tale data non sia scaduto il termine predetto;
- il Consiglio, nel caso in cui dinieghi totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
- non è consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti salvo eccezioni di legge
- Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza

## **Competenze**

Si potranno effettuare:

- variazioni di bilancio di competenza del Consiglio;
- variazioni di bilancio di competenza della Giunta;
- variazioni di bilancio di competenza dei dirigenti;
- variazioni di PEG di competenza della Giunta;
- variazioni di PEG di competenza dei dirigenti.

Come si evince il Consiglio perde competenze a vantaggio di una maggiore snellezza del bilancio.

Infatti le nuove modalità evidenziano un ampliamento dei poteri da parte non solo della Giunta ma anche dei dirigenti.

Le competenze sono disciplinate dall'art. 175 del TUEL come rivisto dal Dlgs. 118/2011 come modificato dal Dlgs. 126/2014.

## **Termini**

Cambiano i termini di approvazione delle variazioni.

Rimane immutato il termine ultimo fissato già nell'attuale ordinamento **del 30 novembre**, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate **sino al 31 dicembre** di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; alle entrate derivanti da trasferimenti da Stato, o da Regioni è possibile attribuire una denominazione generica che, in ogni caso, individui che trattasi di trasferimenti da Stato o da Regione,
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa salvo quelle di competenza dei dirigenti, con eccezione di quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo.
- f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

**L'assestamento generale del bilancio** con cui si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro **il 31 luglio di ciascun anno e non più entro il 30 novembre**

**La verifica degli equilibri deve avvenire almeno una volta entro il 31 luglio.**

## **Parere organo di revisione**

Il parere è rilasciato esclusivamente sulle variazioni di bilancio di competenza consiliare essendo escluse dall'art. 239 quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori non sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili.

Resta nella competenza dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.

### **Esecutività del bilancio**

Essendo decadute tutte le norme ordinamentali relative al controllo di legittimità in forza dell'art. 9 della legge 3/2001, la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, se non dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Dlgs. 267/2000.

### **Obbligo di pubblicità e trasparenza**

A decorrere dal 1.1.2013 le Regioni, le Province, i Comuni con più di 20.000 abitanti ed i loro consorzi la pubblicazione in estratto dei rispettivi dovrà avvenire esclusivamente sui siti informatici dell'ente (art. 32, comma 5, legge 69/2009), restando solo facoltà degli enti medesimi di effettuare la pubblicità anche sulla stampa quotidiana.

La pubblicazione può avvenire anche mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati (art. 32, commi 2 e 3, legge 69/2009) secondo le modalità previste da DPCM 26.4.2011 (G.U. n. 177 dell'1-8-2011)

Le amministrazioni pubbliche, compreso gli enti locali, pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi secondo lo schema tipo e modalità definite con DPCM 22.9.2014 (G.U. n. 265 del 14.11.2014 (art. 8, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

L'inosservanza di tale disposizione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 8, comma 2, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

### **Controlli**

Ai fini dei controlli circa il rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con l'art. 4, comma 1 del D.L. 210/2015, sono prorogate al 31.12.2016 le disposizioni previste dall'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 314/2004 convertito nella legge 26/2005 in ordine alla procedura da seguire per lo scioglimento del Consiglio.

### **Allegati al bilancio**

L'art. 11, comma 3, del Dlgs. 118/2011 dispone che al bilancio di previsione finanziario debbano essere allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);
- g) la nota integrativa;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti

nonché la nota che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla eventuale sottoscrizione di strumenti finanziari (art. 1, comma 383, legge 244/2007) e quelli previsti dall'art. 172 del Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs. 118/2011.

Non devono più essere allegati:

- il piano di valorizzazione e alienazione dei beni non strumentali all'attività dell'ente
- il programma triennale dei lavori pubblici

che dovranno essere inseriti nel Documento unico di programmazione.

### **Nota integrativa**

Fra gli allegati al bilancio di previsione 2016/2018 autorizzatorio, particolare attenzione deve essere riservata alla nota integrativa.

In base all'art. 11, comma 5, del Dlgs. 118/2011 la nota integrativa deve indicare:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

### **Piano degli indicatori**

In base all'art. 18 bis del Dlgs. 118/2011 gli enti locali adottano un sistema di indicatori, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio.

Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il suddetto "Piano" al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.

Il sistema degli indicatori è stato definito con D.M. 22.12.2015 e la sua adozione diventerà obbligatoria a partire dall'esercizio 2016 con riferimento al bilancio di previsione 2017/2019 e al rendiconto della gestione 2016.

### **Documento unico di programmazione**

Il Principio sulla programmazione ha introdotto il "documento unico di programmazione" (DUP) in sostituzione della relazione previsionale e programmatica.

A regime il DUP dovrà essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno per le conseguenti deliberazioni e l'eventuale nota di aggiornamento entro il 15 novembre di ogni anno, contestualmente allo schema di bilancio di previsione.

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Limitatamente al 2016 il termine di presentazione del DUP è stato spostato al 31 dicembre 2015 e quello di eventuale aggiornamento unitamente allo schema di bilancio, al 28 febbraio 2016 (D.M. 28.10.2015).

A differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, il DUP non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a sé stante, approvato a monte del bilancio cui quest'ultimo dovrà fare riferimento.

Considerato che il Dlgs 126/2014 ha abrogato il piano generale di sviluppo previsto dal Dlgs. 170/2006, il DUP rappresenta il documento necessario per rendere note le linee programmatiche previste dall'art. 46 del Dlgs 267/2000 ove si recita «entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato».

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

Riguardo al contenuto delle due sezioni occorre seguire il percorso puntualmente indicato dal principio contabile della programmazione.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del Dlgs.149/2011, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato, con riferimento a quanto indicato nel DUP.

### **DUP semplificato**

Con il D.M. 20.5.2015 viene previsto il DUP semplificato per i Comuni fino ai 5mila abitanti, in cui devono sempre essere individuate le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Viene meno l'articolazione del documento nelle due Sezioni e presenta contenuti minimi più leggeri. In particolare, non è obbligatorio definire obiettivi strategici di mandato collegati alle missioni e obiettivi operativi collegati ai programmi, ma è sufficiente declinare gli indirizzi per missioni. Inoltre, non è obbligatorio indicare gli stanziamenti di spesa riferiti alle missioni e ai programmi di bilancio.

Anche in questo caso per il relativo contenuto occorre fare riferimento a quanto indicato nell'aggiornamento di cui al citato D.M. 20.5.2015.

Nel DUP devono essere richiamati ed opportunamente illustrati il piano delle opere pubbliche, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e la programmazione dei fabbisogni del personale.

Si rammenta che i suddetti atti devono, comunque, continuare ad essere preventivamente approvati secondo le modalità ed i termini previsti dalla relativa normativa.

La Corte dei conti, sez. Controllo Lombardia, con delibera n. 461/2015, depositata il 16-12-2015, ritiene obbligatoria l'acquisizione del parere preventivo dell'organo di revisione sulla delibera di programmazione del fabbisogno di personale, confermando la tesi della Commissione Arconet.

Il regolamento di contabilità deve disciplinare i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP.

### **Programma triennale delle OO.PP**

E' disciplinata dalla seguente normativa:

Dlgs. 12.4.2006, n. 163, art. 128 (codice dei contratti)

- Legge 1.8.2002 n. 166 (legge sulle infrastrutture e trasporti)
- Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24.10.2014 (G.U. 55 del 6.3.2011 (Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale 2013/2015, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici)
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16.12.2004, n. 1618 (G.U. 22.12.2004, n. 299)

### **Adempimenti.**

Lo schema di programma triennale e dell'elenco annuale devono essere predisposti entro il 30 settembre ed approvati dalla Giunta comunale entro il 15 ottobre (art. 1, comma 2, D.M. 9.6.2005) per essere, successivamente, resi pubblici mediante l'affissione degli stessi per almeno 60 gg. consecutivi nella sede dell'amministrazione proponente ovvero con altre forme di informazione purché predisposte in modo da poter rispettare i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

Nel programma triennale vanno inserite obbligatoriamente soltanto le opere di importo superiore ai 100.000 euro (non si deve intendere che la soglia si riferisca ai soli lavori a base d'asta ma l'importo dell'opera complessiva comprendente anche tutti gli oneri relativi alla progettazione ed alle somme a disposizione) e nell'elenco annuale definitivo l'inserimento delle opere di importo inferiore al 1.000.000 di euro è subordinato soltanto allo studio di fattibilità (non è più necessario il progetto preliminare previsto, invece, per le opere di importo pari o superiore al 1.000.000 di euro).

I progetti inclusi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati (art. 128, comma 8, Dlgs. 163/2006).

Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che si intende dare in permuta come previsto dall'articolo 53, comma 6, della legge 163/2006, compresi i beni immobili oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie (art. 128, comma 4, della legge 163/2006 - codice degli appalti).

Vanno infine inserite le opere realizzate da terzi a scomputo degli oneri di urbanizzazione e mediante project financing, nonché mediante locazione finanziaria.

A differenza del programma triennale che può essere aggiornato annualmente, l'elenco annuale degli interventi è vincolante nel senso che:

- un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato soltanto sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste fra i mezzi finanziari dell'Ente al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

E' necessaria la variazione del programma triennale (deliberazione n. 1015/2009 Corte dei Conti Lombardia) L'anticipazione di un'opera senza il preventivo aggiornamento del programma causa l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati, per violazione di una norma di legge (TAR Calabria n. 130/2007).

- i lavori non previsti nell'elenco annuale, a meno che non dipendano da eventi imprevedibili o calamitosi nonché da modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni;
- deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione di riferimento;
- nel caso i finanziamenti siano rappresentati da contributi pubblici, gli stessi, per poter essere inseriti nel bilancio di previsione, devono risultare già stanziati nei rispettivi stati di previsione degli enti che concedono il contributo.

Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale per un lotto o più lotti, soltanto se sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. E' nominato, nell'ambito del personale addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto (art.14, comma 7, legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni).

Al fine di limitare l'accumulo di residui passivi, nel corso dell'esercizio possono essere apportate le opportune compensazioni finanziarie fra i diversi interventi e soltanto in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale è possibile l'adeguamento dello stesso elenco anche con l'inserimento di una nuova opera variando, ove indispensabile, anche il programma triennale. (art. 4, comma 4, D.M. 9.6.2005)

Non è più richiesta l'indicazione degli accantonamenti:

- per accordi bonari nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori di cui all'art. 12 del D.P.R. 554/99;
- per fare fronte all'eventuale necessità di provvedere all'esecuzione di lavori urgenti ai sensi degli artt. 146 e 147 del D.P.R. 554/99, ove non sia prevista una riserva da altre poste di bilancio.

L'obbligo di tali accantonamenti continua ugualmente ad esistere.

Il fondo di cui al punto 1) deve essere pari ad almeno il 3% delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma triennale.

### **Piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL)**

La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.

Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi.

Nel PEG le entrate e le spese sono articolate secondo la classificazione prevista dal bilancio armonizzato. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

Il PEG è facoltativo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti.

Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al Dlgs.118/2011, e successive modificazioni.

In esso, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, sono unificati organicamente il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance.

### **Bilancio consolidato**

L'art. 11 bis del Dlgs. 118/2011 come modificato dal Dlgs. 126/2014 prevede l'obbligo da parte degli enti locali di redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato.

L'art. 1, comma 510, della legge 190/2014 sposta il termine di approvazione dal 30 luglio al 30 settembre di ogni anno.

I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017 (principio contabile bilancio consolidato).

La facoltà dell'ulteriore rinvio deve essere deliberata.

### **L'adempimento per gli enti non sperimentatori del bilancio armonizzato scatta a partire dal 2016.**

### **Esercizio provvisorio e gestione provvisoria**

Disciplinato dall'art. 163 del Dlgs. 267/2000, come modificato dal Dlgs. 126/2014

In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione l'art. 11, comma 17, del Dlgs. 118/2011 dispone che si dovrà fare riferimento agli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015/2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo il nuovo schema di bilancio.

In merito l'art. 163, comma 4, del TUEL, dispone che "all'avvio dell'esercizio provvisorio l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato".

(Si rammenta che nel sito [www.arconet@tesoro.it](http://www.arconet@tesoro.it), nella sezione "schemi di bilancio", è possibile scaricare lo schema di tale prospetto consigliato dalla Commissione Arconet).

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, le spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato. A partire dal mese di febbraio sarà possibile impegnare, oltre al dodicesimo anche la parte utilizzabile ma non impegnata nel mese precedente.

Sono escluse dal suddetto limite le spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi

Possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile apportare le seguenti variazioni al bilancio provvisorio:

- a) per quanto riguarda le spese, la possibilità di effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza:
  - dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi;
  - dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate:
  - compensative all'interno della medesima tipologia;

- compensative all'interno della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli

In assenza di variazioni compensative, con delibera di Giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a zero, nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti.

Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire il capitolo, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare.

Lo stanziamento pari a zero è necessario per garantire il pareggio di bilancio.

Sono, altresì, consentite le variazioni al bilancio nelle seguenti ipotesi:

- utilizzo delle quote vincolate del risultato d'amministrazione per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente (art. 187, comma 3 del Dlgs 267/2000)

A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente;

- riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione, e l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate.

E' possibile provvedere al "**riaccertamento parziale dei residui**" che ha lo scopo di garantire la possibilità di pagare o incassare rapidamente delle somme originariamente ritenute esigibili nell'esercizio precedente e per le quali la maturazione della condizione di esigibilità è, invece, scattata nei primi mesi dell'esercizio in corso, prima dell'avvenuto riaccertamento ordinario dei residui. Il provvedimento è di competenza del responsabile del servizio finanziario, che adotta una specifica determina, sulla base delle indicazioni del settore competente, sulla quale deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione.

Ciò è possibile sia in sede di esercizio provvisorio sia a bilancio approvato purché prima dell'approvazione del consuntivo.

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento, ma è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

E' pure permessa la rinegoziazione dei mutui (art. 7, comma 1, del Dl 78/2015 convertito dalla legge 125/2015).

Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo del fondo di riserva per fronteggiare obbligazioni derivanti:

- a) da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- b) da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente);
- c) per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

**Attenzione: in caso di disavanzo presunto scatta la gestione provvisoria (punto 8.3 principio competenza finanziaria)**

## **BILANCIO ANNUALE**

### **Tesoreria comunale**

I tesorerieri degli enti locali che rivestono la qualifica di società per azioni hanno facoltà di delegare, anche nell'ambito dei contratti in essere, la gestione di singole fasi o processi del servizio a loro controllate.

Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente. (art. 54, comma 1 bis, del D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013)

### **Tesoreria Unica**

Ai sensi dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13, del D.L. 1/2012 a **decorrere dal 24.1.2012 e fino al 31.12.2017** (art. 1, comma 395, della legge 190/2014) gli enti ed organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica sono tenuti ad effettuare le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato come previsto dall'art. 1 della legge 720/1984.

Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con il Decreto 13 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 1 giugno 2011, ha provveduto a rideterminare, a partire dal 1° maggio 2011, il tasso di interesse sui depositi fruttiferi degli Enti nella misura dell'1% annuo lordo.

I depositi, anche relativi ad entrate proprie, diventano infruttiferi (comma 390, legge 190/2014)

### **Tariffe, aliquote di imposta, tasse, tributi e regolamenti**

L'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio (art. 54, comma 1, del Dlgs. 446/1997).

E' disposta per il 2016 la sospensione riguardo alla possibilità di disporre aumenti tributari rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati nel 2015. Ciò implica che anche gli aumenti già deliberati nel 2015, ma con effetti dal 2016, saranno inefficaci. La sospensione, invece, non opera per la Tari né per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto (art. 1, comma 26, della legge 208/2015)

### **Competenza**

La competenza a deliberare le aliquote dell'IMU, della TASI e della TARI è del Consiglio comunale (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ed art. 1, comma 683, della legge 147/2013).

### **Termini**

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata

adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 296/2006).

Resta vigente l'art. 10, comma 1, lett. a) della legge 448/2001 che fissa il termine per l'approvazione delle tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni al 31 marzo.

Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario; tale incremento non ha, però, effetto retroattivo.(art. 54, comma,1, lettera a), legge 388/2000).

**Per il ripristino degli equilibri di parte corrente è possibile modificare le tariffe e le aliquote delle imposte, tasse e tributi entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 1, comma 444, della legge 228/2012)**

**Decorrenza**

L'approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, (art. 1, comma 169, della legge 296/2006).

Resta in vigore l'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 in ordine alla efficacia retroattiva dei regolamenti anche se approvati dopo il 1 gennaio.

Con sentenza 31.7.2012 n.4362 il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la possibilità di incrementare le rette annuali degli asili comunali nel corso dell'esercizio, pur entro i termini previsti dalla legge, in quanto in contrasto con l'affidamento che i genitori ripongono circa gli oneri economici annuali, oneri che devono rimanere invariati per tutto l'anno.

**Delibere regolamentari e tariffarie**

L'art. 13, comma 15, Del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 dispone che dal 2012 dovranno essere inviate al Ministero Economia e Finanze tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti i tributi locali entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e, comunque, entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio comporta, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo, dell'erogazione delle risorse dovute a qualsiasi titolo.

Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto ministeriale.

Le deliberazioni suddette saranno pubblicate dal ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito informatico, sostituendo, in tal modo, l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Dlgs. 446/1997.

**Trasferimenti erariali**

La previsione dei trasferimenti dovrà riguardare il fondo per lo sviluppo degli investimenti parametrato ai mutui ancora in essere al 1.1.2016.

Da ricordare che con comunicato del 5.12.2007, il Ministero delle finanze ha precisato che l'estinzione anticipata di mutui mediante l'utilizzo di entrate e disponibilità proprie, compresa la fattispecie di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 2007, non comporta variazioni sul contributo erogato da questo Ministero a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti

**Contributi alle Province per viabilità ed edilizia scolastica)**

E' riconosciuto alle Province un contributo di 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle province finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo (art. 1, comma 754, legge 208/2015)

**Fondo compensativo IMU-TASI)**

Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro (625 milioni nel 2014, 472,5 milioni nel 2015 che rappresentava una compensazione per far quadrare i

conti nel passaggio dall'Imu al tributo sui servizi indivisibili), da ripartire, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014.

**Il contributo non è considerato tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio. (art. 1, comma 20, della legge 208/2015)**

#### **Ristoro minor gettito IMU per esclusione fabbricati rurali**

A ristoro del minor gettito derivante dall'esclusione dall'IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale è riconosciuto ai Comuni un contributo **pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dal 2014** determinato con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento, in proporzione alle stime di gettito dell'IMU comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, comma 711, legge 147/2013).

#### **Comunità montane**

L'art. 2, comma 187, della legge 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1 sexies, del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispone la cessazione di qualsiasi finanziamento a favore delle comunità montane. Nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, il 30% dei finanziamenti previsti a favore delle comunità montane è assegnato ai Comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'Interno.

Con la Sentenza n.326 del 17 novembre 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo nella parte in cui viene soppresso il concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane con il fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

#### **Comuni montani**

Con decorrenza 2013 è istituito il "fondo nazionale integrativo" per i comuni montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT con una dotazione di 1 milione di euro per il 2013 e di 6 milioni di euro annui dal 2014 da destinare al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico aventi carattere straordinario e non riferiti ad attività svolte in via ordinaria. L'individuazione dei progetti è effettuata entro il 30 marzo di ciascun anno con decreto ministeriale. (art. 1, comma 319, 320 e 321 della legge 228/2012)

#### **Rimborso IVA su servizi esternalizzati**

E' riconosciuto solo alle Unioni di Comuni.

#### **Imposta Unica Comunale (IUC)**

E' istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi:

- a) possesso di immobili
- b) erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC è costituita:

- 1) dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2) da una componente riferita ai servizi, che si articola:  
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- 3) nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (art. 1, comma 639, della legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, della legge 208/2015)

#### **Imposta municipale propria**

Le modifiche apportate dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2015) in tema di IMU sono le seguenti:

- viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) (art. 1, comma 10, lett.a)
- viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU (art. 1, comma 10, lett. b);
- a partire dal 2016 per i terreni agricoli la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% il moltiplicatore pari a 135 (art. 1, comma 10, lett. c);
- viene abrogata l'agevolazione prevista dall'art. 13, comma 8 bis, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (abbattimento dell'imponibile dei terreni per scaglioni di valore) relativamente ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché condotti dai medesimi (art. 1, comma 10, lett. d);
- dal 2016 i terreni esenti dall'IMU in quanto di montagna o della cosiddetta "collina svantaggiata" saranno definiti dalla circolare 9/1993 (pubblicata nel supplemento ordinario 53 della Gazzetta Ufficiale 141 del 18 giugno 1993). Quindi si ritorna alle regole applicate fino al 2013 compreso.

Dal 2016, però, saranno esenti anche i terreni:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ex art. 1 del Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) situati nei Comuni delle isole minori, ex allegato A della legge 448/2001;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile

Vengono abrogati i commi da 1 a 9 bis dell'art. 1, del D.L. 4/2015, convertito nella legge 34/2015 che assoggettavano all'IMU parte dei terreni collinari e montani (art. 1, comma 13)

- vengono esentate le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15)
- l'imposta non si applica anche sugli immobili situati all'estero destinati alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 1, comma 16).

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (art. 1, comma 53, legge 208/2015)

### **Termini di versamento**

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs.360/1998 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata è eseguito **entro il 16 giugno sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente**. Il versamento della seconda rata è eseguito **entro il 16 dicembre**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti **pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno** di imposta. Il termine perentorio entro il quale, a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio è anticipato al **14 ottobre dello stesso anno** dall'art.1, comma 10, lett.e) della legge 208/2015)

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ( art. 10, comma 4 del D.L. 35/2013, convertito nella legge 64/2013).

### **Il pagamento avviene mediante bollettino postale centralizzato o modello F/24.**

( art.10, comma 4, D.L.08.04.2013, n. 35, convertito nella legge 64/2013)

### **Versamento indebito ad altro Comune**

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento (art. 1, comma 722, legge 147/2013)

Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento al fine delle successive regolazioni per la determinazione del Fondo di solidarietà comunale (art. 1, comma 723, legge 147/2013).

Il pagamento avviene mediante bollettino postale centralizzato o modello F/24.

La norma si applica si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni (art.1, comma 4, del D.L. 16/2014)

### **Indebiti versamenti**

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso. La regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune

avviene in sede di determinazione del Fondo di solidarietà comunale (art. 1, comma 724, legge 147/2013)

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate in sede di determinazione del Fondo di solidarietà comunale (art. 1, comma 725, legge 147/2013).

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724 (art. 1, comma 726, legge 147/2013)

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni in sede di Fondo di solidarietà comunale (art. 1, comma 727, legge 147/2013)

La norma si applica si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' applicative delle predette disposizioni (art.1, comma 4, del D.L. 16/2014)

### **Tassa sui servizi indivisibili (TASI)**

Le modifiche apportate dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2015) in tema di TASI sono le seguenti:

- viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. b).
- la tassa viene eliminata dagli immobili destinati ad abitazione principale sia dal possessore che dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. a).
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento (art.1, comma 14, lett. c). **[tale possibilità è comunque preclusa nel 2016]**
- nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo (art.1, comma 14, lett. d)
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (art. 1, comma 54)

Nel 2016 può essere confermata ai livelli 2015, con espressa delibera del Consiglio comunale, la maggiorazione della TASI limitatamente agli immobili non esentati (art. 1, comma 28, della legge 208/2015)

### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641, legge 147/2013).

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (art. 1, comma 642, legge 147/2013)

Fino al compimento della completa utilizzabilità dei dati catastali, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art. 1, comma 645, legge 147/2013)

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale (art. 1, comma 646, legge 147/2013)

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di tali rifiuti, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

In sostanza il Comune dovrebbe stabilire l'esonero della TARI per depositi e magazzini delle attività produttive, esonero che, interpretando letteralmente la norma, potrebbe intendersi obbligatorio (art. 1, comma 649, legge 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e, e bis, e ter, D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014)

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (art. 1, comma 650, legge 147/2013)

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (art. 1, comma 651, legge 147/2013)

Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. 446/1997, il comune indica:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (art. 1, comma 682, legge 147/2013)

Viene prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE) (art. 1, comma 27, della legge 208/2015).

Il comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (art. 1, comma 652, legge 147/2013)

Viene differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, comma 27, della legge 208/2015)

A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, comma 653, legge 147/2013)

In ogni caso **deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio** relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art. 15 del Dlgs. 36/2003), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 654, legge 147/2013).

**Tra le componenti di costo del piano finanziario relativo alla TARI vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento a Tarsu-Tia-Tares (art.7, comma 9, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015)**

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 convertito nella legge 31/2008.

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (art. 1, comma 655, legge 147/2013)

La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (art. 1, comma 656, legge 147/2013)

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (art. 1, comma 657, legge 147/2013)

Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del Dlgs 446/1997, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

a) fabbricati rurali ad uso abitativo (art. 1, comma 659, legge 147/2013)

Il comune può deliberare, con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle sopra citate. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (art. 2, comma 1, lett. e ter, D.L. 17/2014)

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la TOSAP ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla data di entrata in vigore della stessa (art. 1, comma 664, legge 147/2013)

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Dlgs.504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo (art. 1, comma 666, legge 147/2013)

Con regolamento sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea (art. 1, comma 667, legge 147/2013)

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del Dlgs. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 1, comma 668, legge 147/2013).

L'art. 32 della legge 221/2016 (collegato ambientale) prevede che nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti i target di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati nella misura del 65%, è applicata un'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni. L'adeguamento va raggiunto entro i prossimi due anni.

### **Disciplina della IUC in materia di TARI e TASI**

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Secondo il Tar Sardegna, con la sentenza n. 816 del 15 ottobre 2014, nell'ipotesi in cui il soggetto gestore non predisponga il piano, è legittima la sua stesura e conseguente approvazione da parte del Consiglio comunale.

Con nota n. 5648 del 24 marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che è possibile riscuotere la TARI in acconto calcolando gli importi in relazione a quanto pagato dai contribuenti l'anno precedente, anche in assenza di regolamenti e delibere tariffarie nonché del bilancio di previsione approvato. Ciò in quanto la legge di stabilità n. 147/2013 attribuisce ai comuni la facoltà di stabilire liberamente le scadenze, lasciando come limite il rispetto di 2 rate con scadenze semestrali.

Anche le aliquote della TASI sono approvate dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e i costi individuati nel relativo regolamento ai sensi della lettera b), numero 2), dell'art.1, comma 682, della legge 147/2013 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Ciò significa che il Comune dovrà individuare i servizi indivisibili cui fare riferimento nonché i relativi costi per ciascuno di essi. (dell'art.1, comma 683, della legge 147/2013)

#### VERSAMENTO TASI

Il versamento della TASI è effettuato con modello F/24 nonché con apposito bollettino di conto corrente postale, (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014, convertito nella legge 68/2014).

Il versamento della TASI è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con possibilità da parte del contribuente di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014, convertito nella legge 68/2014).

Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del MEF, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il termine "perentorio" entro il quale il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, è stato anticipato al 14 ottobre dello stesso anno (art. 1, comma 14, lett. e), legge 208/2015) mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

#### VERSAMENTO TARI

Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del Dlgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Dlgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (art.1. comma 1, D.L. 16/2014, convertito nella legge 68/2014)

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze (dell'art.1, comma 688, della legge 147/2013)

A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro

richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli (art. 4, comma 12 quater del D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014)

La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui all'art.1, comma 667, della legge 147/2013 che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (all'art.1, comma 690, della legge 147/2013)

I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Dlgs. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di natura corrispettiva, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art.7, comma 4, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015).

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso (all'art.1, comma 692, della legge 147/2013)

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni (art.1, comma 693, della legge 147/2013).

Con nota del 15.4.2014 n. 7812/2014 il Dipartimento del Ministero delle Finanze ha confermato, riguardo alla IUC, quanto previsto dalla circolare n. 3/DF del 18 aprile 2012 in merito all'insussistenza dell'**obbligo per i comuni di comunicazione al Ministero dell'Economia delle deliberazioni di nomina del funzionario responsabile dei tributi locali** in quanto non risulta alcun richiamo nella disciplina dell'IMU dell'art. 18-bis del D.L. n. 8/1993 – in base al quale i comuni erano tenuti a comunicare al Ministero dell'Economia i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'ICI

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile (all'art.1, comma 694, della legge 147/2013)

In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del Dlgs. 471/1997 (all'art.1, comma 695, della legge 147/2013)

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (all'art.1, comma 696, della legge 147/2013)

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (all'art.1, comma 697, della legge 147/2013)

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal funzionario responsabile entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 (all'art.1, comma 698, della legge 147/2013)

Le suddette sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi (all'art.1, comma 699, della legge 147/2013)

Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale (all'art.1, comma 700, della legge 147/2013)

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo

svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni (art.1, comma 705, della legge 147/2013)

### **Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni**

L'art. 40 della legge 221/2015 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta per l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, nonché scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Il 50% delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate è versato all'entrata del bilancio dello Stato. Il restante 50% è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive derivanti dai suddetti comportamenti.

Le modalità attuative saranno stabilite con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

### **Macchinari imbullonati**

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (art. 1, comma 21, della legge 208/2015)

Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016 derivante dall'esenzione Imu per i macchinari imbullonati. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017 (art. 1, comma 24, della legge 208/2015)

### **Imposta municipale secondaria**

È abrogata l'Imposta municipale secondaria (art.1, comma 25, della legge 208/2015)

### **Fondo di solidarietà comunale (art. 1, comma 17, legge 208/2015)**

Il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 3.767,45 milioni di euro a titolo di compensazione per mancati gettiti derivanti dalle disposizioni della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) riguardanti i tributi locali, da calcolarsi sulla base dei gettiti effettivi ad aliquote 2015.

La dotazione del Fondo di solidarietà comunale è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni pari a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti.

A seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1.949,1 milioni di euro annui.

Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ed una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata ai comuni costituiti a seguito di fusione.

Con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale.

In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i quindici giorni successivi.

E' estesa al 2016 la disposizione prevista dal comma 436 dell'art. 1 della legge 190/2014 riguardo alla riduzione del taglio del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro prevista dall'art. 1, comma 435, della legge 190/2014, per gli enti colpiti da eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana (art. 1, comma 457, legge 208/2015)

Con il suddetto DPCM può essere variata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Viene cambiata la quota di accantonamento del FSC da ripartire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. La quota del 20% utilizzata nel 2015 è incrementata al 30% nel 2016, al 40% del 2017 ed al 55% nel 2018.

La differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard saranno approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016.

Con lo stesso precedente DPCM l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016 una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni che hanno ridotto le aliquote al di sotto dei livelli standard ai quali sarà garantito un rimborso pari al gettito stimato ad aliquota standard.

A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'8% delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014 (art. 3, comma 1, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015)

A decorrere dall'anno 2016, entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 3, comma 2, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015)

Ai sensi dell'art. 47, comma 9, del D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014, il Fondo di solidarietà comunale è soggetto ad ulteriore riduzione per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (come previsto dall'art. 1, comma 451, della legge 190/2014) di:

- **540 milioni di euro** in riferimento ad una pari riduzione nella spesa per acquisti di beni e servizi da determinarsi proporzionalmente alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai consumi intermedi indicati nella tabella A allegata al decreto.  
Nei confronti degli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali (ndr. i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo) superiori a 90 giorni rispetto a quanto disposto dal Dlgs. 231/2002, come modificato dal Dlgs. 192/2012, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5%.  
Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera, la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5%.  
Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente.  
La certificazione attestante i tempi di pagamento dell'anno precedente da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 28 febbraio ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 9, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014, è stata cancellata da un comunicato del 2 febbraio 2015 dello stesso Ministero
- **21 milioni di euro** in riferimento ad una pari riduzione nella spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica
- **2,4 milioni di euro** in riferimento ad una pari riduzione nella spesa per autovetture. La riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia, città metropolitana e comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Gli importi e i criteri di cui sopra possono essere modificati per ciascun Comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali **entro il 31 gennaio** di ogni anno, sulla base dell'istruttoria condotta dall' ANCI e dall'UPI; le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base agli importi sopra citati.(art. 47, commi 3 e 11, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014).

I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli sopracitati (art. 14, commi 5 e 12, D.L.66/2014, convertito nella legge 88/2014).

**L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica** che le suddette misure siano adottate, dandone atto nel questionario annuale relativo al conto consuntivo da trasmettere alla Corte dei conti (art. 47, commi 7 e 13, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

Le suddette riduzioni sono determinate con decreto del Ministro dell'interno **da emanare entro 28 febbraio** di ogni anno (art. 47, comma 9, D.L. 66/2014 convertito nella legge 88/2014)).

In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria (art. 47, comma 11, D.L. 66/2014 convertito nella legge 88/2014)

### **Tempi di erogazione dei trasferimenti**

L'art. 44, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014, dispone che, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria

### **Provvedimenti a favore dell'Abruzzo per sisma 2009**

I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti, dal 2015, dall'applicazione della Tasi fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi (art. 1, comma 448, della legge 190/2014).

### **Fondo sperimentale di riequilibrio per le Province**

In base all'art.16, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 come modificato dall'art. 1, comma 119, della legge 228/2012, il fondo è ridotto di 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Il metodo di calcolo per ciascun ente è lo stesso previsto per i Comuni. In caso di incapacienza del FSR, il recupero avviene a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

### **Recupero nei confronti degli enti locali di somme non dovute**

A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti Ici per gli immobili di classe D, nonché per i maggiori gettiti Ici di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del D.L. 262/2006 convertito nella legge 286/2006, il ministero dell'Interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri d bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.

In caso di incapacienza sulle assegnazioni finanziarie di cui sopra, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'Interno, l'agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L.201/2011 convertito nella legge 214/2011, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta RCA derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3.

Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal ministero dell'Interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al ministero dell'Interno.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni su sanzioni e recuperi sui trasferimenti erariali. (art. 1, commi 128, 129 e 130, della legge 228/2012)

I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui all'art.1, comma 729-bis, della legge 147/2013, possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 (art. 42 bis, comma 5 bis, del D.L. 133/2014 convertito nella legge 164/2014)

### **Immobili “fantasma”**

Ai Comuni è riconosciuto l'intero gettito derivante dall'accatastamento degli immobili non dichiarati in catasto (immobili fantasma) (art. 2, comma 10, lett. a) del Dlgs. 23/2011).

Dal 1° luglio 2011 è devoluto ai Comuni in cui è ubicato l'immobile interessato, anche il 75% delle sanzioni irrogate a seguito dell'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi (art. 2, comma 12, del Dlgs. 23/2011, come modificato dall'art. 5, comma 15, del D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011).

### **Imposta di soggiorno**

L'art. 4 del Dlgs. 23/2011 prevede che i Comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte potranno istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicarsi con gradualità in proporzione al prezzo fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali. Con un regolamento da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sarà dettata la disciplina generale di attuazione. I Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. 446/1997, possono anche disporre ulteriori modalità di applicazione del tributo, nonché di prevedere di esenzioni e riduzioni per fattispecie particolari o per determinati periodi di tempo. In caso di mancata emanazione del regolamento nel termine indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti.

I Comuni delle isole minori possono applicare, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco fino a 1,5 euro che deve essere riscossa dalle compagnie di navigazione insieme al prezzo del biglietto (art. 4, comma 2 bis, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)

### **Contributo di sbarco nelle isole minori**

L'art. 33, comma 1, della legge 221/2015, prevede, al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, la possibilità da parte dei comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori di istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il

contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Dlgs.471/1997. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo.

I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.

### **Imposta di scopo**

Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'art.1, comma 145, della legge 296/2006, e dall'art. 6 del Dlgs. 23/2011 (art.1, comma 706, legge 147/2013).

A decorrere dal 1.1.2007, era stato prevista dalla legge 296/2006, art. 1, commi da 145 a 151, la possibilità da parte dei Comuni di istituire l'imposta di scopo destinata "esclusivamente" al parziale finanziamento di opere pubbliche relative a:

- a) trasporto pubblico urbano;
- b) opere viarie, con esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere esistenti;
- c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
- d) risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
- e) realizzazione di parcheggi pubblici;
- f) opere di restauro;
- g) opere relative ai nuovi spazi per eventi ed attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
- h) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria di edilizia scolastica;
- i) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici.

L'imposta deve essere istituita mediante apposito regolamento con cui determinare:

- a) l'opera pubblica da realizzare;
- b) l'ammontare della spesa da finanziare;
- c) l'aliquota dell'imposta;
- d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o riduzioni sul versamento dell'ICI sulla prima casa ed ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro
- e) le modalità di versamento.

**In caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto, i Comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.**

L'imposta era dovuta per un periodo massimo di 5 anni e determinata applicando alla base imponibile dell'ICI un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. Il relativo gettito non poteva essere superiore al 30% dell'ammontare della spesa dell'opera da realizzare.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 quater, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 l'imposta di scopo può essere modificata con regolamento comunale ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. 446/1997 in modo da prevedere:

- l'individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto a quelle indicate nel comma 149 dell'articolo 1 della legge 296/2006;
- l'aumento fino a 10 anni della durata massima dell'applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 dell'articolo 1 della legge 296/2006;
- la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

L'imposta si applica o continua ad applicarsi se già istituita, sulla base imponibile dell'IMU

### **Addizionale comunale IRPEF**

Con l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 viene ripristinata, a partire dal 1.1.2012, la possibilità di incrementarla fino allo 0,8%, anche in unica soluzione.

La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale (nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del Ministero dell'economia e delle finanze).

A decorrere dall'anno 2012 le delibere che istituiscono l'addizionale comunale all'IRPEF devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'approvazione delle medesime per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso (art. 4, comma 1 quinquies, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2016)

L'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 modifica l'art. 14 del Dlgs. 23/2010 disponendo che le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera afferisce.

Ai fini della determinazione dell'acconto del 30%, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente (art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011).

Con la stessa disposizione viene precisato che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

Resta ferma la possibilità di prevedere soglie di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del Dlgs. 360/1998, esclusivamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta sul reddito complessivo.

Ai fini dell'accertamento della relativa entrata la Commissione Arconet, nella seduta del 20 gennaio 2015 (seguirà provvedimento formale) ha precisato che i Comuni possono effettuarlo per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi del secondo anno precedente in c/competenza e degli incassi dell'anno precedente in c/residui.

### **Addizionale comunale sui diritti di imbarco**

Il comma 11 dell'art 2 della legge 350/2003, modificato dall'art. 6 quater del D.L. 7/2005 convertito nella legge 43/2005, ha istituito l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale, pari ad 1 euro per passeggero imbarcato, è versata all'entrata del bilancio dello Stato ed il 40% della parte eccedente 30 milioni di euro, destinato ai Comuni ove è ubicata l'aerostazione o a quelli confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

- percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto percentuale sul totale del sedime
  - percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati.
- L'art. 7 quater del D.L. 80/2004 convertito nella legge 140/2004 ha reso permanente tale disposizione.

Gli incrementi previsti dall'art. 1, comma 1328 della legge 296/2006 (0,50 euro) e dall'art. 2, comma 5 bis, del D.L. 134/2008 convertito nella legge 166/2008 (2 euro) non riguardano i Comuni.

Con circolare 7.6.2004 n. 25000/3038/200401489 il Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha precisato che la quota spettante ai singoli Comuni beneficiari potrà essere determinata ed attribuita solo nell'esercizio successivo rispetto a quello di riferimento.

Pertanto l'addizionale in argomento può essere accertata soltanto nell'anno successivo a quello cui si riferisce.

### **Occupazione spazi ed aree pubbliche**

Sulla base dell'art. 31, comma 20, della legge 448/98 è possibile, con regolamento da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio stabilito da norme statali (come disposto dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001), di sostituire la tassa con l'introduzione di un canone determinato in base a tariffa.

Con circolare n. 256/E del 3.11.1998 il Ministero delle Finanze ha chiarito che, a suo avviso, il COSAP assume la configurazione giuridica di entrata non tributaria, precisando, inoltre, che i relativi regolamenti non devono pertanto essere trasmessi al Ministero stesso.

Agli effetti dell'iva il canone deve ritenersi estraneo all'ambito di applicazione del tributo ma ricadente in quello dell'imposta di registro.

Competente a trattare le controversie è il giudice ordinario (Risoluzione n. 121 del 17.9.2004 dell'Agenzia delle entrate).

Nel bilancio il gettito derivante dall'applicazione del COSAP è collocato nel titolo 3° cat. 2.

In presenza della proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione, si rammenta che, come peraltro previsto anche dalla Circolare ministeriale 5.2.2001, n.1FL, i Comuni possono deliberare il differimento della scadenza del pagamento di norma prevista al 31 gennaio, differimento che può essere annuale o permanente.

### **Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**

Sulla base dell'art. 62, comma 1, Dlgs. 446/97 è **possibile**, con regolamento da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio stabilito da norme statali sostituire l'imposta con l'introduzione di un canone determinato in base a tariffa. Tale canone non ha natura di entrata tributaria (Circolare Ministero Finanze 3.11.1998, n. 256/E), per cui il regolamento non deve essere trasmesso al Ministero delle finanze.

I Comuni che intendono istituire il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità, non possono determinare tale canone in misura superiore al 25% delle tariffe vigenti nell'anno antecedente.

A decorrere dall'esercizio 2006 la determinazione del canone tiene conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat. (art. 7 octies del D.L. 7/2005 convertito nella legge 43/2005).

Dal 1.3.2001 sono in vigore le seguenti tariffe determinate con DPCM 16.2.2001, da applicarsi, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:

CLASSE	COMUNI – POPOLAZIONE	TARIFFA (in vigore dal 1° marzo 2001)
I	Con oltre 500.000 abitanti	19,62
II	Oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	17,56
III	Oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	15,49
IV	Oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	13,43
V	Fino a 10.000 abitanti	11,36

Le suddette tariffe possono essere aumentate fino ad un massimo del 20% (art. 11, comma 10, legge 449/1997) ed ulteriormente fino al 50%, compreso quindi il precedente 20%, (art. 30, comma 17, della legge 488/99) riguardo esclusivamente alle superfici superiori al metro quadrato. (abrogato dal D.L. 83/2012 convertito nella legge 134/2012, art.23, comma 7, allegato 1, punto 30, per cui eventuali aumenti deliberati in passato non possono essere confermati).

Il suddetto art 23, comma 7 si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del citato decreto (art. 1, comma 739, legge 208/2015)

Il termine per deliberare le tariffe è fissato al 31 marzo di ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio del medesimo anno, in deroga a quanto stabilito dall’art. 3 della legge 212/2000 (statuto del contribuente). In caso di mancata adozione vanno applicate le tariffe dell’anno precedente. (art. 10, comma 1, lett. a, della legge 448/2001).

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 3, del Dlgs. 507/93, il pagamento dovrebbe avvenire entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

Essendo, però, previsto che il termine per la determinazione delle tariffe in argomento è fissato al 31 marzo, i Comuni, come peraltro previsto anche dalla Circolare ministeriale 5.2.2001, n. 1FL, possono deliberare il differimento della scadenza, differimento che può essere annuale o permanente.

E’ riconosciuta a tutti i Comuni (e non più soltanto a quelli con più di 30.000 abitanti) la possibilità di dividere il territorio in due categorie in relazione alla loro importanza commerciale e applicare così la maggiorazione fino al 150% dell’imposta per la pubblicità commerciale. (art. 10, comma 1, lett. b, della legge 448/2001).

E’ prevista l’esonazione per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. (art. 10, comma 1, lett. c, della legge 448/2001).

In merito la legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione del Dl. 22 febbraio 2002, n. 13 (vedasi anche la Circolare n. 3/Dpf del 3.5.2002 del Dipartimento per le Politiche fiscali – Ufficio per il Federalismo fiscale, del Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha chiarito che:

- “Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l’Imposta o il canone sono dovuti per l’intera superficie”.  
Pertanto la superficie di 5 metri quadrati deve essere considerata come superficie massima ammessa per beneficiare dell’esonazione.  
In presenza quindi di un’insegna di 6 metri quadrati, l’Imposta o il Canone dovrà essere pagato per l’intera superficie e non solo per la parte eccedente i 5 metri.  
Inoltre è sancito che l’esonazione spetta anche nel caso in cui l’imposta sia stata sostituita dal canone.
- “in caso di pluralità di insegne” l’esonazione è riconosciuta nei limiti di una superficie complessiva non superiore a cinque metri quadrati.  
Ciò significa che in presenza di due insegne, una di 3 metri quadrati e l’altra di 2 metri quadrati, non si pagherà alcuna imposta o canone per entrambe.

In presenza invece di due insegne, una di 2 metri quadrati e l'altra di 5 metri quadrati, si pagherà l'Imposta o il Canone per entrambe.

Con specifica previsione nel regolamento dei tributi locali (art. 52 del Dlgs. 446/1997) i Comuni possono prevedere l'esenzione anche per le insegne di esercizio di superficie complessiva del superiore al limite dei 5 metri quadrati.

L'art. 1, comma 311, della legge 296/2006 prevede che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta sulla pubblicità è dovuta per la sola superficie eccedente i cinque metri quadrati. Tale regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 marzo 2007.

Ai sensi del comma 128 dell'art. 1, legge finanziaria 266/2005 è esente la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche all'interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti. (v. nota n. 1576 del 3.4.2007 del Mef)

Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria (art. 1, comma 157, della legge 296/2006).

Con i commi 176, 177 e 178, dell'art. 1 della legge 296/2006 sono state abrogate le norme contenute nella legge Finanziaria 2005, al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive. L'art. 2, comma 7, della legge 244/2007 ripristina la possibilità (e non l'obbligo) di prevedere l'esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni il 10% della superficie totale per:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 507/1993 ;
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

L'art. 2, comma 29 del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 dispone che le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse mediante affissioni di manifesti politici nel periodo dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della suddetta legge 10/2011 (27 febbraio) possono essere definite nei termini previsti dal comma 42-*bis* del decreto legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009.

### **Condono tributi locali**

Sono illegittime le delibere comunali che introducono il condono dei tributi locali per le annualità successive al 2002 (sentenza Cassazione 20 luglio 2012 n. 12679).

### **Annullamento crediti tributari**

Dal 1 luglio 2013 i crediti di importo fino a 2.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati.

La disposizione riguarda somme sia di natura tributaria che di natura non tributaria.

Dovrebbero rientrarvi anche le cartelle in contenzioso.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

(art. 1, commi da 527 a 546, della legge 228/2012)

### **Rifiuti prodotti nelle scuole**

Ai sensi dell'art 14, comma 14 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 con l'introduzione della Tares resta ferma la disciplina prevista dall'art. 33 bis del D.L. 248/2007, convertito nella legge 31/2008 il quale dispone che le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

A partire dal 2008 è versata direttamente ai Comuni la somma di € 38,734 milioni entro il mese di novembre sulla base della popolazione scolastica e non più della superficie. Il Ministero ha precisato che la consistenza numerica degli alunni presi a base per la determinazione degli importi si riferisce all'anno scolastico 2007/2008. Il versamento verrà effettuato anche a favore dei Comuni che avevano deciso di esentare le scuole. Il meccanismo si riproporrà immutato per gli anni successivi.

Il prospetto degli importi di spettanza dei Comuni è pubblicato sul sito del ministero dell'istruzione all'indirizzo:

[www.pubblica.istruzione.it/news/2008/avviso\\_060808.shtml](http://www.pubblica.istruzione.it/news/2008/avviso_060808.shtml)

L'eventuale fattura dovrebbe essere intestata all'Istituto scolastico (il Ministero della Pubblica Istruzione si dichiara incompetente a riceverle).

Relativamente al tributo a favore delle Province previsto dall'art. 19 del Dlgs. 504/1992, abrogata dal Dlgs. 152/2006 e ripristinata dal Dlgs. 4/2008, la Corte dei conti del Piemonte (par. n. 17/2009 ritiene che, in riferimento alla somma versata dal Ministero, la quota provinciale non debba essere riversata dal Comune alla provincia in quanto tale trasferimento non viene supportato da alcun riferimento normativo. Di diverso avviso la sezione autonomie della Corte dei conti con deliberazione [n.17/SEZAUT/2009/QMIG](#)

### **Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo**

Per gli anni 2015, 2016 e 2017 ai comuni è riconosciuta una quota pari al 100% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso (art. 10, comma 12-duodecies, del D.L. 192/2014 convertito nella legge 11/2015)

Con Decreto 23.3.2011 del MEF sono stati individuati i seguenti tributi su cui calcolare la suddetta quota:

- imposte sul reddito delle persone fisiche
- imposte sul reddito delle società
- imposta sul valore aggiunto
- imposta di registro
- imposta ipotecaria
- imposta catastale
- tributi speciali catastali, comprensive di interessi e sanzioni, nonché le sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo nonché i tempi di erogazione (relativamente al 1° semestre 2011 le somme dovrebbero essere erogate entro il 31.10.2012).

Con il D.M. Ministero economia e finanze 08/03/2013, (G.U. 18/03/2013, n. 65) viene stabilito che il recupero delle somme corrisposte ai Comuni in via provvisoria, e successivamente rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo, è effettuato a valere sulle somme spettanti ai Comuni stessi negli anni successivi per il contributo dato all'attività di accertamento dei tributi statali individuati dal D.M. 23 marzo 2011. Lo stesso D.M. fissa le modalità di recupero delle maggiori somme pagate ai Comuni per l'attività di collaborazione nell'attività di accertamento fiscale e contributivo.

L'art. 8, comma 8 bis, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 condiziona la partecipazione all'accertamento alla stipula di un'apposita convenzione tra il Comune interessato e l'Agenzia. Inoltre, il termine per l'integrazione delle informazioni ad opera del Comune a seguito della comunicazione dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, viene ridotto da 60 a 30 giorni dalla ricezione.

Contrasto al lavoro sommerso ed emersione di fabbricati non dichiarati al catasto sono le due attività di segnalazione prioritarie sulle quali i comuni dovranno concentrarsi nell'attività di invio di informazioni qualificate all'amministrazione finanziaria e all'Inps come prevede il provvedimento del 29 maggio 2012 del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La percentuale di partecipazione è calcolata al netto delle somme spettanti ad altri enti ed all'Unione Europea.

Con l'art. 10 del Dlgs. 149/2011 viene estesa anche alle Province la possibilità di collaborare all'accertamento fiscale riconoscendo alle stesse una quota pari al 50% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito di un loro intervento che abbia contribuito all'accertamento medesimo.

L'art. 12 del Dlgs 149/2011 dispone che:

Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica

Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresì definiti:

- a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;
- b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera a);
- c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).

Ove l'accordo di cui al comma 1 non venga raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi a e b vengono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

### **Riscossione tributi**

L'art. 53 del D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013 dispone che, al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, Equitalia S.p.A. e le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate, inderogabilmente al 31 dicembre 2013. Il termine viene prorogato al 31.12.2014 dall'art. 1, comma 610, della legge 147/2013, poi al 30.6.2015 dall'art. 1, comma 642, della legge 190/2014, al 31.12.2015 dall'art.7, comma 7 del D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015 ed ulteriormente al 30.6.2016 (art. 10, comma 1, del D.L. 210/2015)

Con il decreto 10.12.2008 e successivo provvedimento 17.12.2008 del Ministero dell'economia e delle finanze sono state indicate le modalità e i termini per la trasmissione da parte dei Comuni allo stesso Ministero dei dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di rispettiva competenza come previsto dall'art. 1, comma 170, della legge 296/2006.

Con nota prot. n. 25281/2009 del 15 ottobre 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze viene disposto che dal 22 ottobre 2009 i dati 2009 dei versamenti Ici e dell'Imposta di scopo (con relativi interessi e sanzioni) devono essere inviati dai comuni, dagli agenti della riscossione, dalla società Poste Italiane spa e dagli affidatari del servizio di riscossione attraverso il canale telematico Entratel.

Il mancato adempimento comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.

### **Discarico per inesigibilità**

Vengono riviste le norme riguardo al discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo (art. 1, comma 682, Legge 192/2014)

### **Poteri di accertamento**

L'art. 1, comma 179, della legge 296/2006 permette ai Comuni e alle Province di conferire, mediante provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, poteri di accertamento e di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a propri dipendenti o a dipendenti dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate.

Sono escluse le contestazioni delle violazioni delle disposizioni del Codice della strada, in quanto la procedura sanzionatoria amministrativa resta di competenza degli uffici degli Enti Locali (comma 180).

I poteri riguardano solo la fase istruttoria dei controlli mentre la responsabilità finale dell'atto impositivo resta, comunque, in capo al funzionario responsabile (comma 180).

I suddetti funzionari accertatori devono, però, essere in possesso almeno del titolo di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di apposito corso di preparazione e qualificazione con il superamento di un esame di idoneità (comma 181). Inoltre non devono avere precedenti e pendenze penali incorso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione (comma 182).

Essi potrebbero, quindi, essere utilizzati anche al fine della collaborazione dei Comuni all'accertamento delle entrate erariali

### **Interessi per ritardato pagamento tributi**

Gli interessi, sia a credito che a debito, sono determinati dall'ente impositore entro il tetto massimo di tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi vanno computati dal giorno in cui sono divenuti esigibili nel caso in cui l'ente locale sia il soggetto creditore e dalla data del versamento nel caso contrario.

Si sottolinea che **in caso di rimborso** gli interessi scattano **dalla data dell'eseguito versamento** e non già dalla data della richiesta. (art. 1, comma 165 della legge 296/2006)

### **Aggi esattoriali**

A partire dal 20.10.2012 gli aggi pagati dagli enti locali per attività di riscossione svolta da terzi scontano l'IVA ad aliquota ordinaria, facendo ricadere di fatto nel regime di imponibilità IVA tutte le casistiche che fino ad oggi erano ritenute incerte (es. attività di accertamento e liquidazione del Cosap ecc) (art. 38, comma 2, lett. b, del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012)

### **Cessione di crediti da parte degli enti locali**

L'art. 8 del D.L. 79/1997, convertito nella legge 140/97 prevede che:

“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione”

L'art. 76 della legge 342/2000 prevede la possibilità da parte degli enti locali di cedere a terzi mediante convenzione a titolo oneroso anche i crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità.

### **Riscossione di somme di modesto ammontare**

L'art.1, comma 736, della legge 147 dispone che il limite di 30 euro per procedere all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti come previsto dall'art. 3, commi 10 e 11, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 non vale per i tributi locali a partire dal 1.1.2014. Per gli enti locali occorre, pertanto, fare riferimento all'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 in base alla quale non sono dovute le somme inferiori a 12 euro o al diverso importo fissato dagli stessi enti.

Infatti l'Ufficio federalismo fiscale, con nota del 20.4.2007, ha precisato che ogni Comune, in relazione a ciascun tributo, ha la facoltà di determinare un importo minimo, fin al raggiungimento del quale il tributo non è dovuto e non è rimborsato, anche inferiore al limite di 12 euro.

### **Crediti di imposta**

L'art. 6 del D.L. 83/2012 convertito nella legge 134/2012 interviene sull'utilizzo da parte dei Comuni dei crediti di imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali. stabilendo che, a decorrere dal 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34 della legge 388/2000 dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 Dlgs 241/97 (fissato in euro 516.456,90 per anno solare) non si applica agli enti locali in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni. I rimborsi di imposta e le compensazioni con F24 possono però essere destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie a migliorare i servizi pubblici, nel rispetto del patto di stabilità interno

Il comma 1-bis dell'articolo 14 del DPR 917/86 attribuiva ai comuni il credito di imposta sui dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società, consentendo loro di portare in compensazione con il modello F24 l'importo delle imposte già pagate dalle aziende partecipate.

La riforma fiscale, attuata dal Dlgs 344/2003, ha abolito dal 2004 il credito d'imposta sui dividendi, promettendo, tuttavia, un rimborso integrale delle somme di cui i comuni erano stati privati mai avvenuto ad eccezione di un parziale rimborso (9,48% di quanto dovuto), riferito al 2004.

Pertanto in assenza di copertura finanziaria l'innalzamento del limite massimo compensabile dai comuni appare un provvedimento senza alcuna efficacia.

### **Fondo per gli inquilini morosi**

L'art. 6, comma 5, del D.L. 102/2013 convertito nella legge 124/2013 istituisce un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, incrementata di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020. con l'art. 1, del D.L. 47/2014, convertito nella legge 80/2014. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

### **Servizi di fognatura e depurazione**

Sono esclusi dal pagamento del canone coloro che, non potendo usufruire di un sistema fognario, provvedono direttamente, a proprie spese, a far effettuare la svuotatura delle proprie fosse biologiche da soggetti terzi, essendo ininfluyente, ai fini dell'applicazione della norma, che questi ultimi recapitino tali scarichi, a mezzo di autobotti, in un depuratore. (Circolare Ministero Finanze 5.10.2000, n. 177).

L'art. 14, comma 1, della legge 36/1994, modificato dall'art. 28 della legge 179/2002 e ripreso dall'art. 155, comma 1, primo periodo, del Dlgs. 152/2006 (codice ambiente), dispone che :

“La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.

La Corte costituzionale con sentenza 10.10.2008 n. 335 ha bocciato per “intrinseca irragionevolezza” la suddetta disposizione, sostenendo che quando l'impianto non c'è o non funziona, la tariffa idrica non può contemplare anche la parte destinata al servizio di depurazione, in quanto non si è in presenza di un tributo ma di un corrispettivo per servizio reso. Con l'art. 8 sexies del D.L. 208 convertito nella legge 13/2009 viene disposto che in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro 210 giorni (art. 15, comma 2 quater del D.L.135/2009 convertito nella legge 166/2009) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 208/2008, dalle rispettive Autorità d'ambito.

Le suddette si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.

L' art. 15, comma 2 quater del D.L.135/2009 convertito nella legge 166/2009 aumenta da 120 a 210 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.208/2008, il termine previsto dall'art. 8 sexies del D.L. 208 convertito nella legge 13/2009 per l'individuazione da parte delle rispettive Autorità d'ambito, dell'importo da restituire relativo alla tariffa non dovuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 che stabilisce la non debenza della stessa tariffa quando l'impianto non c'è o non funziona. Con Decreto del Ministro dell'ambiente 30.9.2009 (G.U. 8.2.2010, n. 31) sono individuati i criteri e i parametri per la restituzione. (v. Guida enti locali n. 10/2010 pag. 12)

E' disposto l'obbligo per i Comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in situazioni di dissesto, di destinare i proventi derivanti dai canoni di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi (art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, cosiddetta legge Galli, come integrata dall'art. 31, comma 31, legge 448/98).

L'art. 77, comma 7, della legge 289/2002 dispone che il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture.

Su richiesta del gestore del servizio il pagamento può essere differito di un anno dal ricevimento della fattura incrementando l'importo dovuto degli interessi calcolati sulla base della tasso legale incrementato di due punti.

L'omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione della fattura comporta una penalità pari al 10% dell'importo dovuto, oltre agli interessi.

### **RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA**

La legge 120/2010 di riforma del codice della strada ha modificato le norme della legge 285/1992 relative all'attribuzione ed alla destinazione dei proventi per le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada.

L'art. 25, comma 1, prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore (la suddivisione non riguarda le sanzioni accertate su autostrade e strade statali).

Gli enti diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

Gli enti destinano le suddette somme:

- alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
- al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

Le modalità di versamento dei suddetti proventi sono individuate con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro il 27.7.2012. (art. 25, comma 2, legge 120/2010 come modificato dall'art. 4, comma 16, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012).

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'emanazione del suddetto decreto ministeriale. (art. 25, comma 3, legge 120/2010). In caso di mancata emanazione del decreto dovranno, comunque, essere applicate le disposizioni sopra citate con decorrenza 1.1.2013 (art. 25, comma 3, L.120/2010 come integrato dall'art. 4, comma 16 del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)

**Con la circolare prot. 17909 del 24.12.2012 del Ministero dell'interno viene confermato che anche in mancanza del suddetto decreto gli effetti sono in vigore dal 1.1.2013.**

### **ENTRATA IN VIGORE 13.8.2010**

L'art. 40, comma 1, della legge 120/2010 prevede che una quota pari al 50 per cento dei proventi per altre violazioni e' destinata:

a) in misura non inferiore al 12,50% a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore al 12,50% al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di

automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

c) il resto alle seguenti altre finalità:

- miglioramento della sicurezza stradale
- manutenzione delle strade di proprietà dell'ente
- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e a manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle medesime strade
- redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti
- svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale
- misure di assistenza e di previdenza per il personale
- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro

Occorre, però, ricordare che, secondo quanto affermato dal Dipartimento della Funzione pubblica con parere del 26.10.2007, ai soggetti utilizzabili con contratti di lavoro flessibile è possibile attribuire soltanto funzioni che non comportano l'adozione di atti produttivi di effetti in capo a terzi (cosiddetto servizio interno).

Con circolare del ministero dell'interno 8.3.2007, n. 5 è stato precisato che tali spese sono da escludere dal computo sul limite di spesa ammissibile per i Comuni non soggetti al patto di stabilità. La stessa circolare precisa, inoltre, che tale quota non può essere destinata ad eventuali miglioramenti retributivi del personale in servizio.

Tale interpretazione è confermata dalle linee guida predisposte dalla Corte dei conti per la compilazione dei questionari da parte dell'organo di revisione sui bilanci di previsione e conti consuntivi.

Per la Sezione regionale della corte dei conti del Veneto tali spese non sono computabili anche ai fini del patto di stabilità.

- al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale
- a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187

Con parere n. 961 del 13.10.2010 la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia sostiene la possibilità di finanziare prestazioni accessorie del personale di polizia municipale rese nell'ambito di "progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale " nonché a "progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187", ovviamente nel rispetto del limite massimo della spesa di personale annualmente consentita

- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale
- interventi a favore della mobilità ciclistica
- custodia cani randagi (parere n. 142/2011 della Corte dei conti, sez. controllo Lazio)

Secondo la Corte dei conti della Toscana (par. n. 104/2010) non sono finanziabili:

- le assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- l'acquisto di vestiario per gli agenti della polizia locale;
- la manutenzione degli autoveicoli;
- l'acquisto di carburante per i mezzi della polizia locale;

- le spese per l'energia elettrica per il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica;
- le rate di ammortamento di mutui e prestiti anche se contratti per le finalità di cui all'art. 208 del codice della strada

Tutti gli enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità sopra indicate.

Ciascun ente locale è tenuto a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento, secondo il modello e con le modalità di trasmissione in via informatica da indicarsi con apposito decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. **(art. 25, comma 2, legge 120/2010).**

La percentuale dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dalla normativa per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti (art. 25, comma 1, come modificato dall'art. 4, comma 15, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012).

**L'obbligo della trasmissione della suddetta relazione decorre dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del citato decreto ministeriale**

I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. (art. 38, comma 1, legge 120/2010)

Può avvalersi della suddetta facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. (art. 38, comma 2 legge 120/2010)

La possibilità di rateizzazione è immediata come prevede la circolare n. 6535 del Dait (dipartimento Affari interni e territoriali) del Ministero dell'Interno, emanata il 22 aprile 2011.

L'art. 1, comma 153, della legge 244/2006 dispone che, a decorrere dal 1.1.2008, gli agenti della riscossione non possono procedere al recupero di somme iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per i quali la cartella di pagamento non sia stata notificata entro due anni dalla consegna dei ruoli.

Ai sensi dell'art. 20, comma 5 bis, del D.L.69/2013 convertito nella legge 98/2013 le sanzioni per violazione del codice della strada sono ridotte del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui sopra. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con Delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro (art. 1, comma 564, della legge 296/2006). Occorre, però, ricordare che, secondo quanto affermato dal Dipartimento della Funzione pubblica con parere del 26.10.2007, ai soggetti utilizzabili con contratti di somministrazione è possibile attribuire soltanto funzioni che non comportano l'adozione di atti produttivi di effetti in capo a terzi (cosiddetto servizio interno).

Il Ministero dell'Interno – Direzione centrale per l'Amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del Governo, con la Circolare n. 30 del 7 agosto 2007, rispondendo a numerosi quesiti, si è espresso negativamente sulla possibilità di conferire le funzioni di ausiliario del traffico e della sosta a soggetti che siano impegnati in lavori socialmente utili.

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 5271 del 3-10-2005, sancisce che l'affidamento all'esterno del servizio di gestione delle contravvenzioni stradali può essere effettuato dal Comune solo a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/97.

Il Ministero dei trasporti, con la risoluzione n. 76108 del 3/8/2007 ha chiarito che un Comune può noleggiare le apparecchiature necessarie per la rilevazione elettronica delle infrazioni stradali corrispondendo un corrispettivo fisso e non una percentuale sulle multe.

### **Proventi parcheggi a pagamento**

I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana (art. 1, comma 451, legge 147/2013)

### **Federalismo demaniale**

Con il D.lgs. 28.5.2010. n. 85, entrato in vigore il 26.6.2010 si prevede che i beni immobili statali e i beni mobili in essi eventualmente presenti sono trasferiti a titolo non oneroso a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni.

Con l'art. 56 bis del D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013 viene modificato il suddetto decreto come segue.

A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) del D.lgs. 85/2010 presentano all'Agenzia del demanio, **entro il termine perentorio del 30 novembre 2013**, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo.

Per ora si tratta di 1000 immobili distribuiti su circa 300 comuni italiani, attualmente in gestione all'amministrazione della Difesa. Si tratta di cespiti militari ancora in consegna al Ministero della Difesa, non più utili a fini istituzionali

L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio.

In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.

Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più enti locali, il bene è attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

Nei provvedimenti di assegnazione si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni medesimi.

Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

Le risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al 75% delle stesse.

Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

La residua quota del 25% è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con DPCM sono definite le modalità di applicazione della presente disposizione.

Ciascun ente locale può procedere all'alienazione di immobili attribuiti previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta”

In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le stesse suddette modalità, il 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente.

Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito)-

### **Proventi concessioni cimiteriali**

Non hanno vincolo di destinazione.

**Sulla base del principio contabile della competenza potenziata le entrate derivanti da concessioni pluriennali (es. concessioni cimiteriali), che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate a spese di investimento**

### **Contributi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione)**

Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni (escluse quelle connesse agli abusi), possono essere utilizzati per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche (art. 1, comma 737, legge 208/2015)

Non risulta, tuttavia, mai abrogata la disposizione dell'art. 49, comma 7, della Legge 449/97 riguardante la possibilità della loro destinazione alla copertura della manutenzione ordinaria del patrimonio (mobiliare ed immobiliare).

Restano, ovviamente, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento.

L'art. 7 della Legge 24.12.1993, n. 537 (dal 30 giugno 2003 art. 16, comma 6, del DPR 380/2001) prevede il loro aggiornamento ogni quinquennio.

Con l'art. 2, comma 2, della legge 1.8.2003, n. 206 è stato disposto che siano considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto esenti da ICI, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio o attività similari di:

- parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
- enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione.

### **Opere di urbanizzazione realizzate a scomputo di oneri**

L'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 122 del Dlgs. 163/2006, come integrato dall'art. 2, comma 1, lett. cc) del Dlgs. 113/2007, ha introdotto, con decorrenza 1.8.2007, l'obbligo della trasmissione, alle competenti Procure regionali della Corte dei Conti, di tutti gli atti adottati inerenti la realizzazione degli interventi a scomputo degli oneri per valori inferiori alla soglia comunitaria.

Si sottolinea che tale adempimento è da considerarsi in carico agli uffici tecnici dell'ente.

Nella G. U. n. 177 del 31.7.2010 è stato pubblicato il comunicato da parte dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con cui si informa che le amministrazioni che concedono il permesso di costruire sono tenute a trasmettere all'Autorità i dati identificativi dei soggetti titolari di tale permesso, nel caso in cui allo stesso acceda una convenzione, o altro accordo, sulla realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

### **Proventi derivanti dalle monetizzazioni di aree**

I relativi proventi sono da considerarsi entrate da allocarsi al Titolo IV delle entrate e, quindi, con vincolo di destinazione al finanziamento di spese in conto capitale, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 193 del TUEL in presenza di debiti fuori bilancio o disavanzi di amministrazione.

In questo senso si è espressa la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, con deliberazione n. 6 del 26.6.2006, secondo la quale una diversa destinazione costituirebbe un manifesto depauperamento del patrimonio comunale.

Anche secondo il sistema SIOPE tali proventi non sono da considerarsi come oneri di urbanizzazione e, pertanto, devono essere classificate nei "trasferimenti di capitale da altri soggetti" con cod. 4502 o 4512

### **Atti notificati dal Comune**

Con il Decreto 3 ottobre 2006, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31.10.2006, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato l'importo del compenso spettante ai Comuni per la notifica degli atti delle Pubbliche Amministrazioni determinando, a decorrere dal 1° aprile 2006 in 5,88 Euro la somma per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti.

Il Comune deve chiedere con cadenza semestrale il pagamento delle somme spettanti.

Il provento viene destinato alle spese correnti.

In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti degli Enti locali, fissato dall'art. 19 D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, ai dipendenti comunali con la qualifica di messo non spetta alcun compenso aggiuntivo per l'attività di notificazione di atti richiesta al Comune dall'Amministrazione finanziaria, rientrando tali funzioni tra gli ordinari compiti d'ufficio spettanti ai detti dipendenti (Consiglio di Stato, Sez. V- Sentenza 12.2.2008, n. 493)

### **Tassa sui concorsi**

Con propria norma regolamentare ciascun ente può prevedere un diritto per la partecipazione a concorsi fino ad un massimo di euro 10,32 (art. 23, legge 24.11.2000, n. 340).

Quanto disposto dalla legge 183/2012 stabilità 2012 all'art. 4, comma 45, riguardo al diritto di segreteria dovuto per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni non si applica agli enti locali.

### **Fondo di riserva**

L'art. 3, comma 1, lett g) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che:

- la metà della quota minima del fondo di riserva (0,15% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio) deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
- qualora l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti ex art. 195 del TUEL, l'ammontare minimo del fondo di riserva deve essere pari allo 0,45% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio.

Il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva eventualmente utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

### **Fondo rischi**

In presenza di un contenzioso in riferimento al quale si abbiano alte probabilità di soccombere, scatta l'obbligo di stanziare, mediante la costituzione di **un apposito fondo rischi**, le risorse necessarie per far fronte ai relativi oneri che, a fine esercizio, confluiranno nel **risultato di amministrazione vincolato** alla copertura degli eventuali oneri conseguenti.

In sede di prima applicazione, si provvede ad una ricognizione del contenzioso passivo esistente formatosi negli esercizi precedenti per determinare l'eventuale onere a carico dell'ente, onere che può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso **formatosi nel corso dell'esercizio precedente**.

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

### **Fondo pluriennale vincolato**

E' un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il FPV riguarda prevalentemente le spese in conto capitale.

Il FPV può essere destinato a garantire anche la copertura di spese correnti solo se correlate ad entrate aventi vincolo di destinazione esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, nonché, in deroga al principio generale, del fondo per la produttività del personale e delle spese per incarichi a legali esterni all'ente.

Occorre, tuttavia, tener presente che l'art. art. 3 comma 4 Dlgs 118/2011, modificato da Dlgs 126/2014, dispone "le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate", non prevedendo, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, alcuna distinzione tra spese finanziate da entrate vincolate e spese finanziate da entrate libere.

Gli enti iscrivono negli schemi di bilancio il FPV prima della voce avanzo di amministrazione:

a) in entrata, costituito da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio corrente sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate ed esigibili negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione (all'allegato 4/1)

b) nella spesa, costituito da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto (programma) e distintamente per ciascun titolo di spesa.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti

In allegato al bilancio di previsione sono indicate le spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti, quelle stanziare nell'esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti già definiti e quelle destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. Con riferimento agli investimenti in corso di definizione, l'ente indica le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa.

### **Risultato di amministrazione**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione **del risultato di amministrazione presunto**, da allegarsi al bilancio medesimo, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione è distinto in **fondi vincolati, accantonati, destinati e liberi**.

Costituiscono **quota vincolata del risultato di amministrazione** le economie di bilancio finanziate da:

- entrate in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione alla relativa spesa.
- da mutui;
- da trasferimenti erogati a favore dell'ente e finalizzati a quella spesa;
- da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

(Tale quota può essere utilizzata per la copertura dell'extra-deficit da riaccertamento straordinario dei residui).

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

La **quota accantonata del risultato di amministrazione** è costituita:

- dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; (principio 3.3);
- dagli accantonamenti per le passività potenziali (fondo rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati effettuati gli accantonamenti.

**Il risultato di amministrazione destinato** è costituito dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, ed è utilizzabile con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

(Tale quota può essere utilizzata per la copertura dell'extra-deficit da riaccertamento straordinario dei residui).

**N.B. Secondo la sezione autonomie della Corte dei conti (delibera n. 3/2016) è il Consiglio competente ad attribuire uno specifico vincolo di destinazione a entrate libere o destinate con esplicita specifica deliberazione, non essendo sufficiente a tale scopo la semplice approvazione del bilancio.**

#### **A) Avanzo di amministrazione**

L'avanzo di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.

Nel caso in cui il bilancio di previsione, in assenza del conto consuntivo approvato, preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con provvedimento di variazione al bilancio, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

L'avanzo di amministrazione libero può regolarmente essere applicato al bilancio di previsione anche se approvato prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Da notare che non è più prevista la facoltà di fronteggiare con avanzo «le altre spese correnti» in fase di assestamento.

Di conseguenza, qualora l'ente non sia in grado di coprire le spese correnti aventi carattere permanente con risorse ordinarie, l'unica via percorribile passa attraverso la dichiarazione di sussistenza di una situazione di disequilibrio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 193 del Tuel.

Il D.M. 20 maggio 2015 precisa che per mezzi ordinari devono intendersi tutte le politiche di contenimento delle spese o di massimizzazione delle entrate, anche in assenza della massimizzazione del prelievo fiscale e tributario locale. È pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale.

Il Decreto ministeriale 20 maggio 2015 consente inoltre di utilizzare l'avanzo di amministrazione libero anche ai fini del raggiungimento dell'equilibrio finanziario in sede di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- approvazione del bilancio successiva a quella del rendiconto dell'esercizio precedente e a quella per la verifica degli equilibri.
- dimostrazione in modo inequivocabile con la verifica degli equilibri che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio
- rispetto delle priorità precedentemente elencate

L'art. 3, comma 1, lett h, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che l'avanzo di amministrazione **libero** non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

Inoltre non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione fintantoché non risulta adeguato il fondo crediti di dubbia esigibilità.

### **B) Disavanzo di amministrazione (art. 1, commi 507 e 538, della legge 190/2014)**

Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere dell'organo di revisione.

La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere dell'organo di revisione. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

In caso di maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015, la copertura poteva avvenire in non più di 30 esercizi a quote costanti come previsto dall'art. 1, comma 538, legge 190/2014, con le modalità di recupero definite con delibera consiliare.

Il ripiano di tale disavanzo poteva avvenire utilizzando anche i proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili..

Qualora siano utilizzati i proventi di cui sopra, il maggiore disavanzo è ripianato per l'intero importo, senza operare la decurtazione delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate a tale scopo, e nel titolo primo della spesa è accantonato un fondo di importo pari a quello delle entrate derivanti dall'alienazione di tali beni che si intende destinare al ripiano del disavanzo.

A seguito dell'accertamento delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate al ripiano del disavanzo, è approvata una variazione di bilancio che destina l'entrata a copertura del disavanzo e ridistribuisce il residuo disavanzo tra l'esercizio in corso e gli esercizi successivi, individuando l'importo minimo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al completo recupero.

In sede di approvazione del rendiconto 2015 occorre verificare se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 per un importo pari o superiore rispetto alla quota di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015.

Se risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al

1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione.

E così per gli esercizi successivi.

Il recupero dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'articolo 188 del TUEL.

### **Contabilizzazione utilizzo entrate vincolate**

**A decorrere dal 1° gennaio 2015**, è introdotto l'obbligo di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate.

Con la deliberazione n. 31/2015 la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha precisato che costituiscono giacenze attinenti alla cassa vincolata solo le entrate che hanno un vincolo specifico a una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento).

Occorre, pertanto procedere nel modo seguente:

- l'utilizzo di incassi vincolati è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile, fermo restando l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria che, all'inizio di ciascun esercizio, autorizza l'utilizzo di incassi vincolati;
- il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi relativi ad entrate vincolate. I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento.

Al fine di consentire la registrazione contabile dell'utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL, il piano dei conti finanziario prevede che tali operazioni siano registrate tra le "altre entrate per partite di giro»

All'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014.

**Tale adempimento non è più necessario negli esercizi successivi.**

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Sostituisce il fondo svalutazione crediti.

Il nuovo principio contabile riguardante la competenza finanziaria c.d. potenziata introdotto dal Dlgs. 118/2012, prevede l'obbligo di stanziare nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "**Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**".

Con l'art. 1, comma 529, della legge 190/2014 viene stabilito che nel 2016, per tutti gli enti, lo stanziamento determinato secondo le modalità stabilite dal citato Dlgs. 118/2011 sarà almeno del 55%, nel 2017 almeno del 70%, nel 2018 almeno dell'85% e dal 2019 sarà accantonato l'intero importo.

Tale fondo inserito nel bilancio di previsione ha la funzione di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Pertanto in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario: individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- i crediti assistiti da fidejussione,
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Individuate le categorie che possono dare luogo ad entrate di dubbia esigibilità, per ciascuna delle stesse occorre calcolare la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in competenza e residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente (2011-2014) e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente (2015).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

1) media semplice (sia rapporto fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

2) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:

- 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente;
- 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio –

rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

3) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi:

- 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente
- 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Il fondo è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate considerate, una percentuale pari al complemento a 100 delle medie determinate.

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente

Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la l'istituzione di unità organizzative specificatamente dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace come l'ingiunzione piuttosto che i ruoli), possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

In corso d'esercizio (attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), occorre adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in riferimento all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni

In occasione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, con riferimento allo stock complessivo dei residui sia di competenza dell'esercizio appena terminato sia di quelli provenienti dagli esercizi precedenti.

A tal fine si provvede:

a) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate, l'importo dei residui complessivo risultante alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario

b) a calcolare, in riferimento a ciascun entrata, la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi

c) ad applicare all'importo complessivo dei residui finali una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b)

e si ottiene il valore congruo da accantonare nel risultato di amministrazione cui occorre adeguare il fondo che risulta accantonato alla fine dell'esercizio.

Tuttavia la disposizione che prevedeva che in sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente avrebbe dovuto accantonare nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato come sopra, è stata modificata dal D.M. 20.5.2015 con il quale è stato previsto che per gli esercizi 2015/2018 la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

L'utilizzo di tale facoltà, non obbligatoria, è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

### **IMPORTANTE RICORDARE CHE FINTANTOCHE' IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' NON RISULTA ADEGUATO, NON E' POSSIBILE UTILIZZARE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 64/2013, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione (art.2, comma 6, del D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015)

### **Anticipazione di tesoreria**

Il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del TUEL, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 738, legge 208/2015)

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle stesse devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate; pertanto gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio (p.c. competenza finanziaria potenziata)

### **Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili (art. 1, commi dal 10 al 16, del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013)**

Con l'art. 1, commi da 10 a 16, del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013 è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili".

Gli enti locali che non potevano far fronte ai pagamenti dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte corrente e di parte capitale per i quali fosse stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del TUEL, potevano chiedere alla Cassa DD.PP., secondo un contratto tipo pubblicato sui siti internet del MEF e della stessa Cassa DD.PP. un'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

Gli enti che hanno aderito a tale possibilità devono provvedere alla restituzione sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni, con corresponsione della rata annuale entro il 30 settembre di ciascun anno a partire dal 2015, ed il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015 (art. 13, comma 3, del D.L. 102/2013 convertito nella legge 214/2013).

Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni (per il 2013 è pari al 3,302%; quello per il 2014 è pari al 2,447% come da comunicato stampa n. 15 del 15-1-2014 del MEF. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta Rc auto riscossa tramite modello F24.

**Con la deliberazione 33/2015, la sezione Autonomie della Corte dei conti stabilisce che le anticipazioni sblocca-debiti del DI 35/2013 negli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione devono essere sterilizzate con stanziamenti di spesa non impegnabili nel titolo riguardante il rimborso dei prestiti. Le economie di questi stanziamenti confluiscono nel risultato di amministrazione come quota accantonata. L'accantonamento deve essere ridotto annualmente in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio.**

## **PERSONALE**

### **Codice di comportamento**

Con il DPR. 62/2013 è stato approvato il regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici con cui sono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Ogni pubblica amministrazione è tenuta a definire, con procedura aperta alla partecipazione e dopo il parere obbligatorio dell'organismo indipendente di valutazione dell'ente, un proprio codice di comportamento a integrazione del codice di comportamento approvato.

Gli obblighi previsti nel codice per i dipendenti si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta a tutti i collaboratori o consulenti.

E' previsto, a carico delle amministrazioni, l'obbligo di dare la più ampia diffusione del decreto, attraverso pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet.

### **Contratti**

Con l'art. 1, commi 466/470, della legge 208/2015 viene disposto che:

- Per il triennio 2016-2018 è previsto uno stanziamento annuale di 300 milioni di euro per il rinnovo dei contratti del personale delle pubbliche amministrazioni, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico. Le suddette somme, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP, sono a carico dei bilanci dei rispettivi enti.
- Per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo Dlgs. 165/2001, è quella in godimento al 31 dicembre 2013

### **Trattamento economico**

#### 1. Trattamento ordinariamente spettante

La legge 190/2014 (legge di stabilità 2014) non ha prorogato quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 riguardo al congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale a livello del "trattamento ordinariamente spettante" per l'anno 2010.

A partire dal 2015 anche riguardo al fondo per la contrattazione decentrata non è più previsto né il tetto del 2010 né il vincolo della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio.

Occorre, tuttavia, ricordare che con l'art. 1, comma 456, della legge 147/2013 è stato disposto che partire dal 2015 le relative risorse sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto della riduzione del personale in servizio.

Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi previsti dalla legge di riforma della P.A., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente art. 1, comma 236, legge 208/2015)

L'art. 12, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a decorrere dal 31.5.2010** il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità di premio di servizio o trattamento di fine servizio o di ogni altra indennità equipollente spettante a seguito della cessazione del servizio è effettuato:

- in unica soluzione se l'importo, al lordo delle ritenute erariali, non è superiore a 90.000 euro;
- in due importi annuali se l'importo al lordo delle ritenute erariali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo viene erogato nella misura di euro 90.000 ed il secondo per la parte restante;
- in tre importi annuali se l'importo al lordo delle ritenute erariali, è superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo viene erogato nella misura di euro 90.000, il secondo nella misura di 60.000 euro e il terzo per la parte restante.

L'art. 1, comma 22, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone che a partire dal 13.8.2011 i trattamenti di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vengono rinviati di 24 mesi in caso di pensionamento di anzianità, mentre il rinvio resta di sei mesi nel caso di uscita per raggiungimento dei limiti di età o di servizio

### **DIRIGENTI**

- L'art. 9, comma 32, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a decorrere dal 31.5.2010** alla scadenza di un incarico dirigenziale, anche in dipendenza dei

processi di riorganizzazione, è possibile attribuire al dirigente un incarico con posizione economica inferiore, anche in assenza di una valutazione negativa. Non si applicano le norme che garantiscono il trattamento economico più favorevole.

- L'art. 9, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a decorrere dal 31.5.2010** ai dirigenti non sono più applicate le disposizioni normative e contrattuali che prevedevano la corresponsione a loro favore di un compenso derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.
- L'art. 5, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 abroga le norme in materia di vice dirigenza previste all'art.17 bis del Dlgs 165/2001

### **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali (art. 15 del Dlgs. 33/2013)**

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

**La pubblicazione** degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, **sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.**

**In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta.**

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e *curricula*, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

### **Cedolini paga**

Il comma 9 dell'art. 11 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 prevede la possibilità di stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze convenzioni per l'erogazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell'economia viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

L'art. 5, comma 10, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 modifica la suddetta disposizione introducendo a partire **dall' 1.10.2012** l'obbligo, e non più la facoltà, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze per il servizio di pagamento degli stipendi, o di utilizzare i parametri prezzo-qualità definiti con Decreto Ministeriale, con cui viene fissato l'elenco dei servizi connessi al predetto pagamento ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di

produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni.

I contratti aventi ad oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al suddetto decreto in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.

Ove non si ricorra alle convenzioni è previsto che gli atti e contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono fonte di responsabilità erariale.

Con una nota del 12.10.2012 il MEF, rispondendo ad una richiesta dell'ANCI, ha confermato che l'art. 5, comma, 10, del D.L.95/2012 si applica anche agli enti locali.

## **Assunzioni**

### **Programmazione triennale del fabbisogno del personale**

L'art. 91, comma 1, del Dlgs. 267/2000 dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/1999 (disabili), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

La spesa delle assunzioni previste deve essere relativa all'intero anno anche se le stesse avvengono nel corso dell'anno; ciò comporta un effetto prenotativo solo ai fini dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 senza la necessità di effettuare una prenotazione contabile. Tale procedura elimina il rischio di superare la spesa nell'anno successivo.

(delibera n. 45/2013 Corte conti Veneto; parere n. 2/2012 Corte conti Basilicata; parere n. 235/2012 Corte Conti Campania)

L'art. 35 del Dlgs. 150/09 prevede che il suddetto documento sia elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Dlgs. 165/2001, l'Ente che venga meno all'obbligo di programmazione non può procedere all'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

Gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. (art. 19, comma 8, legge 448/2001). Tale parere è ritenuto obbligatorio dalla sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (deliberazione n. 461/2015).

L'art. 16, comma 8, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni effettuati in base a disposizioni che venissero successivamente dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale sono nulle di diritto con effetto retroattivo ripristinando, pertanto, la situazione antecedente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte

Con l' art. 14, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 viene previsto che le assunzioni a tempo indeterminato effettuabili dalle pubbliche amministrazioni nei limiti previsti dalla legge, sono prioritariamente destinate al reclutamento di personale non dirigenziale munito di diploma di laurea.

### **Piano triennale di azioni positive (pari opportunità)**

L'art. 48 comma 1, del Dlgs.198/2006 prevede l'obbligo da parte degli enti di approvare il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità. Il mancato adempimento di tale disposizione determina il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo.

### **Piano della performance**

L'art. 10, comma 1, lett. a) e c) combinato con l'art. 15, comma 2, lett. b) e c) del Dlgs. 150/2009 dispone l'approvazione da parte della Giunta della programmazione triennale del piano della performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

L'art. 3, comma 1, lett. g bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone nel PEG siano unificati organicamente il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance.

Il suddetto piano deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione in apposita sezione denominata "trasparenza, valutazione e merito" (art. 11, c. 8, lett. b, Dlgs. 17 ottobre 2009, n. 150) e presentato alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato (art. 11, c. 6, Dlgs. 17 ottobre 2009, n. 150).

L'art. 6, comma 1, del Dlgs. 141/2011 dispone che le fasce di merito, cioè la suddivisione dei dirigenti e del personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni ai fini della erogazione in modo differenziato del trattamento economico accessorio collegato alle performance, viene rinviata alla entrata in vigore del nuovo contratto nazionale, salvo per la eventuale ripartizione dei risparmi di cui al DI 98/2011 convertito nella legge 111/2010 derivanti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

### **Ricognizione dotazione organica**

Gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale.

(art. 1, comma 221, legge 208/2015)

### **Procedure di assunzione**

Prima di avviare le procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato, gli enti locali, sulla base del comma 2 bis dell'art. 30 del Dlgs 165/2001 hanno l'obbligo di attivare le procedure di mobilità volontaria, privilegiando i dipendenti di altre amministrazioni che sono già in comando presso l'ente.

Gli enti sono anche tenuti, ai sensi dell'art. 34 bis del Dlgs. 165/2001, ad inviare la comunicazione relativa all'avvio delle procedure di assunzione di personale alle strutture regionali e provinciali competenti, le quali valutano l'eventuale presenza nei propri elenchi di personale da assegnare.

Soltanto in caso di esito negativo della ricerca da parte di queste strutture esse trasmetteranno la comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica, per la prosecuzione dell'istruttoria a livello nazionale (v. circ. Mininterno n. 1 del 9.3.2004).

Si può provvedere all'avvio delle procedure concorsuali decorsi due mesi dalla comunicazione e solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, assegnazione di personale collocato in disponibilità ovvero interessato ai processi di mobilità. (art. 34-bis, c. 2 e 4, Dlgs. 165/2001 e art. 7 della legge 3/2003).

**Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto (art. 34 bis, comma 5, Dlgs. 165/2001).**

La mancanza di attivazione della procedura di mobilità rende illegittimo il bando di concorso (sentenza n. 5830 del 18.8.2010 del Consiglio di Stato).

Ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. 165/2001 come modificato dal Dlgs. 150/2009 (art. 49), la competenza a disporre la mobilità dei dipendenti spetta in via esclusiva alla dirigenza.

L'Ufficio Personale Pubblica Amministrazione – Servizio Mobilità – del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Nota n. 179/03 del 15 ottobre 2003 ha chiarito che la comunicazione preventiva dell'intenzione di assumere personale a tempo indeterminato, di cui all'art. 34-*bis*, del Dlgs. n. 165/01, costituisce un obbligo da

rispettare solo per l'avvio di nuove procedure selettive di reclutamento e non invece nelle ipotesi di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati.

Va, comunque, ricordato che, sempre sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 30 del Dlgs. 165/2001, l'attivazione delle procedure di mobilità non significa accettazione automatica delle domande presentate, visto che le amministrazioni hanno una sfera di discrezionalità, da esercitare ovviamente in modo motivato, nella loro accettazione.

In tema di assunzioni l'art. 5 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede che la comunicazione delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni non dovrà più avvenire entro il giorno precedente, bensì entro 20 giorni dall'assunzione medesima.

### **Mobilità obbligatoria e volontaria**

Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.

L'amministrazione di destinazione provvede, ove sia necessario, alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento avvalendosi della Scuola nazionale dell'amministrazione-

Nell'ambito dei rapporti di lavoro, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. A tal fine **non si applica** il terzo periodo del primo comma dell'art. 2103 del codice civile (*il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive*).

Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di trasferimento, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

Le suddette disposizioni si applicano solo con il loro consenso ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti che assistono persone con handicap.

Nei casi di cui, a seguito del passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, sia necessario un trasferimento di risorse, è istituita una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle

risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale.

Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con tali disposizioni.

(art. 4, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

### **Collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici**

L'art. 16 della legge 183/2012 dispone, a partire dal 1.1.2012, l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di verificare annualmente l'eventuale presenza di situazioni che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.

Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla suddetta ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

La mancata attivazione delle citate procedure da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

Qualora il dirigente responsabile accerti situazioni di esubero deve darne immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica nonché dare un'informativa preventiva alle organizzazioni sindacali.

Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione, l'amministrazione può proceder alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro nei confronti dei dipendenti con 40 anni di anzianità contributiva, oppure, in alternativa, verificare la possibilità di ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione.

Qualora non fosse possibile la ricollocazione all'interno dell'ente, l'amministrazione può attivare la mobilità forzata presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 o anche al di fuori del territorio regionale secondo i criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

Gli elenchi del personale in mobilità sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti (art. 5, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Trascorsi novanta giorni dalla predetta comunicazione l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità, riconoscendo un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi, trascorsi i quali scatterà il licenziamento.

I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Il comma 1, dell'art. 5 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 prevede che nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine della durata del periodo di disponibilità (24 mesi), il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni, istanza di ricollocazione, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine della durata del periodo di disponibilità.

Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità pari all'80% dello stipendio e indennità integrativa speciale, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria.

L'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti in tale elenco possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche, il termine dei 24 mesi di disponibilità resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.

### **Validità graduatorie**

L'art. 3, comma 87, della legge 244/2007 dispone che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le P.A. rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 1.9.2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016 (art. 4, comma 4, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

L'art. 14, comma 4 bis, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 prevede che fino al 2014 le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione.

Da sottolineare, comunque, che lo scorrimento delle graduatorie non è obbligatorio ma solo facoltativo (T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II – Sentenza 11 febbraio 2010, n. 542).

Il Consiglio di Stato, sezioni III e V, in sede giurisdizionale, con sentenze rispettivamente n. 3272, depositata l'1-7-2015 e n. 3724 depositata il 28-7-2015, afferma che la P.A. non è obbligata allo scorrimento delle graduatorie ancora valide

### **Progressioni verticali**

Sono considerate nuove assunzioni esclusivamente le progressioni da un'area funzionale ad un'altra, e non si estende alla mobilità verticale che si verifica all'interno della medesima area, che non determina l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ma esclusivamente la modifica dell'inquadramento contrattuale e delle prestazioni esigibili nell'ambito di un preesistente rapporto di pubblico impiego. (par. 231/2009 sez. reg. le di controllo Corte dei conti Lombardia)

L'art. 24 del Dlgs. 150/2009 prevede che a decorrere dal 1.1.2010 le progressioni verticali possono essere effettuate esclusivamente attraverso concorso pubblico con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno.

Con il par. n. 444/2010 la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria sostiene che la riserva del 50% non si applica all'insieme dei posti vacanti da ricoprire, ma solo a ciascun singolo bando se i profili professionali sono diversi.

Secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 90/2012) il 50% dei posti riservati all'esterno nella copertura dei posti vacanti deve essere garantito a livello di singolo profilo professionale e non di programmazione complessiva.

Il Consiglio di Stato, sez. V, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 4139, depositata il 7-9-2015, richiamando le pronunce della Corte costituzionale al riguardo, afferma che le progressioni verticali devono essere effettuata tramite concorso.

### **Progressioni orizzontali**

Le progressioni orizzontali non costituiscono avanzamento di categoria ma progressione economica interna alla categoria di appartenenza, tuttavia nel triennio 2011/2013 hanno effetto solo giuridico (parere n. 69/2011 Corte conti Lombardia).

### **Limiti spesa complessiva di personale**

Il comma 7 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 riscrive l'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 prevedendo che, **con decorrenza 31.5.2010**:

- gli enti soggetti al patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) devono assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni rivolte:
  - a) alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile
  - b) alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
  - c) al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio **2011/2013** (art. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

I suddetti limiti non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni suddette deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno (art. 3, comma 10 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011 (art. 11, comma 4 ter, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4 quater, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014).

- Per gli enti fino a 1.000 abitanti restano in vigore le disposizioni previste dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 come modificate dall'art. 4 ter, comma 11, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012, in base alle quali le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 (art. 1, comma 762, legge 208/2015)

In caso di mancato rispetto dei suddetti limiti di spesa è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

La Corte dei conti del Veneto, con la deliberazione 139/2013, ha ritenuto che se la violazione del tetto di spesa è conseguente a scelte non discrezionali un ente non può ritenersi inadempiente, e quindi ricevere sanzioni in quanto le norme sul contenimento della spesa di personale non possono comprimere diritti infungibili e funzioni fondamentali.

**Per tutti gli enti** le voci da considerare ai fini del rispetto del limite di spesa sono sostanzialmente quelle indicate dalla circolare n. 9/2006 integrate da quelle previste dal comma 1 dell'art. 76 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, ora sostituite dall'art. 1, comma 557 bis, della legge 296/2006 introdotto dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, quali:

- i rapporti di collaborazione continuata e continuativa;
- la somministrazione di lavoro;
- il personale di cui all'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

Sono escluse, inoltre, a seguito della deliberazione n. 16/2009 della Corte dei conti sezione autonomie:

- gli incentivi per la progettazione interna
- i diritti di rogito spettanti ai segretari comunali
- gli incentivi per il recupero dell'ICI

In linea con la suddetta deliberazione la sezione regionale di controllo della corte dei conti per la Lombardia (parere n.1046/2010) sostiene che non sono da considerarsi spese di personale i corrispettivi per l'espletamento delle pratiche di condono edilizio e, quindi, tutte quelle alimentate dall'esterno (dall'U.E. e da soggetti privati) in quanto prive di impatto negativo sul bilancio.

Non vi rientrano anche le prestazioni lavorative richieste a seguito di erogazione di contributi (parere n. 882/2010 Corte Conti Lombardia)

La Corte dei conti Lombardia, con parere n. 1061/2010 sostiene che il mancato rispetto di questi vincoli può generare responsabilità amministrativa-erariale.

Con il parere n. 513 del 16 agosto 2012 la Corte dei conti del Veneto ritiene che lo sfioramento rispetto al limite consentito comporta:

- il divieto di assunzioni operante solo nell'anno successivo a quello della violazione
- l'impossibilità di incrementare il trattamento accessorio complessivo del personale dell'ente ivi comprese le risorse previste dall'articolo 15, lettera k), del C.c.n.l. del comparto regioni ed enti locali del 1° aprile 1999. Da ciò la conseguenza che dette risorse non potranno superare l'ammontare, in termini assoluti, relativo all'anno precedente a quello nel quale si è verificata la mancata riduzione della spesa del personale

### **Limiti stipula contratti di lavoro flessibile**

A partire dal 2014 le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L.296/2006 *ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009* (art.11, comma 4

bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014) – parere Corte Conti sez. Autonomie n.2/2015.

Per la sezione dell'Emilia Romagna, con il parere n. 130 del 16 settembre 2015, le assunzioni stagionali dei vigili finanziate con i proventi del Codice della Strada non rientrano nei suddetti limiti.

Riguardo al problema relativo all'inclusione degli oneri per le assunzioni a tempo determinato dei dirigenti assunti dai Comuni in base all'articolo 110, comma 1, del Dlgs 267/2000 nella spesa per le assunzioni flessibili ai fini del rispetto del suddetto tetto esistono pareri contrastanti tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

La sezione Autonomie della Corte dei Conti, che inizialmente con la deliberazione n. 12/2012, aveva affermato che le citate assunzioni non andavano comprese nel tetto in quanto il legislatore stabiliva uno specifico limite numerico, successivamente, con la delibera 13/2015. Ha capovolto la precedente interpretazione. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, con il parere 406 del 10 novembre 2015, ritiene che tali assunzioni non siano da considerare mentre la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia, nei pareri n. 219 e 223 del 13 novembre 2015 afferma il contrario con richiamo ai pareri delle sezioni di controllo del Lazio 221/2014e della Toscana 447/2015.

Sono esclusi dal limite dei 36 mesi i contratti di lavoro a tempo determinato riguardanti il personale educativo e scolastico degli asili nidi e delle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai Comuni nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni (art. 4, comma 11, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

Fermo restando il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, le province possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato al 31.12.2015 (termine attualmente fissato al 31.12.2014). La proroga potrà essere disposta per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale (art. 1, comma 6, D.L. 192/2014

Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 i vincoli assunzionali in materia di lavoro flessibile, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza (art. 11, comma 4 ter, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

### **Provvedimenti per la città dell'Aquila e dei comuni del cratere**

Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato (art. 1, comma 432, legge 208/2015

### **Categorie protette**

Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la

legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà. (art.7, comma 6, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013).

Per le categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge, si applica l'articolo 5, commi 4- *quater* (il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine), 4-*sexies* (il diritto di precedenza di cui ai commi 4 *quater* e 4 *quinquies* può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro), del Dlgs.368/2001, nei limiti della quota d'obbligo (art. 7, comma 6, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui sopra (art. 7, comma 7, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

### **Limiti alle assunzioni**

Gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle rispettive percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge 190/2014 e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità (art. 1, comma 424, legge 190/2014).

Gli enti locali sottoposti al patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Per il 2016 resta ferma la possibilità per gli enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nel limite del 100% per cento, in quanto l'abrogazione è prevista per gli anni 2017 e 2018 (art. 1, comma 228, legge 208/2015).

Viene confermato il disposto dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 in base al quale "esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario"

Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui

all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della legge 56/2014. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle (art. 1, comma 424, della legge 190/2014).

Per i Comuni fino a 1.000 abitanti continua ad essere consentito il turn over nella misura del 100% (art.1. comma 762, legge 208/2015). La sezione autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 52 dell'11.11.2010, ha chiarito in modo definitivo che il riferimento all'anno precedente deve essere inteso come arco temporale che ha inizio dal 2008, e all'interno del quale possono essere calcolate le complessive cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto, ovviamente, del limite della spesa complessiva permessa.

Per gli enti nati dalla fusione la spesa massima per il personale è quella complessiva dei comuni sostenuta nell'anno precedente la fusione (Corte dei conti della Lombardia – delibera n. 485/2015)

E' fatta salva la possibilità di indire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di educatori ed insegnanti per gli asili nido e per le scuole dell'infanzia gestite direttamente dai Comuni, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie delle Province, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni (art. 4, comma 2 bis, del D.L. 78/2015).

Il mancato rispetto per il 2015 dei tempi medi di pagamento, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, non comporta l'applicazione del blocco delle assunzioni a qualsiasi titolo (art. 1, comma 760, legge 208/2015).

Le Regioni riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito del riordino di funzioni disciplinato dalla legge 56/2014.

Solo il personale così non individuato o ricollocato alla data del 31 ottobre 2015 è trasferito ai Comuni, con le modalità che saranno definite dall'emanando decreto sui criteri per la mobilità, nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, garantendo il rispetto del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio.

Nelle more dell'emanazione del decreto, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire.

E' possibile anche per gli enti che non hanno capacità assunzionale riguardo ai limiti di spesa e di assunzioni, assumere i dipendenti provinciali della polizia locale, purché siano previsti nella programmazione del fabbisogno e siano in grado di garantire la sostenibilità di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità.

Fino al completo assorbimento del personale degli enti di area vasta, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente al 15.8.2015, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili (art. 5, commi 3, 4, 5 e 6, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015)

A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente (art. 1, comma 229, legge 208/2015)

A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015).

Sulla base delle indicazioni della circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica e degli Affari Regionali e della deliberazione 26/2015 della sezione Autonomie della Corte dei Conti, queste risorse possono essere utilizzate per effettuare assunzioni con procedure ordinarie, quindi senza doversi limitare a quelle del personale in sovrannumero degli enti di area vasta.

E' abrogato il divieto di assumere personale per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti (art. 3, comma 5, del D.L.90/2014 convertito nella legge 114/2014). Secondo la Sezione autonomia della corte dei conti – parere 27/2015 - esiste ancora l'obbligo nonostante l'abrogazione dell'articolo 76, comma 7 del DL 112/2008 avvenuta con il DL. 90/2014, di fare riferimento all'incidenza media 2011/2013).

Nessuna possibilità di assunzione per altre figure cosiddette «infungibili» (deliberazione n. 317/2015 Corte conti Lombardia)

Appare interdetta la possibilità di procedere a mobilità volontaria di personale non proveniente da enti di area vasta, almeno sino a quando tale ricollocazione non sia integralmente conclusa.

Non è possibile procedere a interscambi di personale con enti di area vasta , mentre è possibile con personale di enti diversi da quelli di area vasta.

Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni suddette deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno (art. 3, comma 10 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014).

Per le amministrazioni obbligate alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita. gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015 (art. 1, comma 234, legge 208/2015)

Secondo la Corte dei conti Lombardia (par. n. 154/2012) “la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è assimilabile a nuova assunzione, nel caso in cui i dipendenti siano stati assunti originariamente a tempo pieno e abbiano successivamente fruito di una riduzione dell'orario di lavoro”

Non sono, altresì, da considerarsi nuove assunzioni le progressioni verticali (sentenza n. 647/2011 del TAR Sicilia secondo il quale le stesse costituiscono una mera modificazione del rapporto di lavoro). Tale sentenza supera il parere n. 3556/005 della Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato per la quale, invece, le progressioni verticali sono nuove assunzioni.

In ogni caso non rientrano nei suddetti limiti le assunzioni per mobilità purché avvengano fra enti sottoposti allo stesso regime di limitazione (v. art. 1, c. 47, legge 311/2004 e nota n. 46078/2010 della Funzione Pubblica e Del. n. 59/2010 sezioni riunite Corte dei conti).

Ai fini del calcolo delle cessazioni si intendono quelle derivanti da estinzioni del rapporto di lavoro riferentesi al personale a tempo indeterminato **con esclusione delle mobilità** come precisato in via definitiva con Del. n. 21/2009 dalla sezione autonomie della Corte dei conti  
Con l'art. 14, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 viene precisato che le mobilità in uscita nonché le unità dichiarate in esubero poste in quiescenza non costituiscono cessazioni.

L'art. 16, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 dispone che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province, è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato

### **Incarichi dirigenti a contratto**

Con l'art. 11, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 l'art. 110, comma 1, del Dlgs. 267/2000 viene così sostituito:

Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Sono abrogati i precedenti limiti per il numero complessivo degli incarichi (art. 1, comma 2, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

E l'art. 110, comma 5, del Dlgs. 267/2000 viene così sostituito:

Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Relativamente ai soggetti destinati, ai sensi dell'art. 90 del Dlgs. 267/2000, agli uffici di staff del Sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, viene stabilito il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale (art. 11, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Il rispetto delle suddette prescrizioni deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale (art. 3, comma 10 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

L'art. 2 del Dlgs. 141/2011 modifica l'art. 19, comma 6, del Dlgs. 150/2009 disponendo che le fasce di merito non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.

Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (art. 2, comma 8 bis, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013 )

### **Licenziamenti**

Il Jobs act non è applicabile al pubblico impiego.

Sarà il disegno di legge Madia ad occuparsi della disciplina in merito.

Attualmente per i licenziamenti disciplinari nel pubblico si applica la procedura del Dlgs 165 del 2001, modificato dalla legge Brunetta (Dlgs 150/2009) con l'introduzione dell'art. 55 quater che li prevede in caso di scarso rendimento.

### **Apprendistato**

Il Dlgs. 14-9-2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato" (G. U. n. 236 del 10-10-2011) apre agli enti pubblici e, quindi, anche agli enti locali, la possibilità di ricorrere all'apprendistato.

La regolamentazione di tale possibilità è, però, demandata ad un apposito DPCM da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

### **Distacchi di personale per piccoli comuni**

I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i Consorzi fra enti locali che gestiscono servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le Unioni di comuni possono servirsi di personale dipendente a tempo pieno da altri enti locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza. (art. 1, comma 557, della legge 311/2004)

Secondo la suddetta disposizione l'utilizzo potrebbe avvenire mediante rapporti di lavoro a carattere subordinato anche in deroga al principio secondo il quale tale ultima ipotesi sarebbe possibile soltanto per dipendenti in part-time per una frazione non superiore al 50%.

In merito il Consiglio di Stato, con il parere della Sezione I del 25.5.2005, n. 2141/2005, ha però precisato che il comma 557 è applicabile esclusivamente se il secondo rapporto di lavoro del dipendente interessato sia a tempo parziale, nel rispetto dell'art. 4 del CCNL 14.9.2000, ed inoltre occorre che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato non superi la durata massima consentita, comprensiva del lavoro straordinario (in media 48 ore settimanali). Il Consiglio di Stato ritiene, peraltro, necessaria anche una convenzione fra i due enti.

Con riferimento ai chiarimenti espressi dal Consiglio di Stato, con la circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, il Ministero dell'Interno è intervenuto in merito specificando che il principio da seguire nella definizione dell'ulteriore attività lavorativa, è quello della prevalenza del rapporto di lavoro originario, in modo che le "prestazioni lavorative non creino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza".

Dovranno essere, quindi, stipulate apposite convenzioni tra gli enti interessati in cui siano definiti i tempi e i modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro e precisato il rispetto delle seguenti regole:

- a) l'orario di lavoro non potrà superare la durata massima consentita per legge, per cui il secondo rapporto di lavoro dovrà essere per forza di cose a tempo parziale;
- b) il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà tener conto del doppio impegno lavorativo;
- c) le ferie annuali dovranno essere fruito nello stesso periodo o negli stessi periodi, fermo restando il limite di due settimane consecutive.

La circolare precisa, infine, che ai lavoratori che prestano servizio in due enti, è preclusa la possibilità di svolgere attività professionale essendo la stessa consentita soltanto ai dipendenti a tempo parziale ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 14 settembre 2000.

### **Utilizzo temporaneo di personale di altre amministrazioni**

In base all'art. 13, comma 2 della legge 183/2010 (collegato lavoro) le amministrazioni pubbliche, per motivate esigenze organizzative da prevedere nel programma del fabbisogno di personale, possono utilizzare personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale sono adottati con l'assenso dell'interessato (art. 1, comma 413, della legge 228/2012)

### **Personale Consorzi di comuni**

Si applica l'art. 1, comma 562, della legge 296/2007 (v. *parere* 25.7.2007, n. 15 del Dipartimento della Funzione pubblica, UPPA,)

### **Contratti di lavoro flessibile**

In base all'art. 36 del Dlgs. 165/2001 per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali, anche riferibili all'ordinaria attività, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei contratti di lavoro flessibile che dovranno avvenire sempre mediante forme di reclutamento nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

Le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili sono:

1. contratti di lavoro a tempo determinato,
2. contratti di formazione e lavoro
3. contratti di somministrazione
4. lavoro accessorio

Si sottolinea l'impossibilità di utilizzare i contratti di somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

La violazione delle suddette disposizioni non comporta la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma resta in capo al lavoratore interessato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Il pagamento degli emolumenti ai lavoratori indebitamente assunti con forme flessibili, si trasforma in danno, che le amministrazioni avranno l'obbligo di recuperare nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Nei confronti dei dirigenti, inoltre, potranno scattare anche le misure previste dall'art. 21 del Dlgs. 165/2001 che comportano la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico e tali violazioni saranno tenute in considerazione in sede di valutazione dei risultati conseguiti.

Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive in coerenza con l'articolo 36 del Dlgs.165/2001 e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2015 relativamente ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 21.3.2014, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-bis, del Dlgs. 368/2001, e successive modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità, del servizio e nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali (art. 4, comma 4 bis, del D.L. 54/2013 convertito nella legge 85/2013 come modificato dall'art. 1, comma 2-quater, D.L. 34/2014, convertito dalla legge 78/2014).

Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

- a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40% di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
- b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

Con DPCM sono dettati modalità e criteri applicativi (art. 1, comma 401, della legge 228/2012)

A decorrere dal 1.9.2014 e fino al 31 dicembre 2018, (art. 1, comma 426, della legge 190/2014), le amministrazioni pubbliche possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato riservate per il 50% delle possibilità di assunzione:

- a) a coloro che erano in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che abbiano conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge 296/2006
- b) ai soggetti indicati dall'articolo 3, comma 90, della legge 244/2007 e, cioè, chi abbia maturato i requisiti di anzianità di servizio previsti dalla legge 296/2009 alla data del 28 settembre 2007
- c) a coloro che, alla data di entrata in vigore del D.L. abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando
- d) ai fini della ricollocazione del personale delle Province (art. 1, comma 426, della legge 190/2014)

Sono esclusi i dirigenti assunti a tempo determinato e per gli addetti agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando (art. 4, comma 6, D.L.101/2013 convertito nella legge 125/2013 come modificato dall'art.1 comma 426, della legge 190/2014).

Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, sempre in misura non superiore al 50%. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse (art. 4, comma 6, D.L.101/2013 convertito nella legge 125/2013).

Per risorse disponibili si intende il rispetto del tetto della spesa complessiva ed il limite delle assunzioni.

Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1 bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006*), a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale suddetto e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato di

cui al periodo precedente fino a conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (art. 4, comma 6 quater, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013).

Gli enti che intendono avvalersi della possibilità di stabilizzare i precari devono obbligatoriamente comunicare i dati relativi ai contratti a termine in essere al Dipartimento della Funzione pubblica che effettua un monitoraggio in tal senso a partire dal 30 settembre, ed attenersi ai criteri definiti da un apposito DPCM. (art. 4, commi 4 e 10, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013).

Gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano quanto sopra nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4, comma 10, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013).

E' pure possibile adottare bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate (art. 4, comma 7, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013).

Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, le Regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica (art. 4, comma 8, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013 )

Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale (art. 1, comma 9, D.L. 210/2015).

Alle province e alle città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014 (art. 1, comma 9, D.L. 210/2015)

Con l'art. 1, comma 32, della legge 92/2012 viene cancellato l'elenco analitico delle prestazioni di natura accessoria definito dall'art.70 del Dlgs. 276/2003 confermando che "il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno".

Le disposizioni previste dal Dlgs. 2001/368 (disciplina del contratto a tempo determinato) si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di indicare la causale (ad es. si potranno effettuare assunzioni per assumere vigili in estate ma non per gli uffici amministrativi), la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e viene disposto il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Per prevenire fenomeni di precariato le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. Sono consentite le assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, ferma restando la salvaguardia della posizione in graduatoria dei vincitori e degli idonei per le

assunzioni a tempo indeterminato (art. 4, comma 1, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione delle suddette disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono soggetti alla responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, nonché l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato (art. 4, comma 1, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013). Ne deriva, come già accadeva in passato, che i contratti a termine stipulati in violazione della legge danno luogo al diritto del lavoratore ad ottenere un risarcimento del danno ma non all'assunzione.

Il lavoro accessorio è stato introdotto tra le forme di lavoro flessibile per gli enti locali dall'art. 17, comma 26, del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 con il pagamento tramite "buoni di lavoro" (voucher) (cioè attività lavorative di natura meramente occasionale e accessorie, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro con la sola finalità di assicurare minime tutele previdenziali e assicurative per contrastare forme di lavoro nero o irregolare).

L'art. 17, comma 26, del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 abroga il divieto dell'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali di natura flessibile per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

La stessa norma prevede, però, al fine di evitare abusi nell'utilizzo di lavoro flessibile, che entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva ministeriale, gli enti redigano un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non potrà essere erogata la retribuzione di risultato.

Nell'ambito del suddetto rapporto informativo dovranno pure essere comunicate le informazioni riguardanti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili come già previsto dall'art. 49, comma 4, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008

Viene, poi, stabilito che nei confronti del personale assunto mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, è riconosciuto:

- a) a favore del soggetto che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi con uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, il diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine;
- b) a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali il diritto di precedenza in occasione di nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;

Il diritto di precedenza può essere esercitato soltanto con il consenso del lavoratore interessato da esercitarsi entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

### **Assunzioni lavoratori socialmente utili**

Con il parere 22.6.2007, n. 17 il Dipartimento della Funzione pubblica afferma che i Lsu non stabilizzati continuano ad essere utilizzati per tutto il periodo previsto nella convenzione che li riguarda.

L'art. 1, comma 210, della legge 147/2013 dispone che dalla data di entrata in vigore della legge è vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di nullità delle medesime.

L'art. 1, commi 211 e 212 della legge 147/2013 stabilisce che ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, è riconosciuto un contributo di euro 9.296,22 per ciascun assunto per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, anche con contratto di lavoro a tempo parziale.

### **Assenza per malattia**

L'art. 71 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 prevede che per i periodi di malattia, di qualunque durata essi siano, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”.

Sono escluse le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita.

L'art. 17, comma 23, del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 abroga il comma 5 dell'art. 71, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 con il quale si stabiliva che le assenze dal servizio dei dipendenti non erano equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, con la precisazione che gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 78/2009 (**disposizione prevista anche dall'art. 5 del contratto di lavoro 2008/2009**).

La nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato nonché, in quanto compatibile, anche ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale.

I risparmi conseguenti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio con la precisazione che gli stessi “non possono essere utilizzati per incrementare i fondi destinati alla contrattazione collettiva”.

Con circolare n. 7/2008 il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito le modalità di calcolo dei dieci giorni.

Se l'assenza si protrae, anche con diversi e successivi certificati, senza il rientro in servizio del dipendente, si deve considerare un'unica malattia e, quindi, le ritenute si operano solo sui dieci giorni. Se, invece, il dipendente rientra in servizio anche per un solo giorno, si è in presenza di una nuova malattia con la conseguenza che le ritenute devono essere operate nuovamente per i primi dieci giorni di ogni periodo di malattia.

Qualora la malattia si protragga per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza deve essere giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da “struttura sanitaria pubblica” o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale (come modificato dall'art. 17, comma 23, del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009). Conseguentemente le Amministrazioni non potranno considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.

### **Le decurtazioni per i primi dieci giorni di malattia non producono effetti sui contributi che continuano ad essere calcolati sull'intera retribuzione.**

Viene previsto con l'art. 16, commi 9 e 10, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011, che il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti sia effettuato valutando la condotta

complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita sempre nell'ottica di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo deve, in ogni caso, avvenire sin dal primo giorno quando la malattia segue o precede immediatamente una giornata o un periodo non lavorativo (il riferimento va al venerdì ed al lunedì, ai giorni immediatamente precedenti o seguenti le ferie, ai giorni in cui si può fare ponte).

Le fasce di reperibilità, cioè le ore nelle quali i dipendenti assenti per malattia devono necessariamente essere presenti nel proprio domicilio per le eventuali visite di controllo, ed il regime di esenzioni dalla reperibilità sono stabilite dalla circolare n. 10/2011 del Dipartimento della Funzione pubblica.

L'eventuale assenza per qualsiasi motivo, che deve essere a richiesta documentato, dal proprio domicilio durante tali ore deve essere preventivamente comunicata all'ente.

Qualora l'assenza per malattia derivi dalla necessità di effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, la stessa è giustificata con la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privata che ha svolto la visita o la prestazione.

Riguardo alla copertura degli oneri per gli accertamenti medico-legali, l'art. 17, comma 5, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che per tali spese viene prelevato dal "Fondo sanità" per gli anni 2011 e 2012 un importo di 70 milioni da destinare alle amministrazioni diverse da quelle statali ed ulteriori 70 milioni dal 2013 (quindi permanente) da ripartirsi tra le varie amministrazioni pubbliche.

A decorrere dall'anno 2014 è previsto che la quota delle risorse da attribuire alle Regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le Regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Le risorse attribuite alle Regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse (art. 1, comma 339, legge 147/2013)

### **Assenze per permessi**

L'art. 71, comma 4, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 dispone che i permessi fino ad ora fruibili sia a ore che a giorni, debbano essere fruiti solo a ore.

Tali permessi si riferiscono in particolare a quelli ex legge 104/92 Tali permessi si riferiscono in particolare a quelli ex legge 104/92, ora ridisciplinati dall'art. 24 della legge 183/2010 per i dipendenti gravemente disabili o l'assistenza a congiunti gravemente disabili che prevedevano la fruizione alternativa a ore (18) o a giorni (3) nel corso di un mese.

La disciplina in esame, a mente dell'ultimo comma del suddetto art. 71, non può essere derogata dai contratti collettivi.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 183/2010 (collegato lavoro) il Governo ha emanato il Dlgs. n.119 del 18 luglio 2011 in ordine al riordino della normativa vigente in materia di congedi aspettative e permessi.

Si ricorda, infine, che il "collegato lavoro" ha introdotto l'obbligo della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi ai permessi fruiti dai dipendenti pubblici ex legge n. 104/1992.

### **Personale part-time**

L'art. 73 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 abroga l'obbligo da parte della amministrazioni di concedere il part-time ai dipendenti che ne facciano richiesta, trasformandolo in facoltà, tenendo presente che ai fini dell'eventuale diniego non sarà più necessario la presenza di un grave pregiudizio ma solo un pregiudizio ordinario.

Tale norma non è applicabile alla richiesta di passare da part-time a tempo pieno entro un biennio dalla trasformazione come previsto dall'articolo 4, comma 14, del Ccnl 14/09/2000, purchè siano rispettati i limiti di spesa.

Viene, poi, modificata la norma secondo la quale i risparmi dalla trasformazione da tempo pieno a part-time erano destinati per il 30% ad economie di bilancio, per il 50% a favorire le procedure di mobilità e per il 20% ad incrementare il fondo delle risorse decentrate.

L'art. 73 prevede ora che il 70% e non più il 50% sia destinato a favorire i processi di mobilità e, quindi, escludendo la possibilità di utilizzare parte di queste risorse per la contrattazione decentrata.

L'art. 16 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede la possibilità, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (19.5.2011), nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Per il personale assunto con contratto di lavoro a part-time la trasformazione del rapporto a tempo pieno potrà avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno dovrà essere data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a part-time che ne abbiano fatto richiesta. (art. 3, comma 101, della legge 244/2007)

### **Aspettativa**

L'art. 18 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede la possibilità da parte dei dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. In tale periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del Dlgs 165/2001

### **Trasparenza sulle retribuzioni**

Ai sensi dell'art. 21 della legge 69/2009 gli enti locali sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici o unità organizzativa di livello dirigenziale.

Riguardo al significato da attribuire al concetto di "tassi di assenza e di maggiore presenza", si può fare riferimento a quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica con Circolare n. 3/2009, secondo la quale il tasso di assenza va calcolato con riferimento al rapporto tra i giorni di assenza (a qualunque titolo) e i giorni lavorativi per ciascuna mensilità; viceversa il tasso di presenza si calcolerà con riferimento al rapporto tra i giorni di presenza e i giorni lavorativi per ciascuna mensilità.

Con parere del 16.7.2009 il Garante sulla privacy precisa che su internet vanno pubblicate tutte le retribuzioni, ma solo quelle relative al contratto di lavoro e non altre.

### **Tetto alle retribuzioni**

A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione **è fissato in euro 240.000 annui** al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

E' soggetto al suddetto limite chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, compresi i compensi per prestazioni occasionali, intercorrenti con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001. A tale limite sono soggetti anche gli organi di

amministrazione, direzione e controllo degli enti territoriali. Ai fini di tale limite sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni. (art. 13, comma 1, D.L. 66/2014)

### **Risoluzione del rapporto di lavoro**

L'art. 33 del D.L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006 abroga i periodi dal secondo al quinto dell'art. 16, comma 1, del Dlgs. 503/2004 che prevedevano il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

I dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2002 nei confronti dei quali alla data dell'entrata in vigore del suddetto decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta.

Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001 e successive modificazioni, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24, commi 10 e 12, del D.L. 201/2011, convertito dalla L.214/2011, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24 (art. 1, comma 5, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

L'art. 16, comma 11, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 prevede che per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per chi ha 40 anni di contributi, per l'esercizio della facoltà riconosciuta in merito dal suddetto art. 17, comma 35-novies, non servono motivazioni ulteriori qualora l'ente abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna.

Con il comma 6 dell'art. 2 del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013 si dispone l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di procedere al licenziamento dei lavoratori in esubero in possesso dei requisiti per la pensione.

### **Passaggi di carriera**

Sono abrogate le disposizioni in base alle quali, nei casi di passaggio di carriera al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione era attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione. Ora si prevede che ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. I relativi trattamenti giuridici ed economici vengono adeguati a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, (art.1, commi 458 e 459, legge 147/2013)

### **Incedibilità del trattamento di fine servizio**

L'art. 2, comma 42, del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 dispone che fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati non possono essere ceduti

### **Pignorabilità degli stipendi**

L'art. 3, comma 5, lett. a) del D.L.16/2012 convertito nella legge 44/2012 Il comma 5, lett. a) e b), dispone che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al

rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi da 2.501 a 5.000 euro.

Resta ferma la pignorabilità secondo le regole ordinarie (un quinto) per le somme superiori ai 5.000 euro

### **Contrattazione integrativa**

I commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 67 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 dispongono l'obbligo da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001 di trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei conti, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, sulla base di un'apposita scheda predisposta dallo stesso Ministero.

In caso di accertamento di violazione dei limiti di spesa previsti, la Corte dei conti propone interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente e, contemporaneamente, scatta la responsabilità erariale, nonché l'immediata sospensione delle clausole contrattuali da cui derivi la violazione stessa, con l'obbligo di recupero delle risorse nell'ambito della sessione negoziale successiva.

Gli enti, inoltre, hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica (v. allegati alla circolare 25 del 19.7.2012; gli schemi **debbono essere seguiti obbligatoriamente**). Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1. Gli enti sono, inoltre, tenuti a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con allegata relazione tecnica ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri. I predetti testi contrattuali sono anche trasmessi al CNEL. (art. 40 bis, comma 5, del Dlgs. 165/2001 come modificato dal Dlgs. 150/2009).

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporta la sospensione per l'ente inadempiente dei trasferimenti erariali ed il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. (art. 40, comma 7, del Dlgs. 165/2001 come modificato dal Dlgs. 150/2009).

Ai sensi dell'art. 40, bis, comma 1, del Dlgs. 165/2001, come riscritto dall'art. 55 del Dlgs. 150/2009, l'organo di revisione è tenuto al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (ciò è sottolineato anche dalla Corte dei conti. Sezione riunita con delibera n. 41/Contr/Q.comp/09 del 21.12.2009, attesa l'impossibilità da parte della magistratura contabile di controllare tutti i contratti integrativi)

Qualora i controlli evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto (art. 40, comma 3-quinquies, Dlgs. 165/2001 come modificato dall'art. 55 del Dlgs. 150/2009) e scatta l'obbligo di recupero delle risorse nell'ambito della sessione negoziale successiva.

E' utile, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 11.4.2008, l'incremento del fondo per le risorse destinate ai contratti integrativi decentrati è vincolato al rispetto del patto di stabilità ed al rispetto del principio della riduzione delle spese di personale.

### **Sanatoria contratti integrativi**

Gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione decentrata, con i risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate con la ricognizione dotazione organica dei dirigenti, nonché dei risparmi conseguiti con la non utilizzazione delle risorse destinabili a nuove assunzioni di personale, purché tali risparmi siano certificati dall'organo di revisione (art. 1, comma 226, legge 208/2015)

### **Valutazione dei dirigenti**

Nelle more dei rinnovi contrattuali le amministrazioni valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;

b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.

La misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10% della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30% rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del Dlgs 150/2009. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

(art. 5, commi 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11 quinquies del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

### **Incompatibilità, cumuli di impieghi e incarichi**

L'art. 47 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 prevede la possibilità da parte del Dipartimento della funzione pubblica di effettuare verifiche su attività lavorative svolte dai pubblici dipendenti senza autorizzazione, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica il quale, a sua volta, potrà stipulare convenzioni con i servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi anche della Guardia di finanza.

### **Attività di utilità sociale**

Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del Dlgs. 165/2001 possono utilizzare i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro

nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità per attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza (art. 1, comma 306, legge 208/2015)

### **Assegnazione temporanea di personale**

L'art. 23 bis, comma 7, Dlgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.L. 7/2005, convertito nella legge 43/2005, dispone che sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs. 265/2001, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

L'art. 23 bis, comma 1, Dlgs. 165/2001 prevede che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale

### **Distacchi sindacali (art. 7 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)**

A decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale (comma 1)

Per ciascuna associazione sindacale, la rideterminazione dei suddetti distacchi è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco (comma 2)

Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei precedenti commi tra le associazioni sindacali. In tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali (comma 3)

### **Lavoro straordinario**

Le P.A. non potranno erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. (art. 3, comma 83, della legge 244/2007)

In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, il Comune potrà adibire i propri dipendenti a lavoro straordinario anche al di là del limite contrattuale delle 180 ore e legale delle 250 ore, ma col rispetto dell'obbligo di comunicazione e della disciplina in materia di riposo giornaliero, pause e lavoro notturno.

Da tenere comunque presente che il tetto medio delle 48 ore settimanali calcolate nel corso di un quadrimestre è assolutamente invalicabile.

(Nota Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 27/09/2006, n. prot. 25/I/0004137)

Ai dipendenti che ogni ente locale individua come addetti al supporto degli organi politici, cioè al personale degli "uffici di staff", nonché agli autisti e agli addetti all'assistenza alle riunioni dei Consigli, Giunta e commissioni, non si applicano i limiti per la durata massima dell'orario di lavoro. (Circolare 3.3.2005, n. 8 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

I commissari delegati di cui al D.L.74/2012 convertito dalla legge 122/2012, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2015, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili (art. 1, comma 544, della legge 190/2014)

### **Personale dell'avvocatura interna**

A decorrere dal 2014 e fino al 24.6.2014 gli onorari spettanti agli avvocati delle pubbliche amministrazioni a seguito di sentenze favorevoli, sono corrisposti nella misura del 75%. (art. 1, comma 457, legge 147/2013)

Con decorrenza 25.6.2014 con l'art. 9 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 viene prevista la seguente nuova disciplina.

I compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo valevole per tutti i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, il cui parametro massimo di riferimento è individuato nel trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione (comma 1) e non possono, comunque, essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma superiore al suo trattamento economico complessivo (comma 7)

I regolamenti degli enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di loro spettanza in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.(comma 5)

I compensi spettano solo in caso di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti e sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione (comma 3)

In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche depositate dal 26.6.2014, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (commi 6 e 8)

Fatta eccezione del caso di compensazione integrale delle spese, tutte le altre disposizioni si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi da operare entro la data del 19.11.2014. In assenza di adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, non sarà possibile corrispondere compensi professionali ai legali interni (comma 8)

L'art. 2, comma 12, della legge 244/2007, prevede la possibilità da parte degli enti locali di istituire, mediante apposite convenzioni da stipulare ai sensi dell'art. 30 del TUEL, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

Le sezioni unite della Corte dei conti, però – con il parere 33/2010 si esprimono nel senso che, in sede di quantificazione dei fondi per l'incentivazione e per le avvocature interne, in primo luogo, vanno accantonati gli oneri fiscali quale l'Irap. Ciò significa, nella pratica, che ai dipendenti si distribuisce solo la differenza che resta dopo aver scorporato scorporata l'Irap, che quindi abbatte i fondi disponibili. In questo senso il dipendente "si paga" l'imposta in termini di minor reddito ricevuto (art. 1, comma 208, legge 266/2005).

### **Direttore generale**

L'art. 2, comma 186 della legge 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1 quater e comma 2 del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispone, a partire dal 2010, la soppressione della figura del Direttore generale per i Comuni con meno di 100.000 abitanti alla data di scadenza del relativo incarico in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2/2010;

L'art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone il controllo da parte del Prefetto il quale, in caso contrario, assegna un termine perentorio entro il quale

provvedere decorso il quale, perseverando l'adempimento, nominerà un commissario ad acta per l'attuazione.

### **Segretari comunali e provinciali (art. 10 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)**

E' abrogato il quarto comma dell'art. 41 della L.312/1980, che attribuiva al segretario comunale e provinciale rogante una quota, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento, del provento annuale dei diritti di rogito (comma 1)

E' abolita la ripartizione dei diritti di segreteria: il provento annuale è attribuito integralmente al comune o alla provincia (comma 2)

Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento (comma 2 bis)

Le suddette norme non si applicano per le quote già maturate alla data del 26.6.2014 (comma 2 ter)

L'attività rogatoria svolta dai segretari comunali e provinciali, quando richiesta dall'Amministrazione, è obbligatoria (comma 2 quater)

### **Collaborazioni e consulenze**

In base all'art. 7, comma 6, del Dlgs. 165/2001 come modificato dall'art. 46 del D.L. 112/2208 convertito nella legge 133/2008 l'affidamento di incarichi è così disciplinato:

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Nell'affidamento di incarichi occorre tener presente quanto segue.

Gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa non possono essere rinnovati; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. (art. 1, comma 147 della legge 228/2012).

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. (art. 1, comma 146, della legge 228/2012)

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Tali ultime disposizioni non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge 190/2012 (art. 1, comma 43 della legge 190/2012)

Con l'art.6, comma 1. del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 è superato quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 (divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza), disponendo il divieto alle stesse amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni stesse e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata..

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello stesso D.L. 90/2014, le suddette disposizioni si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dal 25 giugno 2014.

L'art. 1, comma 42, della legge 190/2012 integra l'art. 53 del Dlgs.165/2001 disponendo che in occasione del conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché dell'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza si debba tener conto anche di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

La comunicazione da parte dei soggetti pubblici o privati riguardo all'erogazioni di compensi ai dipendenti pubblici deve avvenire all'amministrazione di appartenenza **entro 15 giorni dall'erogazione medesima** (è stata cancellata dalla Corte costituzionale, nella sentenza 98/2015, la sanzione pari al doppio del compenso erogato in caso di mancata comunicazione che resta, invece, in caso di affidamento di incarico senza nulla osta da parte della P.A. di appartenenza - articolo 53, comma 15 del Dlgs 165/2001).

Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine **di quindici giorni**, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

Resta il termine del 30 giugno per comunicare al Dipartimento della funzione pubblica per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione da soggetti terzi o di non aver conferito o autorizzato incarichi.

L'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede che a decorrere dal 1.1.2011, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, e, quindi anche gli enti locali, riducano dell'80% rispetto a quanto sostenuto (alias impegnato o programmato – v. parere Corte conti sezioni riunite n. 7/2011) nel 2009 le spese **per studi ed incarichi di consulenza** (vedasi in proposito il parere n. 68/2010 della sezione regionale di controllo della corte dei conti della Lombardia), inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

La spesa non può essere superiore per l'anno 2014 all'80% del limite di spesa per l'anno 2013 e per l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014 (art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)-

Fermo restando i suddetti limiti, a decorrere dall'anno 2014, i Comuni possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, **al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro** (art. 14, comma 2, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

Le suddette amministrazioni trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato (art. 1, comma 5 bis, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013).

(rappresenta una conferma di quanto già indicato dall'art. 17, comma 27, della legge 102/2009 di conversione del D.L. 78/2009, in base al quale, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva ministeriale, si deve redigere un analitico rapporto informativo da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo di tali incarichi non potrà essere erogata la retribuzione di risultato)

In caso di mancato invio del suddetto rapporto informativo, al dirigente responsabile non può essere erogata la retribuzione di risultato (art. 4, comma 2, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013).

Gli atti adottati in violazione di tali disposizioni e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro (art. 1, commi 5 ter e 7, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

Nel bilancio di previsione deve essere previsto un unico capitolo relativo al conferimento di incarichi di studio e consulenze al fine di permettere una verifica in ordine al rispetto del tetto di spesa, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari (art. 1, comma 6, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013 )

La Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato **dispongono almeno una volta l'anno** visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate (art. 1, comma 8, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

Secondo la Corte dei conti della Lombardia (par. n. 111/2011) sono da ricomprendersi anche le spese per gli addetti stampa.

Secondo la Corte dei conti della Lombardia (par. n. 21/2012) non esiste possibilità di affidamento di incarichi per quegli enti che non hanno sostenuto spese a tale titolo nel 2009, discostandosi dal parere rilasciato da altra sezione della stessa Corte dei conti (par. n. 227/2011). Le sezioni riunite della Corte dei conti (del. 50/2011) confermano l'inclusione nella stretta anche le consulenze altamente specialistiche che esulano dalle competenze delle professionalità interne alle amministrazioni (art. 110, comma 6 del TUEL)

Sono esclusi gli incarichi di studio e consulenza connessi a processi di privatizzazione ed alla regolamentazione del settore finanziario.

Sono escluse le consulenze finanziate dall'esterno sia pubblico che privato (del n. 7/2011 della Corte dei conti sezioni riunite)

L'art.22, comma 2, della legge 69/2009 prevede che sia possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione non più di contratti d'opera, ma di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

#### **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15 Dlgs. 33/2013)**

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

**La pubblicazione** degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, **nonché la comunicazione** alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, **sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi**. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

**In caso di omessa pubblicazione di quanto sopra previsto, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta**, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i suddetti dati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

**Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008)**

L'art. 3, comma 55, della legge 244/2007 è così sostituito dall'art. 46, D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008:

“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”

L'art. 3, comma 56, della legge 244/2007 è così sostituito dall'art. 46, D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008:

“Con il regolamento di cui all'articolo 89 del Dlgs. 267/2000, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.”

Non viene toccata e mantiene, quindi, la propria valenza la posizione della Funzione pubblica con la circolare n. 2/2008 secondo la quale:

- non soggiacciono all'obbligo di procedura comparativa e pubblicità gli incarichi che si esauriscono in una sola prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni ecc., se retribuite con compensi di modica entità (ovviamente al di sotto della soglia dei 5.000 euro). Di diverso avviso è, però, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna (deliberazione 18.12.2008, n. 110) secondo la quale non è consentito affidare senza procedura comparativa gli incarichi di collaborazione esterna soltanto perché essi sono inferiori ad un determinato importo.

Un'ulteriore eccezione è rappresentata dal reclutamento con contratti di collaborazione del personale impiegato negli uffici stampa in base all'art. 9, comma 2, della legge 150/2000;

- la pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente è da considerarsi requisito di efficacia per tutti gli incarichi sottoscritti dal 1.1.2008 e non solo per quelli aventi per oggetto le consulenze come, invece, prevede testualmente l'art. 3, comma 18, della legge 244/2007; tale pubblicazione deve avvenire anche riguardo ai relativi provvedimenti di pagamento dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto; (art. 3, comma 54, legge 244/2008)
- il contratto di collaborazione può essere prorogato, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati, per completare un'attività avviata, ma non rinnovato; un nuovo incarico deve fare riferimento a un nuovo progetto ed essere conferito dopo una comparazione;

Il mandato di difesa e patrocinio legale non rientra tra gli incarichi di consulenza (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, parere n. 48/2008)

Le suddette disposizioni non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (art. 7, comma 6 quater, del Dlgs. 165/2001).

Gli incarichi di qualsiasi tipo vanno conferiti dal dirigente competente (in assenza della dirigenza dal responsabile di servizio) e non dagli organi politici. Ciò si deduce dal fatto che in caso di violazione delle norme scatta la responsabilità amministrativa del dirigente, nonché di danno

erariale. Tesi confermata anche dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con il parere n. 37 del 4.3.2008.

Le disposizioni dell'art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L.78/2009 convertito nella legge 102/2009 in base alle quali gli incarichi in argomento e gli atti e contratti concernenti studi e consulenze sono soggetti al controllo preventivo della corte dei conti, sezione centrale del controllo di legittimità non sono applicabili agli enti locali in quanto l'art.3, comma 1, della legge 20/1994 si riferisce alle amministrazioni periferiche dello Stato.

La Corte dei conti, sez. centrale di controllo, con deliberazione n. 20/2009 del 12-11-2009, afferma che le Autonomie locali non sono tenute a sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti l'affidamento di incarichi, consulenze e collaborazioni di cui all'art. 17, comma 30 del "decreto anticrisi" (n. 78/2009), interpretazione confermata dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 172/2010, sancisce che le disposizioni sul controllo preventivo di legittimità (comma 1, art. 3, legge n. 20/94) non vanno applicate agli atti adottati dagli Enti locali

E' sempre in vigore, anche agli enti locali indipendentemente dalla loro dimensione, l'art. 1, comma 173 della legge 266/2005 per quanto riguarda l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di spesa relativi ad incarichi di studio, consulenze, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza di importo superiore ai 5.000 euro.

Secondo la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, parere n. 213/2009, deve considerarsi ancora in vigore l'art. 1, comma 42, della legge 311/2004 che prevede il parere preventivo dei revisori dei conti sull'affidamento degli incarichi, in contraddizione con quanto espresso dalla Corte dei conti, sezione autonomie.

Dello stesso avviso la sezione reg.le di controllo Corte dei conti per la Toscana (del. n. 428/2009) e quella per il Piemonte (par. n. 42/09).

### **Limiti compensi erogati dalla P.A.**

Viene disposto che a partire dal 1 gennaio 2014, tutti coloro che ricevono compensi da parte delle PA, compresi anche tutti i componenti degli organi delle PA, non possano superare complessivamente il trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di Cassazione (240.000 euro annui), con esclusione dei compensi occasionali (art. 1, commi 471, 472 e 473, legge 147/2013).

### **Iscrizione agli albi professionali**

I Comuni e le Province non devono pagare l'iscrizione agli albi professionali da parte dei propri dipendenti (giurisprudenza costante della Corte dei conti)

Di avviso contrario la Corte di cassazione, sez. un. Civ., sentenza n. 3928 del 20.2.2007 che ha confermato la sentenza n. 338 del 2003 della Corte di appello di Torino. Vedasi anche Tribunale di Potenza, sez. lavoro, sentenza n. 152 del 25.1.2011 e Consiglio di Stato con parere 678/2010 del 23.2.2011.

### **Monetizzazione ferie**

L'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 sopprime la possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie in caso di mancata fruizione delle stesse.

La presente disposizione si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore dal 7.7.2012. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

In merito la Funzione pubblica, con nota n. 32937 del 6.8.2012 in una risposta all'Anci, sostiene che le ferie maturate entro il 7.7.2012 e non godute potranno essere monetizzate alla cessazione

dal servizio anche se questa avverrà successivamente al 7 luglio ed anche quelle la cui fruizione sia oggettivamente incompatibile a causa della ridotta durata del rapporto o per altre cause ben definite.

Secondo la Corte dei conti della Liguria (Delibera n. 97/2012) è comunque possibile procedere alla monetizzazione qualora tale procedura comporti risparmi di spesa (es. personale docente a tempo determinato).

### **Buoni pasto**

L'art. 5, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 dispone che a decorrere dal 1 ottobre 2012, il valore nominale dei buoni pasto del personale, anche di qualifica dirigenziale, è fissato ad un massimo di 7 euro. Da tale data cessano di avere applicazioni eventuali normative e contrattuali più favorevoli. I contratti in corso sono adeguati alla presente disposizione prorogandone eventualmente la durata fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto.

I relativi risparmi costituiscono economie di bilancio e non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

### **Indennità di trasferta (art. 1, commi 214, 215, 216 e 217, legge 266/2005)**

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, quindi anche gli enti locali, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa, in merito alle abrogazioni ed alle riduzioni delle indennità di trasferta, disposte dal comma 213 (cioè la soppressione dell'indennità di missione (diaria) e delle relative maggiorazioni per rimborsi supplementari (10% biglietto ferroviario e marittimo, 5% biglietto aereo, 0,103291379 euro per ogni chilometro di percorrenza per viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, nonché la soppressione di tutti i miglioramenti provenienti dalla concertazione e attinenti alla stessa indennità) (comma 214).

Tale disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi (art. 1, comma 223, legge 296/2006).

Sono fatte salve tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta che restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (comma 215).

Il rimborso delle spese di viaggio in aereo, anche per il personale dirigente, spetta nel limite delle spese per la classe economica. (comma 216). Tale norma è, però, stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 95 del 21.3.2007.

E' soppresso l'incremento del 30% dell'indennità di missione per i viaggi all'estero (comma 217).

L'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che:

1) a decorrere dal 1.1.2011 gli enti locali non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009;

Il limite di spesa suddetto può essere superato solo in casi eccezionali motivati con un apposito provvedimento adottato dagli organi di vertice dell'ente (dirigente o responsabile di servizio), da comunicare preventivamente all'organo di revisione dell'ente medesimo.

La Corte dei conti, sez. di controllo per la Toscana, nella deliberazione n. 249 dell' 11 settembre 2012, sostiene che la norma può essere derogata nelle sole situazioni che si collocano al di fuori dell'attività amministrativa ordinaria dell'ente e tali pertanto da giustificare il superamento del limite previsto dalla legge. Sarà compito dell'ente fornire una idonea motivazione, che giustifichi, in via eccezionale, la deroga alla normativa, contemperando i contrapposti interessi.

Il divieto non si applica per lo svolgimento di compiti ispettivi.

**La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.**

Tale disposizione non riguarda le missioni dei sindaci disciplinate, invece, dall'art. 5 del D.L. 78/2010 (par. n. 10/2011 sezione regionale di controllo corte dei conti Liguria)

2) a decorrere dal 31.5.2010 non sono più dovute le trasferte per missioni all'estero ma solo il rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura stabilita dal decreto interministeriale 23.3.2011.

3) A decorrere dal 31.5.2010 al personale contrattualizzato di cui al Dlgs. 165/2001 non è più dovuta l'indennità chilometrica per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto.

Con il parere n. 949/2010, la sezione regionale di controllo della corte dei conti della Lombardia precisa che la norma, applicabile a tutto il personale anche a quello ispettivo, (ma lo stesso comma 12 esclude il personale ispettivo) deve intendersi riferita al divieto di effettuare il rimborso delle spese chilometriche e non all'utilizzo del proprio automezzo. Tuttavia ammette il rimborso per determinati servizi essenziali (es. servizi sociali, tutoraggi, stage) se resi con maggior efficacia ed economicità, in base ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa discendenti dall'art. 97 della Costituzione.

Di diverso avviso il Ministero dell'economia, Dipartimento dell'economia e delle finanze che con circolare 22 ottobre 2010, n. 36 sostiene che resta esclusa in ogni caso la possibilità di rimborsare le spese nei riguardi dei dipendenti pubblici che facciano uso del mezzo proprio.

Concorda con il parere del Ministero anche la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana con il parere n. 170/2010.

Con del .n. 8/2011 la Corte dei conti sezione riunite conferma il divieto di riconoscimento del rimborso chilometrico per l'uso del proprio automezzo, consentendo, però, il rimborso del costo del biglietto del mezzo pubblico necessario a raggiungere il luogo della missione e garantendo la copertura assicurativa.

Con il parere n. 171/2010, la sezione regionale di controllo della corte dei conti della Toscana ritiene che il limite non sussiste per il rimborso delle spese di viaggio nei confronti dei Segretari comunali titolari di segreterie convenzionate nel caso in cui usino il proprio mezzo di trasporto per l'accesso alle diverse sedi mentre il limite deve essere osservato per le missioni svolte nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di servizio. **Parere confermato dalla Corte dei conti sezioni riunite con del. n. 9/2011.**

### **Divieto di rivalutazione di indennità e compensi (art. 41, comma 7, D.L. 207/2008)**

Il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, previsto dall'art. 36 della legge 289/2002 continua ad applicarsi fino al 2013 (art. 8, comma 13, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010)

A decorrere dall'anno 2014 le indennità e i compensi possono essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

### **Decisioni giurisdizionali**

Il divieto di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche previsto dall'art. 1, comma 132, della legge 311/2004, è stato reso permanente dall'art. 41, comma 6, del D.L. 207/2008, convertito nella legge 14/09.

Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – ed al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente

interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. (art. 1, comma 133, della legge 311/2004)

### **Formazione**

L'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone la riduzione del 50% della spesa per attività di formazione rispetto a quella sostenuta nel 2009, prevedendo che gli stessi debbano svolgere tale attività tramite la Scuola Superiore della pubblica amministrazione o tramite i propri organismi di formazione.

### **La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.**

Secondo la Funzione Pubblica (direttiva n. 10/2010) la norma è rivolta alle amministrazioni dello Stato, mentre per gli enti locali costituisce linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti.

In ogni caso (parere n. 55/2011 Corte dei Conti Piemonte), se finanziata con contributi esterni, pubblici o privati, la spesa non è soggetta a vincoli.

Inoltre la Corte dei conti per la Lombardia (par. 116/2011) ritiene che ciò non riguardi quelli previsti da specifiche disposizioni normative, riferendosi solo a interventi posti in essere in modo discrezionale.

## **CONTENIMENTO COSTI DI GESTIONE**

### **Riduzione costi apparati amministrativi**

- L'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che, **a partire dal 31.5.2010**, è onorificata la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti. Sono consentiti esclusivamente i rimborsi spese, se previsti da norme vigenti e, sempre qualora siano già previsti, i gettoni di presenza comunque in misura non superiore a 30 euro per seduta.

Per gli enti e gli organismi pubblici interessati la violazione di tale norma comporta responsabilità erariale e la nullità degli atti adottati.

Gli enti privati che non si adeguano a tale disposizione non possono ricevere, nemmeno indirettamente, alcun contributo o utilità a carico delle finanze pubbliche, salvo il 5 per mille del gettito IRPEF.

La suddetta disposizione non riguarda:

- gli organi di governo centrale (Ministeri e Agenzie) di cui al Dlgs. 300/1999;
- gli enti di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001;
- le università;
- gli enti previdenziali ed assistenziali nazionali;
- gli enti previsti dalla tabella C della legge 191/2009 (legge finanziaria), cioè gli enti destinatari di contributi autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria;
- le ONLUS;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti pubblici economici individuati con decreto del ministero dell'economia e delle finanze;
- le società.

Rientrano nella riduzione anche le Istituzioni e, conseguentemente, anche le Aziende speciali (par. 1065/2010 sezione regionale di controllo Corte dei Conti Lombardia)

Il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali (art.35, comma 2 bis del D.L. 5/2012 convertito nella legge 35/2012).

**I Comuni sono tenuti a vigilare che la suddetta normativa sia osservata dagli enti cui erogano contributi per non incorrere essi stessi in responsabilità di danno erariale.**

- L'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a partire dal 1.1.2011** e fino al 31.12.2013, **prorogato al 31.12.2016 dall'art. 10, comma 5, del D.L. 210/2015**, dovranno essere ridotti automaticamente del 10% rispetto all'importo **risultante al 30.4.2010**, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate per i componenti di organi di indirizzo, controllo e direzione, consigli di amministrazione e altri organi collegiali delle pubbliche amministrazioni comprese nel comma 3, articolo 1 della legge n. 196/2009 **ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo**.  
Vi rientra l'organo di revisione (par. n. 204/2010 Corte dei conti della Toscana e par. 13/2011 Corte dei conti della Lombardia), nonché il nucleo di valutazione (v. delibera n. 173/2011 corte conti Campania) e il difensore civico (v. parere n. 90/2011 Corte conti Lombardia). Non si applica al segretario-direttore generale secondo la deliberazione n. 5/2012 della Corte dei conti sezioni riunite  
Tal disposizioni non si applicano al trattamento retributivo di servizio e, quindi, ai dirigenti dell'ente.
- Art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 riguardo agli incarichi di studio e consulenza vedasi voce "collaborazioni e consulenze"
- L'art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone, **a partire dal 1.1.2011**, la riduzione dell'80% rispetto a quanto sostenuto nell'anno 2009 della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.  
Con la delibera 50/2011 la Corte dei conti sezioni riunite precisa che non sono soggette alla decurtazione soltanto le forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie (es. bandi di concorso, bandi di gara), mentre devono intendersi incluse quelle riguardanti la comunicazione istituzionale  
Inoltre l'art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone l'obbligo da parte da parte degli enti locali di elencare le spese di rappresentanza sostenute per ciascun anno, in un apposito prospetto da allegare al rendiconto e da trasmettere alla sezione regionale di controllo della corte dei conti competente nonché da pubblicare sul proprio sito internet entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto medesimo.  
**La norma prevista dal comma 10 che prevede la possibilità di una compensazione tra queste spese e quelle relative agli incarichi di studio non si applica agli enti territoriali.**
- L'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone, **a partire dal 1.1.2011**, il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (non vi rientrano le concessioni di contributi a favore di associazioni private a sostegno di iniziative realizzate da soggetti terzi, ma rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività – parere n. 1075/2010 sezione di controllo Corte dei conti Lombardia e parere n. 11/2011 e 28/2011 sezione di controllo Corte dei conti Liguria)
- L'art. 6, comma 11, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede, **a decorrere dall'esercizio 2011**, l'applicazione delle suddette disposizioni anche alle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, disponendo inoltre che:
  - in sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi siano ridotti in applicazione dei risparmi di spesa derivanti dai tagli sopra riportati;
  - all'atto dell'approvazione del bilancio sia distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa;
  - l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità nonché per sponsorizzazioni sia attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
- Art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 riguardo alle spese di missioni vedasi voce "indennità di trasferta".

Fino al 31 dicembre 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 196/2009 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture (art. 1, comma 636, legge 208/2015)

A decorrere dal 1° maggio 2014, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni, non possono effettuare spese di ammontare **superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011** per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (riguarda tutte le spese collegate al parco autovetture sia obbligatorie che facoltative come tassa di circolazione, premio di assicurazione, manutenzione, ecc. - parere n. 1075/2010 sezione di controllo Corte dei conti Lombardia). Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile, di polizia locale, ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, al servizio di trasporto scolastico, ai servizi svolti nell'area tecnico-operativa ovvero per funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo rientranti tra i fini istituzionali dell'Ente (art. 15, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014).

Fino al 2015 le spese su cui calcolare il limite sono da considerarsi al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture (art. 1, comma 1, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

**In merito si segnala, comunque, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 23.5.2012/4.5.2012 ha affermato che gli enti locali “dovranno perseguire l’obiettivo di riduzione della spesa complessivamente determinata dall’art. 6 dl D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, ma potranno scegliere a loro discrezione le tipologie di spesa alle quali apportare i tagli che consentano di realizzare la riduzione prevista Tale interpretazione è stata confermata dalla Sezione autonomie della Corte dei conti con delibera n. 26/2013**

A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del DPCM 3 agosto 2011 adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del D.L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, non possono effettuare, sempre escludendo l'acquisto di autovetture, spese di ammontare superiore all'80% del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

La mancata comunicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il Dipartimento della funzione pubblica ed il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato possono disporre visite ispettive, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate (art. 1, comma 2, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013).

In caso di violazione scatta la nullità dei relativi atti e contratti, la responsabilità per illecito disciplinare per il responsabile e una sanzione pecuniaria da mille a 5 mila euro, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale (art. 1, comma 3, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

L'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. (art. 5, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

La violazione delle suddette disposizioni è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti (art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

Il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto e' assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento assistenza (art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

Negli anni 2013, 2014 e 2015 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009 e successive modificazioni, non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture.

Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

Le suddette disposizioni non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

(Art. 1, comma 143 e 144 della legge 228/2012 come integrati dall'art. 1, comma 1, del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

- L'art. 6, comma 19, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che gli enti locali non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate (anche parzialmente) non quotate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, , a meno che la perdita non comporti la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale e imponga, quindi, obbligatoriamente il ripristino del capitale medesimo ai sensi dell'art.2447 c.c..

I trasferimenti sono consentiti, invece, a fronte di convenzioni, di contratti di servizio relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti.

### **Acquisto mobili e arredi**

L'art. 1, comma 141, della legge 228/2012 dispone che negli anni 2013 e 2014, **termine prorogato al 2016 dall'art. 10, comma 3, del D.L. 210/2015**, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia (art. 18, comma 8 septies, del D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013), salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. L'organo di revisione verifica preventivamente i risparmi realizzabili che devono essere superiori alla minore spesa derivante dalla suddetta limitazione.

La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti

Le suddette disposizioni non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

**Il suddetto divieto è stato poi abrogato per gli enti locali in sede di conversione in legge del D.L. 210/2015 (art. 10, comma 3).**

### **Auto blu**

L'art. 2 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che la cilindrata delle "auto di servizio" non può superare i 1.600 c.c.. Quelle attualmente in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.

Con DPCM del 3.8.2011, pubblicato sulla G.U.14.9.2011, n.214, sono disposte modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo. Tali disposizioni non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di un'autovettura di servizio nonché alle autovetture adibite ai servizi della sicurezza stradale.

Si prevede che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 196/2009 compresi, quindi, anche gli enti locali, procedano in particolare:

- a) alla riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà, limitando l'acquisizione ai soli casi di documentato risparmio, provvedendo, in tal caso, all'acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti ed a basso consumo energetico anche mediante la Consip S.p.A., privilegiando contratti di locazione o noleggio
- b) alla stipula di convenzioni con società di tassisti
- c) all'utilizzo condiviso delle autovetture con altre amministrazioni per percorsi in tutto o in parte coincidenti
- d) all'utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con costi prefissati per chilometro
- e) all'adozione di sistemi telematici per il controllo dell'uso degli automezzi
- f) al contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio (carburante, premi assicurativi e spese di manutenzione)
- g) alla predeterminazione dei criteri per l'utilizzo delle stesse

**Gli enti sono tenuti, entro 30 giorni** dall'acquisizione dell'automezzo o dall'entrata in possesso del medesimo, a darne comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica sulla base di un questionario dallo stesso predisposto.

Dalla comunicazione sono escluse le autovetture acquisite in noleggio per un periodo inferiore a 30 giorni.

### **La mancata comunicazione comporta responsabilità disciplinare del dirigente responsabile o del responsabile di servizio.**

L'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. (art. 5, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

In base all'accordo del 17 dicembre 2015 con il governo, le Regioni e gli enti locali devono ridurre entro il 31 dicembre 2016 del 25% il numero delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, anche a uso non esclusivo, rispetto a quelle disponibili alla data dell'intesa, dando pari disposizioni anche alle proprie partecipate, fatta eccezione per gli enti che dispongono di una sola autovettura di servizio

A tal fine sono computate le riduzioni già effettuate dalle singole amministrazioni in base all'articolo 15 del decreto legge 66/2014, convertito nella legge 89/2014 che dal 1 maggio 2014 aveva imposto il contenimento delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché dell'acquisto di buoni taxi entro il limite del 30% della spesa sostenuta nel 2011.

### **Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**

L'art. 16, commi 4, 5 e 6, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 prevedono la possibilità da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, di adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani,

da aggiornare annualmente, devono indicare i risparmi che si presumono conseguire in relazione a ciascuna voce di spesa e sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Il 50% di tali economie possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione collettiva, con destinazione del 50% all'erogazione dei premi utilizzando le fasce di merito, purché le stesse siano accertate a consuntivo con riferimento a ciascun esercizio e certificate dai competenti organi di controllo.

A seguito dell'entrata in vigore Dlgs. 141/2011 (modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) l'obbligo delle fasce, nelle more del prossimo rinnovo del CCNL, scatta solo in questo caso.

**Con la delibera n. 2/2013 la Sezione Autonomie della Corte dei conti sancisce che gli emolumenti suddetti sono escluse dal blocco del trattamento accessorio complessivo (blocco non più esteso al 2015)**

La norma che prevede che il restante 50% sia versato al bilancio dello Stato non è applicabile agli enti locali. (commi 4, 5 e 6)

**Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali**

Con l'art.7, commi 31 ter, 31 quater, 31 quinquies, 31 sexies del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 viene soppressa l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali le cui funzioni sono trasferite al Ministero dell'interno. La data di effettivo esercizio delle funzioni trasferite sarà individuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia.

A partire dal 1 gennaio 2011, prorogato al 1 luglio 2012 dall'art. 15, comma 5, del D.L. 216/2011 convertito nella legge 14/2012, è soppresso il relativo contributo a carico degli enti locali e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari secondo criteri definiti con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-città Autonomie locali.

**Taglia-carta**

L'art. 27 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 dispone che, con decorrenza 1.1.2009, al fine di ridurre l'utilizzo della carta, le amministrazioni pubbliche sono tenute a ridurre del 50%, rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

Dal 1.1.2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico.

**Risparmio energetico**

L'art. 48 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 dispone che anche gli enti locali, come le pubbliche amministrazioni statali, sono tenuti ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica avvalendosi delle convenzioni Consip o in via autonoma purché a prezzi almeno uguali a quelli praticati dalla Consip.

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 52/2012 (quindi entro l'8.5.2014), sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al DPR.412/1993 e al Dlgs. 115/2008, ed anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Dlgs 163/2006. L'affidamento

della gestione dei servizi energetici deve avvenire con gara ad evidenza pubblica, con le modalità di cui all'articolo 15 del Dlgs. 115/2008 (art. 14 del D.L.52/2012 convertito nella legge 94/2012)

### **Processi di dematerializzazione**

L'art. 32, comma 1, della legge 69/2009 dispone che a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Dal 1° gennaio 2010 (art. 32, comma 2, della legge 69/2009), al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite DPCM 26.4.2011.

Gli adempimenti di cui sopra possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni (art. 32, comma 3, della legge 69/2009),

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2 dell'art. 32 della legge 69/2009, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio (art. 2 D.L. 194/2009 convertito nella legge 25/2010).

### **Acquisto di beni e servizi**

#### **Programmazione biennale acquisti e servizi**

Le Amministrazioni pubbliche devono approvare entro il mese di ottobre di ciascun anno un programma biennale ed i relativi aggiornamenti per gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a un milione di euro (rimane la facoltà di utilizzare la programmazione biennale per valori inferiori).

Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento.

Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo dell'amministrazione committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance.

Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'art.9, comma 2, del D.L.66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in

corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro (art. 1, comma 505, legge 208/2015)

### **acquisti centralizzati**

E' permesso alle pubbliche amministrazioni di non ricorrere alle convenzioni Consip a condizione che le stesse provvedano ad approvvigionamenti tramite altre centrali di committenza o mediante procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per carburanti, energia elettrica e gas per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione dalla stessa Consip e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione

In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva a meno che il contraente si adegui ai migliori corrispettivi qualora intervengano convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati. In via sperimentale tali disposizioni non si applicano dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 (art. 1, comma 494, legge 208/2015)

### **Individuazione categorie beni e servizi)**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali anche gli enti locali di cui all'art. 2 del Dlgs. 267/2001 ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore (art.1, comma 499, legge 208/2015)

### **Affidamento diretto**

Fermo restando l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e cioè:

"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti" tutti i Comuni (non solo quelli superiori a 10.000 abitanti) possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (art. 1, comma 501, legge 208/2015)

### **Piattaforma telematica acquisti**

E' previsto l'obbligo per gli enti locali di ricorrere al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche per tutti gli acquisti di valore compreso tra i mille euro e la soglia comunitaria (209.000 euro) (art. 1, commi 502 e 503, legge 208/2015)

### **Manutenzione**

Gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione (art. 1, comma 504, legge 208/2015)

### **Sistema prezzi standard**

Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA. All'attivazione delle convenzioni, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (comma 507)

Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip. I prezzi forniti dall'Autorità costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima (art. 1, comma 508, legge 208/2015)

### **Revisione prezzi**

Dal 1° gennaio 2016 l'appaltatore o il soggetto aggregatore possono richiedere una revisione del prezzo per i contratti di servizi e di forniture ad esecuzione continuata, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10%. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile (cioè la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto) (art. 1, comma 511, legge 208/2015)

### **Acquisto beni e servizi informatici**

Gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

Sulla base di tale piano le amministrazioni definiscono la programmazione dei propri acquisti di beni e servizi e la rapportano ai processi di aggregazione di Consip e dei soggetti aggregatori. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

Le amministrazioni possono acquisire beni o servizi informatici al di fuori della programmazione solo con autorizzazione dell'organo di governo e comunicandolo all'Agid. Le violazioni costituiscono presupposto per responsabilità disciplinare e danno erariale (art. 1, commi 512/517, legge 208/2015)

Le suddette disposizioni non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti (art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e successive modificazioni).

Con il comma 2 dell'art. 23 ter del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, viene prevista la non applicazione della disciplina a:

- enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo danneggiate dal sisma dell'aprile 2009 indicate nel D.L. 39/2009;
- enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna danneggiate dal sisma del maggio 2012 indicate nel D.L. 74/2012;

Le misure di centralizzazione degli acquisti non si applicano oltre che ai comuni dell'Abruzzo e dell'Emilia Romagna, anche a quelli della Lombardia e del Veneto (art. 1, comma 550, della legge 190/2014)

Per i comuni istituiti a seguito di fusione, il suddetto obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione (art. 23 bis del D.L.90/2014 convertito nella legge 114/2014).

Con il comma 7 dell'art. 9, del D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014 sono stabiliti i riferimenti obbligatori per la stipula dei contratti disponendo la nullità di quelli stipulati senza rispettare il prezzo massimo indicato

I compiti di controllo sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che si può servire della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni (art. 10, commi 1 e 2, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

L'art. 1, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 dispone quanto segue.

Le amministrazioni pubbliche, qualora le convenzioni non siano ancora disponibili e in caso di motivata urgenza, possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria ma sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità delle suddette convenzioni

Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 196/2009, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute, relativamente alle seguenti categorie merceologiche:

- energia elettrica
- gas
- carburanti rete e carburanti extra-rete
- combustibili per riscaldamento
- telefonia fissa e telefonia mobile,

ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

E' possibile acquisire queste particolari tipologie di beni e servizi da altre centrali di committenza o con procedure di evidenza pubblica a condizione che si prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni centralizzate; in questo caso i relativi contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva qualora sopravvengano convenzioni con prezzi migliori, con possibilità per il contraente di adeguamento dei corrispettivi. La mancata osservanza di tali disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

I contratti stipulati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; Ai fini della determinazione del

danno erariale si tiene conto della differenza tra il prezzo previsto dalle suddette convenzioni e quello indicato nel contratto stipulato.

Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, provvedendo al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate successivamente da Consip siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica migliorativa delle condizioni economiche proposta dalla stessa centrale di committenza nazionale.

Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo.

Qualora l'amministrazione pubblica non eserciti il diritto di recesso a fronte di parametri migliorativi presenti nelle convenzioni Consip, ne deve dare comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 20/1994.

Dal 1 gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante convenzioni, da enti di diritto privato solo in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.

Gli enti di diritto privato che forniscono servizi alle Amministrazioni pubbliche, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi pubblici. Sono escluse le fondazioni di promozione dello sviluppo tecnologico, gli enti che operano nel campo dei servizi socio assistenziali e culturali, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive, le associazioni rappresentative degli enti locali (art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1.1.2014 gli enti di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001 devono acquisire sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal Dlgs. 163/2006.

È ammessa l'acquisizione diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate con le associazioni di promozione sociale, con le organizzazioni di volontariato, con le associazioni sportive dilettantistiche e con le cooperative sociali.

E' possibile il ricorso all'affidamento diretto, sempre con decorrenza 1.1.2014, solo nei confronti di società a capitale interamente pubblico (art. 34, comma 27, del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012). Sono fatti salvi gli affidamenti in corso fino alla scadenza e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono, inoltre, fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi di valore pari o inferiore a 200.000 euro annui in favore di associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni non governative e cooperative sociali (art. 4, commi 7 e 8, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi, anche se previsti da apposite clausole contrattuali (v. decisione Consiglio di Stato, sez. IV, 31.10.2006, n. 642). I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli (art. 23, comma 1, legge 18.4.2005, n. 62, cosiddetta "legge comunitaria").

Divieto ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 3391 dell'8 luglio 2008: "alla scadenza dei contratti di servizi e forniture è sempre obbligatoria la gara, eventuali proroghe o rinnovi sono illegittimi".

Con sentenza del 7 aprile 2011 n. 2151 la V sezione del Consiglio di Stato ha confermato il divieto di proroga.

Con la Direttiva 20.2.2007 (G.U. del 15.5.2007) il Dipartimento della funzione pubblica prevede che tutta l'attività negoziale della P.A., di importo superiore ai 20.000 euro, debba essere resa nota attraverso i siti internet istituzionali, curando di rendere noti, altresì, gli esiti delle procedure di aggiudicazione (obbligo già previsto dall'art. 54, comma 1, lett. f), del Dlgs. 82/205 – codice dell'amministrazione digitale).

Con l'art. 8, comma 2 bis del D.L. 52/2012 convertito nella legge 94/2012 viene modificato l'art. 7, comma 8, del Dlgs. 163/2006 prevedendo che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro (non più 150.000 euro):

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale

Con l'art. 13 del D.L. 52/2012 convertito nella legge 94/2012 è previsto che per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (obbligatorietà della riscossione dei diritti di segreteria)

### **Modalità stipula contratti pubblici**

Dal 1 gennaio 2013 tutti i nuovi contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture devono essere stipulati con atto pubblico informatico a pena di nullità (art. 6, comma 3, D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012)

### **Disposizioni in materia di arbitrato (art. 3, commi 19, 20 e 21, della legge 244/2007)**

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

Le suddette disposizioni si estendono alle società a totale o prevalente partecipazione pubblica.

Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della legge finanziaria e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai suddetti soggetti di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti. Dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

L'applicazione delle suddette disposizioni sono differite al 30.6.2010 dall'art. 2, comma 5 del D.L. 194/2009 , convertito nella legge 25/2010

### **Consultazioni elettorali**

A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

Il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di

60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data.

L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi.

La rendicontazione delle spese sostenute dovrà effettuarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso (art. 1, commi 399 e 400, legge 147/2013)

### **Costi uffici giudiziari**

A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui all'art. 1, comma 1, della legge 392/1941, sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione (art. 1, comma 526, della legge 190/2014)

### **PAGAMENTI**

#### **Adempimenti preliminari all'effettuazione dei pagamenti**

Il comma 9 dell'art. 2 del D.L. 262/2007, convertito nella legge 286/2006 (collegato fiscale alla finanziaria 2007), come modificato dall'art. 19 del D.L. 159/2007, convertito nella legge 222/2007, dispone che “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dal 29.3.2008, data di entrata in vigore dell'apposito regolamento dettato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 con cui sono state stabilite le relative modalità di attuazione, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.

In presenza di pagamenti superiori a 10.000 euro, qualora l'importo risulti più elevato del debito che il beneficiario ha nei confronti dell'erario, le pubbliche amministrazioni devono procedere al pagamento della quota che eccede l'ammontare delle imposte non pagate, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti. Il mancato pagamento costituisce violazione dei doveri di ufficio. Costituisce violazione dei doveri di ufficio anche il mancato pagamento qualora, su comunicazione di Equitalia, il beneficiario abbia provveduto all'obbligo tributario o decorsi 30 giorni senza che l'agente alla riscossione abbia notificato l'ordine del versamento delle somme iscritte a ruolo. (art. 1, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)

Rientrano in tale obbligo anche le società a totale partecipazione pubblica mentre per quelle a “prevalente” capitale pubblico si rinvia ad un ulteriore apposito regolamento.

Con le circolari n. 22 del 29 luglio 2008 e n. 27 del 23.9.2011 la Ragioneria generale dello Stato fornisce indicazioni in ordine all'interpretazione delle suddette disposizioni.

## DURC

Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza della certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e le cui modalità sono indicate dal D.M. 25.6.2012, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto (art. 13 bis, comma 5, del D.L. 52/2012 convertito nella legge 94/2012)

Con l'art. 14, comma 6 bis, del D.L. 5/2012 convertito nella legge 35/2012 viene ribadito che nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva. La chiara formulazione normativa esclude dunque che nei pubblici appalti il DURC possa essere consegnato dal privato all'Amministrazione, dovendo necessariamente essere quest'ultima a richiederlo alle Amministrazioni preposte al suo rilascio.

Con l'art. 31 del D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013 vengono introdotte delle semplificazioni

- 1) resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva
- 2) ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori
- 3) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:
  - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
  - c) per la stipula del contratto;
  - d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
  - e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
- 4) il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. Le amministrazioni pubbliche utilizzano il DURC in corso di validità, anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, il DURC deve essere acquisito ogni centoventi giorni e viene utilizzato per le finalità di cui alle lettere d) ed e) del precedente punto, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
- 5) qualora il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le amministrazioni pubbliche trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile
- 6) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti alle lettere d) ed e), del precedente punto 3

- 7) Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC anche in formato elettronico
- 8) Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del DURC, si applica, in quanto compatibile, quanto previsto al precedente punto 5.

### **Pagamento subappaltatori**

Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto (art. 1, comma 72, legge 147/2013)

### **Termini di pagamento**

Il Dlgs. 192/2012 (G.U. n.267 del 15.11.2012), con il quale viene recepita la Direttiva europea 2011/7/UE del 16.3.2011, modifica il precedente Dlgs. 231/2002 in tema di termini di pagamento delle transazioni commerciali tra pubbliche amministrazioni e imprese, disponendo, **a partire dal 1.1.2013**, la decorrenza automatica degli interessi di mora trascorsi 30 gg dal ricevimento della fattura.

Le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione che non può, comunque, eccedere i sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte oltre, senza che sia necessaria la costituzione in mora, di un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.

E' nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura.

Gli interessi moratori sono determinati in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di otto punti percentuali.

#### **tassi dal 2010**

<b>Periodo</b>	<b>Tasso base</b>	<b>Maggiorazione</b>	<b>Tasso interesse di mora</b>	<b>Gazzetta Ufficiale</b>
01/01/2010 30/06/2010	1,00%	+7%	8,00%	n. 40 del 18.2.2010
01/07/2010 31/12/2010	1,00%	+7%	8,00%	n. 190 del 16.8.2010
01/01/2011 30/06/2011	1,00%	+7%	8,00%	n. 31 dell'8.2.2011
01/07/2011 31/12/2011	1,25%	+7%	8,25%	n. 165 del 18.7.2011
01/01/2012 30/06/2012	1,00%	+7%	8,00%	n. 22 del 27.1.2012

01/07/2012 31/12/2012	1,00%	+7%	8,00%	n. 162 del 13.7.2012
01/01/2013 30/06/2013	0,75%	+8%	8,75%	n. 14 del 17.1.2013
01/07/2013 31/12/2013	0,50%	+8%	8,50%	n.166 del 17.7.2013
01/01/2014 30/06/2014	0,25	+8	8,25	n. 51 del 3.3.2014
01/07/2014 31/12/2014	0,15	+8	8,15	n. 167 del 21.7.2014
01/01/2015 30/06/2015	0,05	+8	8,05	n. 12 del 16.1.2015
01/07/2015 31/12/2015	0,05	+8	8,05	n. 168 del 22.7.2015

N.B. Nel caso di transazioni riguardanti prodotti alimentari deteriorabili, la maggiorazione è di 9 punti percentuali.

La decorrenza degli interessi moratori – ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 231/2002 – è stabilita nel giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 469 del 2-2-2010, sancisce che sono nulle le clausole contrattuali che prevedono termini di pagamento più lunghi rispetto a quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 (30 giorni) in quanto si tratta di norme imperative e non derogabili, nonché clausole che determinano interessi in misura diversa da quelli previsti dalla legge.

Sempre il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 1728 del 21 marzo 2011 ha evidenziato come l'individuazione delle modalità di pagamento costituisca un elemento che il bando di gara deve prevedere.

### **Certificazione pagamenti**

**Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009 e v. par. n. 120/2010 Corte conti Puglia). L'accertamento dovrebbe essere effettuato sin dall'approvazione del bando di gara.**

**La violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.**

L'art. 9, comma 3-bis, del D.L.185/2008, come sostituito dall’art. 13 della legge 183/2011 ed integrato dall’art. 12, commi 11 quater e 11 quinquies del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 dispone che, a decorrere dal 1.1.2012, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali rilasciano una certificazione come indicato dal D.M. 25.6.2012, numerata progressivamente, entro il termine di trenta giorni (art 13 bis, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito nella legge 94/2012) dalla data di ricezione dell’istanza, attestante se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo (art. 12, commi 11 quater e 11 quinquies del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012) a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Ferma restando l’attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, la pubblica amministrazione inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all’indebitamento fino al permanere dell’inadempimento.

Inoltre il mancato rispetto dell’obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.

La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento (art. 27, comma 2, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

La regolarità contributiva del cedente dei crediti è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al DPR 207/2010, in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debtrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario (art. 1, comma 18, della legge 190/2014)

Scaduto il termine previsto per il pagamento, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore, da parte della Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio (art 13 bis, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito nella legge 94/2012).

La certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti di cui al comma 1, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.

Il termine di pagamento, se indicato, non può essere superiore a 12 mesi dal rilascio della certificazione.

Nel caso di esistenza di debiti del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore.

Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione debitrice procede alla verifica in ordine all'esistenza di debiti tributari da parte del creditore come prescritto dall'articolo 48-bis del DPR 602/1973. In caso positivo, la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima.

In tal caso, l'eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza.

L'impresa creditrice può delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, conferendo mandato mediante l'utilizzo del modello allegato 4. (aggiunto dal D.M.19.10.2012)

Le modalità di attuazione sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze DM.19.10.2012, cui sono allegati i vari modelli da utilizzare.

L'ambito applicativo delle disposizioni in argomento non riguarda gli enti strumentali e le società partecipate dagli enti locali (circolare n. 36/2012 della Ragioneria Generale dello Stato).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha messo a disposizione una piattaforma elettronica al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione di cui al presente decreto, dando avviso dell'entrata in funzione della piattaforma e pubblicando le relative istruzioni tecniche sul proprio sito istituzionale. Con la circolare n. 36 del 27 novembre 2012 la Ragioneria generale dello Stato ha fornito le relative istruzioni applicative sia per l'utilizzo sia per le comunicazioni da inviare al Ministero.

La certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.L.185/2008, convertito nella legge 2/2009 e successive modificazioni è effettuata

esclusivamente mediante la piattaforma elettronica (art. 7 del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013).

La comunicazione equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.L.185/2008, convertito nella legge 2/2009, per cui in questo caso si intende rilasciata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25.6.2012. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti degli enti locali, può essere effettuata anche dal Segretario comunale o provinciale (art. 8, comma 2, D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013)

La certificazione con cui viene attestata che i crediti sono certi, liquidi ed esigibili, può essere utilizzata per compensare somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo secondo le modalità indicate dal D.M. 25.6.2012. Con l'art. 16, comma 10, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 viene previsto che qualora l'ente locale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del DPR 602/1973.

Con i commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge 183/2011 viene prevista la possibilità di inserire nella convezione con il tesoriere l'obbligo di accettare, su istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati.

L'art.9 del D.L.78/2009 convertito nella legge 102/2009 introduce ulteriori disposizioni al fine di accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni compresi gli enti locali.

Prevede, infatti, l'obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2009 le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, misure da pubblicare sul proprio sito internet.

### **Obbligo pubblicazione debiti**

A decorrere **dal 1° gennaio 2014**, gli enti locali comunicano, **entro il 30 aprile** utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

L'inadempienza è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare oltre all'assoggettamento degli stessi ad una sanzione pecuniaria **pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo** (art.7, comma 4-bis del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013)

Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, **a partire dal 1 luglio 2014 i creditori** delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG) (Art. 27, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

Utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano **entro il 15 di ogni mese** le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento, **emesse a partire dal 1° luglio 2014** (art. 27, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

Con un comunicato del 24.12.2014 il Ministero dell'economia e delle finanze ha informato riguardo alla possibilità di immettere le informazioni relative alle fatture emesse prima del 1°

luglio 2014, **non ancora pagate**, come previsto dall'articolo 7-bis del D.L. 35/2013, c. 2, introdotto dall'art. 27 del D.L. 66/2014 convertito nella legge. 89/2014. L'inserimento dei dati dovrà avvenire **entro il 28 febbraio 2015**.

### **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (DPCM 22.9.2014)**

Con l'art. 9 del DPCM 22.9.2014 vengono individuate le modalità per la definizione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti che le pubbliche amministrazioni devono elaborare a partire dal 2015.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'art. 32, comma 2, nonché dall'art. 1, commi 1 e 10, del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 64/2013 (art. 4, comma 4, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015).

Riguardo al calcolo dell'indicatore, il suddetto art. 9 precisa che si intende:

- “transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- “giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- “data di pagamento”, la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- “data di scadenza”, i termini previsti dall'art. 4 del Dlgs.231/2002, come modificato dal Dlgs. 192/2012;
- “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Le amministrazioni pubblicano l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, sul proprio sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione” di cui all'allegato A del Dlgs.33/2013, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 dello stesso Dlgs.33/2013.

A decorrere dal 2015 lo stesso indicatore deve essere pubblicato con le stesse modalità con cadenza trimestrale entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce (art. 10 DPCM 22.9.2014).

**A decorrere dall'esercizio 2014**, alle relazioni ai bilanci consuntivi degli enti locali è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs. 231/2002, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati, utilizzando l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione (art. 41, comma 1, del D.L.66/2014 convertito nella legge 89/2014)

Gli enti locali che, sulla base dell'attestazione di cui al precedente comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto

disposto dal Dlgs. 231/2002, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione (art. 41, comma 2, del D.L.66/2014 convertito nella legge 89/2014).

**Da sottolineare che tale sanzione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n.272 del 22 dicembre 2015 accogliendo il ricorso proposto da Regione Veneto e nei fatti invita il legislatore a trovare una strada diversa per spingere gli enti pubblici a pagare in tempo.**

### **Registro unico delle fatture**

A decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

- a) il codice progressivo di registrazione;
  - b) il numero di protocollo di entrata;
  - c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
  - d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
  - e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
  - f) l'oggetto della fornitura;
  - g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
  - h) la scadenza della fattura;
  - i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
  - l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
  - m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 136/2010;
  - n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e in qualunque altro caso previsto;
  - o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.
- (art. 42, comma 1, del D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014)

### **Procedimento amministrativo**

L'art. 1, del D.L. 5/2012 convertito nella legge 35/2012 modifica i commi 8 e 9 dell'art. 2 della legge 241/1990 prevedendo che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in

mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al responsabile di cui sopra perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Al fine di ottenere un indennizzo l'istante deve azionare il potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Il responsabile del potere sostitutivo che non abbia provveduto a concludere nel termine il procedimento, nei successivi cinque giorni deve liquidare a titolo di indennizzo, per il mero ritardo, una somma pari a 50 euro per ogni giorno di ritardo e, comunque, complessivamente non superiore a 2.000 euro.

Se il responsabile omette di provvedere alla liquidazione dell'indennizzo nel suddetto termine, l'istante può proporre, nel termine decadenziale dei successivi dieci giorni, ricorso dinanzi al giudice amministrativo avverso il silenzio ovvero ricorso per decreto ingiuntivo. Unitamente al ricorso è depositata, a pena di inammissibilità, l'istanza di parte da cui è conseguito l'avvio del procedimento (art. 28 del D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013).

Il soggetto incaricato del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.

Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

Le suddette disposizioni non si applicano nei procedimenti tributari.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.

(art. 28 del D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013)

### **Pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche**

Le pubbliche amministrazioni sono tenute :

a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;

b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento».

I suddetti obblighi acquistano efficacia dal 6 luglio 2012 (art. 6 ter del D.L. 5/2012 convertito nella legge 35/2012)

Quanto sopra è ribadito dall'art. 15 del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012

Le linee guida sono state dettate nel maggio 2013 da un'apposita circolare da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Disciplinata dalla legge 136/2010, artt. 6 e 7, e dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito nella legge 217 del 17.12.2011.

(vedansi anche la Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18.11.2010 (G.U. n. 284 del 4 dicembre 2010), n. 10 del 22.12.2010 e n. 4 del 7.7.2011.

Sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità, in quanto stazioni appaltanti, tutti i soggetti obbligati alla applicazione del codice dei contratti pubblici e, dunque, tutti i soggetti di cui all'art. 32 del codice dei contratti, compresi quindi i privati beneficiari di un contributo pubblico (lettera d) ed i privati titolari di un permesso a costruire che realizzano opere di urbanizzazione a scampo dei contributi concessori (lettera g) e tutti i soggetti in qualche

misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto e cioè tutti i subcontraenti dell'appaltatore principale e tutti i subcontraenti del subappaltatore.

Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione *ex* articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Naturalmente occorre porre particolare attenzione nell'operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo e il contratto di appalto di servizi disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto alle regole di tracciabilità.

Viene chiarito che le disposizioni in materia di tracciabilità sono immediatamente applicabili ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge ed ai relativi subappalti, mentre per i contratti già stipulati a quella data, e per i relativi subappalti e subcontratti, è previsto un periodo di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge 217/2010 di conversione del D.L.187/2010 (cioè 16.6.2011) per consentire gli adeguamenti necessari. Da ciò discende che, prima della scadenza di tale termine, le stazioni appaltanti potranno legittimamente effettuare, in favore degli appaltatori, tutti i pagamenti richiesti in esecuzione di contratti, sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010, anche se sprovvisti della clausola relativa alla tracciabilità in quanto ai sensi dell'art. 1374 c.c., devono intendersi automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall'art. 3 della L. 136/2010. Con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilità, in conseguenza di tale previsione, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi.

Dopo il 16 giugno 2011 i relativi pagamenti saranno assoggettati alle disposizioni previste per la tracciabilità.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni **costituisce causa di** risoluzione del contratto.

L'espressione di "conto dedicato anche in via non esclusiva" è da interpretare nel senso che è possibile utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali anche per più commesse, purché per ciascuna commessa venga effettuata la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti stessi; è inoltre possibile far transitare sui medesimi conti anche movimenti finanziari estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà, fatte salve le eventuali modifiche successive, di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

L'espressione "eseguiti anche con strumenti diversi" si interpreta nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria (RIBA, RID)

Viene chiarito che l'indicazione nei mandati di pagamento del codice unico di progetto (CUP) diventa obbligatoria solo nei casi in cui il CUP sia obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (progetti di investimento pubblico); mentre l'elemento identificativo della commessa pubblica, da riportare nei mandati di pagamento, diventa il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Il CIG deve essere richiesto dal Rup in momento antecedente all'indizione della procedura di gara, oppure, nel caso di procedure senza bando di gara, nella lettera di invito a presentare l'offerta

Per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economale, deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente; sono state indicate, ad esempio, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti

erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni. Si tratta, in sostanza, delle spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con il regolamento di contabilità in cui vengono indicate le spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente entro un limite di importo fissato, anch'esso, nel medesimo regolamento.

Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto.

### **Efficienza dell'azione amministrativa**

L'art. 17, comma 29 del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2008 dispone, al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali, l'obbligo di rendere disponibili per via telematica un indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

Le amministrazioni sono tenute ad aggiornare gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Con circolare 1/2010 la Funzione pubblica dispone che sull'apposita sezione del sito web degli enti locali – da denominarsi **“trasparenza, valutazione e merito”** - dovranno essere inseriti (art. 11, comma 8, del Dlgs. 150/09) anche i nomi ed i curricula dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione, l'ammontare dei premi stanziati e distribuiti ai dipendenti, i curricula (e non le retribuzioni) anche dei titolari di posizione organizzativa, gli incarichi, sia retribuiti che non, conferiti a dipendenti pubblici e a soggetti privati e, per i dirigenti, compresi i segretari comunali e provinciali, oltre alle retribuzioni la specifica delle componenti retributive variabili e quelle legate al risultato. Inoltre dovranno essere indicati le buste paga ed i curricula di “coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo” vale a dire del Presidente della Provincia, del Sindaco e degli assessori. Tali obblighi sono da ritenersi immediatamente applicabili.

Il mancato assolvimento di tali obblighi comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti ai suddetti adempimenti.

### **Pagamenti per cassa**

L'art. 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 dispone che le pubbliche amministrazioni a decorrere dal 7 marzo 2012 debbano effettuare i pagamenti in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di 1.000 euro. Tale obbligo è confermato dall'art.1, comma 904, della legge 208/2015.

### **Fattura elettronica**

L'obbligo in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è anticipato **al 31 marzo 2015**, (art. 25, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

### **Split payment (art. 1, commi 629 e 633, della legge 190/2014)**

Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del TUEL, e successive modificazioni, delle

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tali disposizioni non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (comma 629)

Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato (comma 633)

In ogni caso sono soggette al reverse charge (inversione contabile) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici se effettuate nell'ambito di una attività commerciale.

Le Pa che effettuano l'acquisto nell'ambito dell'attività commerciale dovranno inserire la fattura anche nel registro fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile (vedasi D.M. 23.1.2015 in G.U. 3.2. 2015, n. 27)

### **Interessi legali**

La misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,2% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

(Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 11/12/2015 – G.U.n. 291 del 15 dicembre 2015)

### **Riduzione dei costi della politica**

#### **Circoscrizioni di decentramento**

L'art. 2, comma 29, della legge 244/2007 modifica l'art. 17 del TUEL disponendo l'obbligo di articolare il loro territorio in circoscrizioni di decentramento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (prima era 100.000) e solo la facoltà per i Comuni con popolazione tra i 100.000 e 250.000 abitanti; in quest'ultimo caso la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti. Ai sensi dell'art. 42 bis del D.L. 248/2007 convertito nella legge 31/2008, la disposizione si applica a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008.

L'art 2, comma 186, della legge 191/2009 ne dispone, comunque, la soppressione in concomitanza del prossimo rinnovo dei consigli comunali, tranne per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti (art. 1, comma 1 quater del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010)

L'art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone il controllo da parte del Prefetto il quale, in caso contrario, assegna un termine perentorio entro il quale provvedere decorso il quale, perseverando l'adempimento, nominerà un commissario ad acta per l'attuazione.

### **Consorzi di funzione**

L'art. 2, comma 186 della legge 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1 quater del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispone in concomitanza con il rinnovo dei rispettivi consigli di amministrazione (parere n. /2010 della sezione regionale di controllo della corte dei conti Piemonte) a partire dal 2011 la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani costituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 959/1953. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei Comuni delle funzioni già esercitate dai

consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei Comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

(va soppresso il Consorzio che gestisce servizi sociali: parere n. 188 del 29.7.2010 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania).

L'art. 2, comma 4, del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 dispone che fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli Enti Parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall'applicazione della disposizione sulla soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM)

L'art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone il controllo da parte del Prefetto il quale, in caso contrario, assegna un termine perentorio entro il quale provvedere decorso il quale, perseverando l'adempimento, nominerà un commissario ad acta per l'attuazione.

### **Difensore civico**

L'art. 2, comma 186 della legge 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1 quater del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispone, a partire dal 2010, la soppressione della figura del difensore civico comunale alla data di scadenza del relativo incarico in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2/2010; le relative funzioni potranno essere assegnate, mediante convenzione, al difensore civico della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune; in tal caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ..

L'art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone il controllo da parte del Prefetto il quale, in caso contrario, assegna un termine perentorio entro il quale provvedere decorso il quale, perseverando l'adempimento, nominerà un commissario ad acta per l'attuazione.

### **Autorità d'ambito territoriale (ATO)**

Soppresse con decorrenza 31.12.2012 (art. 13, comma 2, del D.L. 216/2011 convertito nella legge 14/2012).

### **Numero assessori, indennità e gettoni di presenza amministratori**

L'art 2, commi 184, 185 e 186, della legge 191/2009 come modificat1 dall'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispongono che con il rinnovo dei rispettivi consigli:

1. a partire dal 2010 gli enti che vanno al rinnovo dei rispettivi consigli, sono tenuti a determinare il numero degli assessori in misura non superiore ad un quarto del numero dei consiglieri del Comune e della Provincia, sulla base del numero dei consiglieri che rimane immutato, con arrotondamento, in entrambi i casi, all'unità superiore; ai fini del calcolo del 25% **sono computati** il Sindaco ed il Presidente della Provincia
2. a partire dal 2011 gli enti che vanno al rinnovo dei rispettivi consigli, sono tenuti a ridurre il numero dei consiglieri comunali; **non sono computati** il Sindaco ed il Presidente della Provincia

L'art. 15, comma 5, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone che, a partire dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto (13.8.2011), il numero dei consiglieri e degli assessori previsto dalla legge vigente attualmente, è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore.

Le giunte comunali e provinciali degli enti rinnovati nella **tornata elettorale dello scorso marzo 2010** dovranno, pertanto, essere costituite applicando il criterio da ultimo indicato (vedasi tabella successiva), come modificato dall'art.1, comma 135, della legge 56/2014

Occorre, comunque, tener presente che, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del TUEL, il numero massimo degli assessori **non può superare le 12 unità**.

La seguente tabella riporta il calcolo del numero massimo dei consiglieri consentito ai Comuni che andranno al voto a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (16.9.2011) secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 17, dello stesso D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011, anche alla luce della circolare n. 2379 del 16.2.2012 del Ministero dell'interno:

Abitanti	Numero consiglieri comunali
più di 1 milione	48
da 500.001 a 1 milione	40
da 250.001 a 500.000	36
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	32
da 30.001 a 100.000	24
da 10.001 a 30.000	16
da 3.001 a 10.000	12
da 1.001 a 3.000	10

ed il numero massimo degli assessori:

Abitanti	Numero massimo assessori comunali
più di 1 milione	12
da 500.001 a 1 milione	11
da 250.001 a 500.000	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9
da 30.001 a 100.000	7
da 10.001 a 30.000	5
da 3.001 a 10.000	4
da 1.001 a 3.000	2

I comuni interessati dalla suddetta disposizione provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (art. 1, comma 136, della legge 56/2014) Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico (art. 1, comma 137, della legge 56/2014)

Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è consentito un numero massimo di tre mandati. (art. 1, comma 138, della legge 56/2014)

Le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 215/2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 1, comma 139, della legge 56/2014)

L'art 2, comma 186, della legge 191/2009 prevede, a partire dal 2011, in concomitanza con il rinnovo dei consigli comunali la possibilità nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori.

L'art. 2 della legge 244/2007 con i commi da 23 a 27 dispone che:

- la possibilità di essere collocati in aspettativa:
  - a) è limitata ai sindaci, ai presidenti delle province, ai presidenti dei consigli comunali e provinciali, ai presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché ai membri delle giunte di comuni e province;
  - b) i consiglieri comunali e provinciali, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 del Dlgs. 267/2000;
  - c) è esclusa per i membri delle giunte metropolitane e gli assessori delle comunità montane.Con nota operativa n. 6/2008 l'INPDAP precisa che:
  - a) per i primi continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore e cioè per questi l'amministrazione presso la quale svolgono le loro funzioni ha l'obbligo di versare i contributi previdenziali calcolati sulla retribuzione virtuale spettante all'amministratore se non avesse usufruito dell'aspettativa. Fanno eccezione gli assessori di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e i presidenti di consiglio di Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per i quali i contributi devono essere versati dall'amministrazione che ha concesso l'aspettativa;
  - b) per i secondi i contributi previdenziali sia per la quota a carico dell'ente che per la quota a carico del dipendente, pur essendo a loro carico devono essere versati dall'ente presso il quale hanno assunto la carica. In pratica l'ente presso il quale viene svolto il mandato acquisisce la delega ad effettuare i versamenti in nome e per conto dei consiglieri incamerando preventivamente i contributi dei consiglieri medesimi.
  
- l'art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che ai titolari delle cariche elettive (parlamentari, amministratori locali), a cui venga conferito dalle pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 1, comma 3, della legge 196/2009 (quindi anche i Comuni), lo svolgimento di qualsiasi incarico inclusa la partecipazione a qualsiasi tipo di organi collegiali, spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute ed eventualmente gettoni di presenza di importo non superiore a 30 euro per seduta. **(in vigore dal 31.5.2010)**.
- l'art. 5, comma 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 modifica il comma 2 dell'art. 82 del TUEL stabilendo che il gettone di presenza dei consiglieri comunali e provinciali percepito per la partecipazione a consigli e commissioni che sarà determinato (previsto dal comma 7 dello stesso articolo) con apposito Decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 78/2010 **(quindi entro il 28 settembre 2010, a tutt'oggi non ancora emanato !)**, non può superare complessivamente, nell'ambito di un mese, il quarto (prima era un quinto) dell'indennità massima **prevista** per il rispettivo Sindaco o Presidente della Provincia.
- l'art. 5, comma 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione di quelli delle città metropolitane per i quali l'importo del gettone non può, comunque, superare il quarto dell'indennità prevista per il rispettivo Presidente
- l'art. 5, comma 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone la soppressione il comma 8, lett. e) dell'art. 82 del TUEL in base al quale l'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco non poteva essere inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario comunale
- l'art. 5, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che apposito Decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del

D.L. 78/2010 (**quindi entro il 28 settembre 2010!**) verranno ridotti per un periodo di almeno tre anni, gli importi delle indennità dei componenti della Giunta già determinate dal DM 119/2000, di una percentuale del:

- 3% per i Comuni fino a 15.000 abitanti e le Province fino a 500.000 abitanti;
- 7% per i Comuni tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le Province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti;
- 10% per i Comuni per i restanti Comuni e Province.

**Sono esclusi dalle riduzioni i Comuni fino a 1.000 ab.**

Con Delibera n. 1/2012 la sezione riunite della corte dei conti stabilisce che l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle regioni e degli enti locali, fino all'emanazione del suddetto decreto, rimane quello in godimento alla data di entrata in vigore del DL. 112/2008, vale a dire l'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 ridotto del 10% come previsto dall'art. 1, comma 54, della legge 266/2005.

**Con la del. 3/2015 la sezione autonomie della Corte dei conti ha affermato che l'art. 76, comma 3, D.L. 112/2008 ha abrogato l'art. 11 del D.M. 119/2000 ma non l'art. 2 dello stesso regolamento per cui, come peraltro precisato dal parere del Ministero dell'interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82, "dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2 del citato regolamento**

- l'art. 5, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che nessuna retribuzione, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma possano essere percepiti dagli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche. (**in vigore dal 31.5.2010**)

La Corte dei conti, sez. Autonomie, con delibera 20-2-2014, n. 4, ribadisce che ai componenti dei CdA dei Consorzi tra Enti locali non spetta alcun compenso quale indennità di funzione.

- l'art. 5, comma 8 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a partire dal 31.5.2010** i parlamentari nazionali ed europei che ricoprono cariche negli enti locali, non possano percepire, oltre che gettoni di presenza, anche qualsiasi altro emolumento comunque denominato
- l'art. 13, comma 3, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011, come modificato dall'art. 1, comma 139, L. 07.04.2014, n. 56, dichiara incompatibile a partire dalle prossime elezioni, la carica di parlamentare con quella di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- i parlamentari non possono fare i sindaci di comuni con più di 20.000 abitanti (Corte costituzionale, sentenza 21.10.2011, n. 277)
- l'art. 5, comma 8 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che a partire dal 31.5.2010 per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate rientranti nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, agli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, del TUEL, non possano essere corrisposti, oltre che alcun compenso, anche le indennità di missione
- l'art. 5, comma 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura indicata dal decreto ministeriale del 4.8.2011 (G.U. n. 256 del 3.11.2011).

- l'art. 5, comma 11 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede che chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo può percepire un solo emolumento a sua scelta (ad es. non è più ammissibile il cumulo fra indennità di sindaco e consigliere provinciale) **(in vigore dal 31.5.2010)**.
- L'art. 16, commi 19, 20 e 21, del D.L. 138/2011 convertiti nella legge 148/2011 dispongono che nei Comuni fino a 15.000 abitanti:
  - le sedute del Consiglio e della Giunta si tengano preferibilmente in un arco di tempo non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti;
  - i componenti del Consiglio hanno diritto di assentarsi dal loro lavoro per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.

L'art. 76, comma 3, D.L. 25.06.2008, n.112 dispone che:

- la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.

L'art. 77 bis comma 13, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, dispone che il rimborso chilometrico per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina.

Secondo il Ministero dell'interno (parere 15900/TU/00/82-84) la norma, che entra in vigore in via immediata, non riguarda i membri della Giunta.

### **Commissioni elettorali**

L'art. 2, comma 30, della legge 244/2007 prevede che le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale; l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

### **Sedi di rappresentanza**

I commi 597, 598 e 599, art. 1, della legge 296/2006 prevedono, fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli Enti Locali presso gli organi dell'Unione europea, il divieto per Comuni e Province acquistare o gestire, anche in forma associata, sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica, nonché coprire le suddette spese con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato. In caso contrario una cifra di pari importo verrà detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti dallo stato all'Ente locale nel medesimo anno.

### **Soppressione di enti, agenzie e organismi**

Sono abrogati i commi da 1 a 7 dell'art.9 dello stesso D.L.95/2012 convertito nella legge 35/2012 riguardanti l'obbligo di sopprimere o accorpate enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del decreto, esercitavano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, o, in ogni caso, di assicurare la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20% e di costituire o partecipare a qualsiasi titolo altro organismo ( art. 1, comma 562, legge 147/2013)

### **Città metropolitane e province (art. 1, commi da 418 a 422 e 427/428, legge 190/2014)**

Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. L'ammontare della riduzione è stabilito con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015 (comma 418)

In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. In caso di incapacità il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno (comma 419)

A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto:

- a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
- c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;
- d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;

f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

g) di attribuire incarichi di studio e consulenza (comma 420)

La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge, in misura pari al 30 e al 50% e in misura pari al 30% per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 56/2014. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo (comma 421)

Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità,

nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente (comma 422)

Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma 428)

Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore (comma 427)

### **Piano anticorruzione (legge 190/2012 come modificato dalla legge 228/2012 e dal D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013)**

L'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione (art. 1, comma 7)

Su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno l'organo di indirizzo politico adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale formato presso la Scuola Superiore della pubblica amministrazione. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale (art. 1, comma 8).

La commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, comporta a carico del responsabile della prevenzione responsabilità disciplinare, l'impossibilità del rinnovo dell'incarico dirigenziale ed anche l'eventuale revoca e risponde per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano (art. 1, comma 12).

La sanzione disciplinare non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi (art. 1, comma 13).

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il suddetto dirigente pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione.

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori (art. 1, comma 15).

Oggetto della pubblicazioni sono inoltre:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009 (art.1, comma 16)

Riguardo alla scelta del contraente di cui al precedente punto b) le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 marzo di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate sul sito web istituzionale e trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le suddette informazioni (art. 1, comma 32).

La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni comporta a carico del dirigente responsabilità disciplinare ed impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale ed anche la revoca dell'incarico stesso. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio (art. 1, comma 33)

Le suddette disposizioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea (art. 1, comma 34).

Gli stessi enti, in occasione del monitoraggio posto in essere riguardo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Dlgs.165/2001, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (art. 1, comma 39)

E' prevista la definizione da parte del Governo di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice prevederà per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di

comportamento secondo le linee guida dettate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).

Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. (art. 1, comma 44)

I codici di comportamento sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (art. 1, comma 45)

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (26.3.2013) si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

- a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla Regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica. Entro il 31 gennaio 2014 gli enti dovranno adottare e comunicare alla Funzione pubblica il proprio Piano triennale di Prevenzione e il Programma triennale per la Trasparenza secondo quanto disposto con la delibera n. 72/2013 della Civit-Autorità nazionale anticorruzione
- b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del Dlgs 165/2001;
- c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento.

### **Incompatibilità**

#### **Dlgs. 39/2013**

I segretari comunali e provinciali e i dirigenti delle Pubblica Amministrazione non possono svolgere il ruolo di consiglieri, di sindaci e di assessori nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nelle forme associative con pari soglia minima di popolazione e nelle Province della stessa Regione in cui svolgono la propria attività lavorativa.

La stessa incompatibilità è prevista per i ruoli dirigenziali in una Pubblica Amministrazione e gli incarichi di consigliere e/o di assessore regionale, e con l'essere componente di organismi privati controllati dalla Regione, da Province o da Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti. I soggetti che si trovano in queste situazioni devono effettuare una scelta entro i 15 giorni successivi alla contestazione; nel caso in cui ciò non avvenga il legislatore prevede la decadenza automatica.

I segretari comunali e provinciali, in quanto responsabili anticorruzione, devono vigilare sulla corretta applicazione di queste disposizioni e devono provvedere alla segnalazione all'Autorità anticorruzione, a quella Antitrust e alla procura regionale della Corte dei Conti delle violazioni che dovessero accertare. Tutti gli eletti devono, al momento dell'insediamento e con cadenza annuale, dichiarare l'insussistenza di cause di inconferibilità.

In caso di dichiarazione mendace è previsto il divieto per i cinque anni successivi di assumere qualunque tipo di incarico in una amministrazione pubblica, ferme restando le sanzioni penali previste in questi casi. Gli incarichi affidati in violazione di tali disposizioni sono comunque nulli.

Il Dlgs 39/2013 determina condizioni più rigide per la designazione, da parte di Comuni, Province e Unioni di Comuni, di propri rappresentanti negli organi esecutivi dei soggetti di diritto privato sottoposti a controllo o nei quali sia detenuta una partecipazione, anche minoritaria.

Le nuove disposizioni disciplinano sia l'inconferibilità di incarichi sia nuove fattispecie di incompatibilità, con un ambito oggettivo molto ampio, che impatta sia sulle nomine delle società interamente partecipate affidatarie in house sia sulle società miste, sulle fondazioni e sulle

associazioni, mentre resterebbero escluse le istituzioni e le aziende speciali per la loro configurazione pubblicistica.

L'inconferibilità vieta agli enti locali di conferire incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati contro la Pa, ma anche a chi abbia svolto incarichi o ricoperto cariche in società partecipate o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, oltre che a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico: la caratteristica della disciplina è la sottoposizione alla condizione limitativa delle nomine e delle assunzioni di cariche nelle due direttrici.

L'articolo 7, comma 2 vieta a Province, Comuni con più di 15.000 abitanti e Unioni con la stessa dimensione di attribuire incarichi di amministratore in società o organismi sottoposti al loro controllo a soggetti che siano stati nei due anni precedenti amministratori locali negli enti conferenti (senza limite dimensionale) o nell'anno prima amministratori locali in un comune o un'unione con più di 15.000 abitanti. Sono assoggettati alla condizione ostativa anche gli ex presidenti o amministratori delegati di partecipate controllate da enti locali della stessa Regione. Questo ultimo profilo impedisce che un ex amministratore di una società partecipata, esauriti i suoi mandati nella stessa, sia nominato in una società partecipata da un altro ente locale nella stessa regione.

Tali disposizioni impediscono inoltre al Segretario generale e ai dirigenti che svolgono su di esse funzioni di controllo di essere nominati nei cda delle società partecipate (e negli altri organismi di diritto privato) sottoposte a controllo.

La normativa non incide tuttavia sulle nomine effettuate da Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti se la società partecipata non ha come socio nessun Comune (o Unione) con dimensioni superiori.

Anche i piccoli enti, invece, devono attenersi alle norme sull'incompatibilità, stabilite negli articoli 9, 11 e 13 del Dlgs 39/2013, in base alle quali il soggetto cui viene conferito l'incarico deve scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche nella società controllata dall'ente che lo nomina, lo svolgimento di attività professionali o l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Le disposizioni del decreto incidono pertanto sulle norme dell'articolo 4, comma 5, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, inerenti l'obbligo di nomina di dipendenti dell'amministrazione controllante nei cda delle società partecipate e devono inoltre essere poste in combinazione con le previsioni del Dlgs 267/2000 su ineleggibilità (articolo 60) e di incompatibilità (articoli 63 e 67).

**(da Il Sole 24 ORE del 29.4.2013)**

In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti (art. 29 ter del D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013)

### **Relazione di fine ed inizio mandato**

L'art. 4 del Dlgs. 149/2011 come modificato dall'art. 1 bis del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 e dall' art. 11 del D.L. 16/2014, convertito nella legge 68/2014, prevede l'obbligo da parte del responsabile del servizio finanziario o del segretario generale di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Entro e non oltre **quindici giorni** dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, **nei tre giorni successivi** la relazione e la

certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco **entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale**, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Quando la relazione di fine mandato non è stata adottata, il sindaco obbligato a sottoscriverla è sanzionabile soltanto se l'atto non è stato redatto dai dirigenti dell'ente chiamati a farlo, ovvero il responsabile del servizio finanziario o il segretario generale. A chiarirlo è la Corte dei conti del Molise – sezione controllo, delibera n. 196/2015.

La relazione relativa al periodo 2009/2014 deve essere redatta secondo il modello indicato con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2013 che, si rammenta, è diverso a seconda si tratti di Comuni sopra o sotto i 5.000 abitanti

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti .

**La relazione** di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistemi ed esiti dei controlli interni
- b) eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 1 dell'art. 2359 del Codice Civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2013 sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni con popolazione superiore o uguale a 5000 abitanti, nonché lo schema tipo di relazione di fine mandato in forma semplificata per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri suddetti.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, scatta a carico del Sindaco o del Presidente della **Provincia una sanzione pari al 50% dell'indennità di mandato per le tre mensilità successive da marzo a maggio.**

Stessa sanzione, cioè riduzione del 50% per le mensilità relative ai mesi da marzo a maggio, scatta a carico del responsabile del servizio finanziario o del segretario generale qualora non abbiano predisposto la relazione.

Il sindaco e il Presidente della Provincia sono, inoltre, tenuti a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

L'art. 4 bis prevede l'obbligo da parte degli enti locali di redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

### **Meccanismi sanzionatori previsti dal Dlgs. 149/2011 come modificato dall'art. 1 bis del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012**

L'art. 5 del Dlgs. 149/2011 prevede che il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile qualora un Ente evidenzi situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
  - b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
  - c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi
  - d) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali
- Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori sopra indicati, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio

L'attività di verifica è eseguita prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia. L'art. 6 del Dlgs. 149/2011 modifica il comma 5 dell'articolo 248 del Dlgs. 267/2010, prevedendo che in caso di dissesto finanziario, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 in ordine alle azioni di responsabilità, gli amministratori che la Corte dei conti riconosca responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.

I Sindaci e i Presidenti di Provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici

Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei Conti accerti anche gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.

Ove, a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Qualora l'ente locale non provveda all'adozione delle citate misure correttive e continuino a sussistere le condizioni possibile dissesto, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

### **Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo**

L'art. 3 , comma 1, lett a) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 introduce nel TUEL l'art 41 bis con cui viene disposto che gli enti locali **con popolazione superiore a 15.000** abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all'inizio ed alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui sopra, **da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila**. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Gestione associata funzioni fondamentali**

**La Corte costituzionale, con sentenza n. 22 dell'11-2-2014, ha dichiarato costituzionalmente legittime le norme che prevedono la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali.**

L'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 sostituisce i commi da 27 a 31 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
  - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
  - h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
  - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l bis) i servizi in materia statistica. (art. 1 comma 305, della legge di stabilità 2013)

I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui sopra, ad esclusione della lettera l).

Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT (Information Communication Technology)), i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

Per le unioni di cui sopra si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art 19, comma 3, del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012 e modificato dall'art. 1, comma 104, della legge 156/2014.

**I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro il 31 dicembre 2016 (art. 4, comm 4, D.L. 210/2015)**

In caso di decorso dei suddetti termini, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. (nomina di apposito commissario)

**L'art. 1, comma 104 della legge 56/2014 ha abrogato i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del D.L. 138/2012 convertito dalla legge 148/2011 come modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, cancellando l'Unione cosiddetta speciale costituita fra Comuni fino a 1.000 abitanti.**

Viene, poi, previsto che:

- ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale, lo stesso è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due.
- l'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione
- Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni

anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 311/2004. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni

I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa, con esclusione dei consorzi socioassistenziali (art. 23, comma 1, punto f quater, D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite (art. 1, comma 107, della legge 56/2014)

Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito (art. 1, comma 108, della legge 56/2014)

Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 1, comma 109, della legge 56/2014)

Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

- a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
- b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
- c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;
- d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa. (art. 1, comma 110, della legge 56/2014)

In caso di conferimento all'unione della polizia municipale, le funzioni spettanti al sindaco ai sensi dell'art. 2 della legge 65/1986 sono svolte dal presidente (art. 1, comma 111, della legge 56/2014)

Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, alla stessa spetta l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci restano titolari delle funzioni di cui all'art. 15, comma 3, della legge 225/1992 (art. 1, comma 112, della legge 56/2014)

In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione (art. 1, comma 114, della legge 56/2014)

L'esercizio in forma associata può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del TUEL, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 14, comma 31-bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e

successive modificazioni, gli stessi sono obbligati alla costituzione dell'Unione. (art. 19, comma 31 bis, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

#### **Comma 4**

I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un'unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del D.L.95/2012 optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come modificato dal D.L.95/2012, ovvero per quella di cui all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato D.L.95/2012 **(abrogato dall'art. 1, comma 104, della legge 56/2014)**

#### **Comma 5**

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (7.9.2012), ciascuna Regione ha facoltà di individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 16, comma 4, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, D.L.95/2012. **(abrogato dall'art. 1, comma 104, della legge 56/2014)**

#### **Comma 6**

Ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato D.L.95/2012, nel termine perentorio di sei mesi dal 7.7.2012, i comuni di cui al citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. **(abrogato dall'art. 1, comma 104, della legge 56/2014)**

#### **Fusione di comuni**

Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni (art. 1, comma 118, della legge 56/2014)

I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente (art. 1, comma 119, della legge 56/2014)

Il contributo straordinario a favore degli enti che danno luogo a fusioni, precedentemente commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, a decorrere dall'anno 2016 è commisurato al 40% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Tali disposizioni si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. (art. 1, comma 18, della legge 208/2015)

Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'art. 15, comma 3, del TUEL.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini

per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui sopra (art. 23, comma 1 f ter, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2914)

Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti (art. 1, comma 124, della legge 56/2014)

Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'art. 151, comma 1, del TUEL, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del TUEL, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziati nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali. (art. 1, comma 125, della legge 56/2014)

Ai fini della composizione dei Consigli (l'art. 37, comma 4, del TUEL), la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti (art. 1, comma 126, della legge 56/2014)

I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione. (art. 1, comma 130, della legge 56/2014)

Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione. (art. 1, comma 131, della legge 56/2014)

I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune (art. 1, comma 132, della legge 56/2014)

Ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Nell'ambito dei processi associativi mediante Unioni o convenzioni, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

Il contributo di 5 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.L.120/2013 convertito dalla legge 137/2013 deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni (art. 1, comma 450, della legge 190/2014)

## **Esternalizzazione dei servizi**

### **a) Norma generale**

Tutti i Comuni sono tenuti a promuovere le opportune azioni per dar corso all'esternalizzazione dei servizi diretta a realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza dei servizi (comma 8, art. 24 legge 448/2001).

Ai sensi dell'art. 3, commi, 30, 31 e 32 della legge 244/2007, gli enti che costituiscano società o enti, comunque denominati, o assumano partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, dovranno adottare, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate tramite società o Enti e dovranno provvedere alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione, le dotazioni organiche saranno provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni in società o Enti sopra richiamati, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

I Collegi dei Revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e delle società o Enti affidatari di servizi dovranno asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica e al Mef – Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle Sezioni competenti della Corte dei conti.

L'art. 22 della legge 69/2009 autorizza le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, previa gara, ad acquistare sul mercato i servizi prodotti al proprio interno, al fine di ottenere economie di gestione, provvedendo, in caso di attuazione di tali processi, al congelamento dei posti ed alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno degli enti che attivano tali processi, vigilano sull'applicazione delle suddette disposizioni dando evidenza nei propri verbali i risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, ed il Nucleo di valutazione dovrà tener conto di tali verifiche nella valutazione del personale dirigenziale.

Infine l'art. 13, comma 1 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede che in caso di trasferimento di funzioni tra pubbliche amministrazioni, si applica l'art. 33 del Dlgs. 165/2001 in base al quale il personale addetto a tali funzioni dovrà essere trasferito all'ente cui sono state

assegnate le funzioni medesime. In caso contrario il personale è considerato in esubero e inserito nelle liste di disponibilità per un massimo di 24 mesi (indennità all'80% dello stipendio).

### **Società a partecipazione pubblica**

#### **• Limiti alla costituzione ed alla partecipazione in società delle Amministrazioni pubbliche**

L'art. 3, comma 27 della legge 244/2007 prevede che gli enti locali possano costituire soltanto società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e non potranno assumere o mantenere direttamente **(o indirettamente soppresso dall'art. 71 della legge 69/2009 sulla semplificazione)** partecipazioni anche di minoranza in società che perseguano fini diversi.

Le partecipazioni degli enti locali a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali avrebbe dovuto essere alienate entro il 31.12.2010 ai sensi dell'art. 3, comma 29 della legge 244/2007.

Il termine è stato prorogato al 30 aprile 2014 decorso il quale la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437 ter, secondo comma, del codice civile (art.1, comma 569, legge 147/2013).

L'obbligo di alienare le società partecipate i cui compiti non siano strettamente collegati con le finalità istituzionali del Comune non si applicano agli enti che abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione e' nulla ed inefficace (art.7, comma 8 bis, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015)

E' abrogato il comma 32, dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 riguardo al divieto da parte dei Comuni fino a 30.000 abitanti di costituire società e per i Comuni da 30.000 a 50.000 abitanti di partecipare ad una sola società (art.1, comma 561, legge 147/2013)

Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 3 sexies, 9, 10 e 11 dell'art. 4 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 riguardanti l'obbligo di dismettere le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali, con un fatturato da prestazione di servizi a favore degli stessi superiore al 90% dell'intero fatturato (art.1, comma 562, legge 147/2013)

#### **• Società quotate**

Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 34, comma 38, del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012)

#### **• Composizione consigli di amministrazione**

Con l'art. 16 del D.L.90/2014 convertito nella legge 114/2014 vengono sostituiti i commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.L.95/2012 convertito nella legge 135/2012, prevedendo che i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs.165/2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato, devono essere composti da non più di tre membri, fatta

salva la facoltà di nomina di un amministratore unico e ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al Dlgs. n. 39/2013

Infine, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, nel caso di nomina (ora facoltativa) di dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o della società controllante in ipotesi di partecipazione indiretta, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, i relativi compensi sono obbligatoriamente riversati all'amministrazione o alla società di appartenenza ma, con l'art. 1, comma 235, della legge 208/2015, è abrogato l'obbligo di procedere alla loro devoluzione al fondo per il trattamento accessorio, con la conseguenza che tali risorse sono destinate ad avvantaggiare integralmente il bilancio.

Salvo che specifiche disposizioni di legge prevedano diversamente e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Anche per tali società vale quanto precedentemente precisato riguardo ai compensi eventualmente riconosciuti ai dipendenti dell'Amministrazione titolare della partecipazione.

Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le precedenti disposizioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (25.6.2014) (art. 16, comma 2, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

- **Incompatibilità degli amministratori locali**

Le incompatibilità previste dall'art. 63, commi 1 e 2, del Dlgs. 267/2000 per ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non si applicano per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza in società sia inferiore al 3% e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e cioè che la carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

(art. 2, comma 42 del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011).

- **Indennità agli amministratori**

Il comma 12 dell'art. 61 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 riduce ulteriormente, con decorrenza 1.1.2009, le indennità degli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica modificando come segue l'art. 1, comma 725 della legge 296/2006:

“Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70% (prima 80%) e per i componenti al 60% (prima 70%) delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo (prima: ed in misura ragionevole e proporzionata).

Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma”.

La sezione regionale di controllo della corte dei conti per la regione Liguria, con parere n. 4/2008, sostiene che la riduzione debba essere parametrata a quanto effettivamente percepito dal sindaco o dal Presidente della Provincia e non a quella indicata dal D.M. 119/2000.

Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. (art. 2, comma 20 quater de D.L. 94/2012 convertito nella legge 135/2012)

Sulla base del comma 6 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, i compensi degli organi di amministrazione e di quelli di controllo (cda, sindaci e revisori dei conti) delle società totalmente partecipate in modo diretto o indiretto e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, sono ridotti del 10% a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore de D.L. La disposizione non è applicabile alle società quotate ed alle loro controllate, nonché alle società miste.

Nelle società controllate direttamente o indirettamente che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell'intero fatturato, a decorrere dal 1 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del corrispondente costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (art. 16, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Ovviamente gli enti partecipanti sono tenuti a vigilare sull'osservanza di tali disposizioni.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016 sarà fissato il tetto ai compensi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti nelle società controllate dallo Stato e dalle altre Pubbliche amministrazioni. Per l'individuazione dei limiti, le società verranno articolate in cinque fasce, sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi, e ad ognuna delle fasce corrisponderanno tetti diversi per i compensi. I limiti, che in ogni caso non potranno superare il tetto dei 240 mila euro annui lordi, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni, dovranno essere oggetto di verifica da parte dei consigli di amministrazione. Fino all'entrata in vigore delle nuove regole restano validi i tetti attuali (art. 1, commi 672, 673 e 674, legge 208/2015)

- **reclutamento del personale ed affidamento incarichi**

L'art. 4, comma 17, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone che le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici sono tenute ad adottare, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi a soggetti estranei, secondo i principi generali contenuti nell'art. 35, comma 3, del Dlgs 165/2001. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale e di conferire incarichi.

Tale disposizione è ribadita per le società affidatarie in house, dall'art. 25, comma 1, numeri 5 e 6 del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012 che ribadisce l'obbligo di adottare, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi a soggetti estranei, secondo i principi generali contenuti nell'art. 35, comma 3, del Dlgs 165/2001, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.

Secondo la sezione regionale di controllo della corte dei conti Lombardia (par. n. 350/2011), la suddetta disposizione si applica in via diretta a tutte le forme associative (istituzioni, associazioni, aziende speciali e fondazioni) partecipate dagli enti per la gestione dei propri servizi istituzionali e pubblici.

**Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento**

degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione (art.4, comma 12 bis, D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014) [sostituisce il comma 2 bis dell'art.18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 2-bis]

In definitiva anche queste società devono attenersi all'obbligo di ridurre le spese di personale come previsto dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010.

Fermo restando quanto sopra, gli enti locali coordinano le politiche assunzionali delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti (art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Dalla suddetta disciplina sono escluse le società quotate (art. 18, comma 3, D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008)

**Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 3 sexies, 9, 10 e 11 dell'art. 4 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 (art. 1, comma 562, legge 147/2013).**

Secondo la Corte dei conti, sezione di controllo del Lazio (delibera 143/2013) tutte le partecipate al 100% titolari di un affidamento in house che gestiscono servizi pubblici devono applicare procedure e regimi assunzionali delle pubbliche amministrazioni controllanti, adeguandosi agli obblighi relativi al contenimento degli oneri per personale e consulenze, a prescindere dal loro inserimento nell'elenco ISTAT.

Con la deliberazione n. 443/2013 la Corte dei conti sezione Lombardia afferma che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità o per la mancata riduzione della spesa di personale da parte del Comune, fa scattare il divieto di assunzioni anche in capo alla società partecipata solo se su quest'ultima il Comune esercita il controllo analogo.

Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato, si applicano le disposizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 6 bis del Dlgs. 165/2001 in materia di limiti e obblighi di trasparenza nell'affidamento di incarichi (art. 1, comma 148 della legge 228/2012)

Le amministrazioni controllanti devono verificare l'avvenuto rispetto di tali vincoli. In caso di violazione gli amministratori ed i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale (art. 4, comma 12, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

- **Mobilità personale tra società partecipate**

I commi 563, 564, 565, 566 567 e 568 dell'art. 1 della legge 147/2013 disciplinano le modalità di mobilità di personale fra le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali.

- **Costo annuale del personale**

A decorrere dal 1° gennaio 2014 le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, del Dlgs. 165/2001, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica (art. 2, comma 11, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

- **Trattamento economico dei dipendenti**

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori (art. 2, comma 20 quater del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

Le disposizioni di cui sopra si applicano rispettivamente a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (art. 2, comma 20 quinquies de D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

Nel biennio 2013/2014 il trattamento economico, compreso quello accessorio, del personale delle suddette società non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011. (art. 4, comma 11, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

Le amministrazioni controllanti devono verificare l'avvenuto rispetto di tali vincoli. In caso di violazione gli amministratori ed i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale (art. 4, comma 12, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016 sarà fissato il tetto ai compensi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti nelle società controllate dallo Stato e dalle altre Pubbliche amministrazioni. Per l'individuazione dei limiti, le società verranno articolate in cinque fasce, sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi, e ad ognuna delle fasce corrisponderanno tetti diversi per i compensi. I limiti, che in ogni caso non potranno superare il tetto dei 240mila euro annui lordi, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni, dovranno essere oggetto di verifica da parte dei consigli di amministrazione. Fino all'entrata in vigore delle nuove regole restano validi i tetti attuali (art. 1, commi 672/674, legge 208/2015)

- **Dirigenti**

I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 101/2013 risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di

cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale (art. 3, comma 7 ter, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)

- **Assoggettamento al patto di stabilità**

E' abrogato il comma 5 dell'art. 3-bis del D.L.138/2011 convertito nella legge 148/2011 che disponeva l'assoggettamento al patto di stabilità le società affidatarie in house (art. 1, comma 559, della legge 147/2013)

- **Acquisto di beni e servizi**

L'art. 25, comma 1, numero 6, del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012 dispone che le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni del Dlgs. 163/2006.

Le società partecipate (eccetto le quotate) potranno ricorrere alle convenzioni Consip e dei soggetti aggregatori e saranno obbligate a fare riferimento ai parametri qualità prezzo in esse definiti per acquisti autonomi (art. 1, comma 498, legge 208/2015)

- **Contratti di servizio**

I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa , devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 bis , del D.L. 112/2008, convertito nella legge n.133/2008, come modificato dall'art. 1, comma 557, L. 27.12.2013, n. 147 (art. 3, comma 1, lett. q) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012).

- **Prestiti alle società partecipate**

Secondo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto (parere n. 40/2009), con la liquidità giacente in cassa il Comune non può concedere prestiti alle società partecipate qualora gli interessi siano pari a quelli riconosciuti dal proprio tesoriere, se non dopo aver verificato l'inesistenza sul mercato di soluzioni di investimento del proprio capitale maggiormente remunerativo. Inoltre sarebbe necessario porre in essere preventivamente nei confronti della stessa, tutti gli strumenti idonei a un controllo approfondito della gestione operativa e finanziaria della società medesima, al fine di appurare se la stessa non necessiti, piuttosto, di interventi di ricapitalizzazione.

Secondo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (parere n. 385/2009) la concessione di un mutuo da parte di un comune in favore della propria società in house rientra nel novero delle operazioni di finanziamento provenienti dal socio di riferimento e può essere ammissibile a condizione che si rispetti il vincolo dell'indebitamento per le sole finalità d'investimento ai sensi dell'art. 119, u.c. Cost., nei limiti quantitativi e nelle modalità di ammortamento specificate nelle prescrizioni degli art. 201-204 TUEL e art. 62 legge n. 133/2008. Il finanziamento concesso si configura quale mutuo di scopo. La determinazione del tasso d'interesse e' rimessa al prudente apprezzamento dei competenti organi comunali, i quali possono anche prevedere il tipo contrattuale del mutuo gratuito

Il mutuo concesso è comunque rilevante agli effetti del rispetto del patto di stabilità.

- **Erogazioni liberali**

Con l'orientamento n. 24 del 23 settembre 2015 in materia di trasparenza, l'Autorità ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della sanzione disposta dall'art. 22, comma 4 del Dlgs. n. 33/2013 consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e

società partecipate come individuati nel comma 1 dell'art. 22 citato, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati indicati nel medesimo articolo 22 del decreto.

- **diritto di accesso**

Le norme sull'accesso ai documenti amministrativi si applicano anche alle società a totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative (art. 29, comma 1, della legge 241/1990 come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b, n. 1, della legge 69/2009)

- **adempimenti relativi a incarichi presso società o enti partecipati**

Gli incarichi di amministratore delle società conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a diecimila euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. (art. 1, comma 735, della legge 296/2006)

A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati. Essi prevedevano che entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime”

Per controllo si deve intendere la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.

Le modalità di effettuazione della trasmissione delle suddette informazioni sono definite con apposito decreto ministeriale (art. 6, commi 1 e 2, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

- **Affidamento incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali**

Le società controllate direttamente o indirettamente dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, ad esclusione delle società quotate, , pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione delle suddette informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso.

In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta (art. 1, commi 675 e 676, legge 208/2015)

- **Verifica crediti e debiti reciproci**

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012) **abrogato dall'art. 77, Dlgs. 118/2011 come inserito dall'art.1, comma 1, Dlgs. 126/2014 con decorrenza dal 01.01.2015**

- **Potere di ispezione**

L'art. 6, comma 3, del D.L.95/2012 convertito nella legge 135/2012 estende il potere di ispezione da parte del dipartimento della funzione pubblica e della ragioneria generale dello stato anche alle società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta.

Tale adempimento è stato abrogato dall'art. 77, comma 1, lettera e) del Dlgs 118/2011.

- **Controlli**

L'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012 prevede l'obbligo da parte dell'ente locale di istituire un sistema di controlli sulle società partecipate non quotate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

Per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'amministrazione definisce preventivamente nella relazione previsionale programmatica gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Sulla base delle suddette informazioni, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate non quotate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

**Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti a decorrere dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.**

Tali disposizioni non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

- **Dividendi società**

Le società partecipate distribuiscono come dividendi, nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge, le risorse derivanti dai risparmi di spesa connessi a razionalizzazione di acquisti di beni e servizi. A tal fine, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente (art. 1, comma 506, legge 208/2015)

- **Perdite di esercizio**

L'art. 6, comma 19, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che gli enti locali non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate (anche parzialmente) non quotate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve

disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, a meno che la perdita non comporti la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale e imponga, quindi, obbligatoriamente il ripristino del capitale medesimo ai sensi dell'art.2447 c.c..

I trasferimenti sono consentiti, invece, a fronte di convenzioni, di contratti di servizio relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti.

Il divieto viene confermato dalla Corte dei conti Abruzzo con parere n. 279/2015.

La perdita di esercizio fa scattare la responsabilità degli amministratori dell'ente socio per omesso esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della partecipata (Corte dei conti Lazio, n. 1015/1999); o per mancato esercizio del potere di revoca degli amministratori della partecipata che abbia registrato continue perdite sintomatiche di inadeguata capacità gestionale (Corte dei conti, Valle d'Aosta, n. 2/2009); o per la nomina di amministratori privi delle necessarie competenze (Corte dei conti, Toscana, n. 267/2009).

- **Ricognizione delle società partecipate**

In base all'art. 17 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dagli enti locali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro il 16.11.2014 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014), sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- **Possibilità di scioglimento**

Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 196/2009 e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

- allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è **deliberato entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione**, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, e ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata **entro e non oltre dodici mesi** ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014. In caso di società mista al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito

e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Il personale in esubero delle società di cui all'art. 1, comma 563 della legge 147/2013 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568 dello stesso articolo, risulti privo di occupazione, ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni (art. 2, D.L.16/2014, convertito nella legge 68/2014 come modificato dall'art. 1, comma 616, legge 190/2014)

• **Piano di razionalizzazione società partecipate (art. 1, commi da 611 a 614 , della legge 190/2014)**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni (termine per la verifica dei requisiti delle società partecipate), le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, **a decorrere dal 1° gennaio 2015**, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse **entro il 31 dicembre 2015**, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché' attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (comma 611)

I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il **31 marzo 2015**, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. **Entro il 31 marzo 2016**, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del Dlgs. 33/2013 (comma 612). Con la deliberazione n. 170/2015, la Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte viene precisato che gli enti soci devono effettuare «un'analisi comparativa delle differenti opzioni percorribili attraverso l'applicazione di metodologie e criteri economico-finanziari volti alla minimizzazione dei costi di funzionamento, così da garantire, per lo meno, i medesimi risultati in termini di benefici sociali».

La mancata redazione del piano può comportare danno erariale a carico dell'organo di vertice (delibera 101/2015 della Corte dei conti - sezione Abruzzo)

Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati

unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria (comma 613). Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati **entro il 31 dicembre 2015** (comma 614).

• **Fallimento società strumentali**

Con decreto dell'8.1.2013 il Tribunale di Palermo ha stabilito che le società a totale partecipazione del Comune (strumentali) non possono fallire in assenza del presupposto soggettivo previsto dall'art. 1 della legge fallimentare. Pertanto i relativi debiti dovranno essere coperti dal Comune medesimo (in linea con pronunciamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 10068/2011).

**Aziende speciali e Istituzioni**

L'art. 25, comma 2, del D.L. 1/2012, convertito nella legge 27/2012 prevede che alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del Dlgs. 163/2006, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza dei suddetti adempimenti.

Viene, inoltre, previsto che gli atti fondamentali previsti dall'art. 114, comma 8, del TUEL e cioè:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio

devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio comunale.

E' abrogato l'assoggettamento al patto di stabilità delle aziende speciali e delle istituzioni, ma, contemporaneamente viene previsto l'obbligo di depositare il bilancio nel registro delle imprese entro il 31/5 di ogni anno anche per le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie (art. 1, comma 560, legge 147/2013). Vedasi circolare del Ministero dello sviluppo economico, divisione XXI registro imprese del 15.4.2014 prot. 66698

Alle aziende speciali, alle istituzioni si applicano le stesse disposizioni in tema di limitazioni e divieti di assunzioni di personale previste per gli enti locali. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. L'ente controllante deve predisporre atti di indirizzo ai quali uniformare la contrattazione di secondo livello. gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, legge 147/2013)

- **Obblighi per perdite di esercizio aziende speciali, istituzioni e società partecipate**

Nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009 (pubblicate annualmente dall'ISTAT) presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. L'importo dovrà essere mantenuto fintantoché la perdita non sarà riassorbita.

Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato viene utilizzato nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione (art.1,comma 551, legge 147/2013)

Gli accantonamenti si applicano a decorrere dall'anno 2015.

In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25% per il 2014, del 50% per il 2015 e del 75% per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016 e al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente (art.1,comma 552, legge 147/2013).

A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante (art.1,comma 554, legge 147/2013).

A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci (art.1,comma 555, legge 147/2013).

- **Copertura debiti aziende speciale consortile**

La Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, con parere n. 42/2014, precisa che – a suo modo di vedere – anche per le aziende speciali consortili vale l'art. 6, comma 19 del D.L. n. 78/2010. Il Comune non può accollarsi i debiti di un'azienda speciale consortile in liquidazione

### **Polizze assicurative amministratori**

È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità

contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo (art. 3, comma 59, della legge 244/2007).

(Già la Corte dei conti per la regione siciliana con sentenza n. 3054 del 25.10.2006 aveva considerato illegittima la polizza assicurativa stipulata da un ente pubblico per la copertura della responsabilità degli amministratori per danni erariali, prevedendo che la copertura è possibile soltanto per la copertura di danni verso terzi).

Secondo la sezione regionale di controllo della corte dei conti per il Molise, parere n. 34/2008 la stipula dell'assicurazione a carico dell'ente è possibile per la copertura di rischi derivanti da colpa lieve del dipendente con premio a totale carico dell'ente medesimo, in quanto l'assenza di dolo o colpa grave non giustificherebbe alcuna azione di rivalsa su chi ha provocato il danno, con conseguente ricaduta dell'onere economico del risarcimento interamente sull'ente stesso.

Secondo la sezione regionale di controllo della corte dei conti per la Lombardia, parere n. 57/2008, non è neppure ammissibile l'inclusione in contratti a copertura di danni per colpa lieve, di una clausola estensiva alla colpa grave, ancorché il relativo premio sia a carico del contraente. I soggetti, siano essi amministratori o dipendenti, che intendano tutelarsi in tal modo, potranno sottoscrivere separati contratti, con oneri a proprio carico.

### **Sponsorizzazioni**

(art. 119, comma 1, Dlgs. 267/2000)

- **OGGETTO:**
  - corresponsione di un contributo
  - fornitura di un servizio
  - acquisizione di un bene
- **ADEMPIMENTI:**
  - adozione regolamento
  - predisposizione dei progetti
  - adozione bando di gara
  - scelta del parter privato
  - fatturazione
- **DESTINAZIONE:**
  - trattamento economico accessorio
  - economie di bilancio

Le sponsorizzazioni sono soggette all'IVA (v. Risoluzione n. 88/E dell'11 luglio 2005, dell'Agenzia delle Entrate)

### **Procedura per ricerca sponsor per restauro beni culturali**

Le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del Dlgs. 163/2006 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi.

La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (art. 20 del D.L. 5/2012 convertito nella legge 35/2012).

### **Accesso al credito**

## **Norme generali**

L'accesso al mercato dei capitali è coordinato dal Ministero dell'economia e finanze (art. 41, comma 1, legge 448/2001 modificato dall'art. 2, comma 1 bis, aggiunto al D.L. 13/2002 dalla legge di conversione n. 75/2002), al fine di "contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica".

Con il Decreto 1.12.2003, n. 389/03 (Regolamento attuativo del citato art. 41) e successivamente con circolare 27.5.2004, sono state fornite agli Enti territoriali dal Ministero dell'economia e finanze le indicazioni operative per l'accesso al mercato dei capitali.

L'art. 1 del Regolamento disciplina, ai sensi del richiamato art. 41, comma 1, della legge 448/2001, l'obbligo per Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane e Comunità isolate, Consorzi tra Enti territoriali e Regioni interessate di comunicare, entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, al Dipartimento del Tesoro, Direzione II, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i dati relativi all'utilizzo di anticipazioni di cassa, ai mutui accesi con soggetti esterni alla P.A., alle operazioni derivate concluse ed ai titoli obbligazionari emessi, nonché alle operazioni di cartolarizzazione effettuate.

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 giugno 2004, emanato di concerto con il Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 168 del 20 luglio 2004, sono stati approvati i modelli relativi alle suddette comunicazioni trimestrali.

Oltre che con gli usuali mezzi postali, le comunicazioni trimestrali potranno essere inviate sia tramite fax (al numero 06/4761-3197), che via *e-mail* (all'indirizzo di posta elettronica: [accesso.mercati@tesoro.it](mailto:accesso.mercati@tesoro.it)).

Le comunicazioni preventive previste dall'art. 1, comma 2, del Decreto 389/2003 riguardano esclusivamente le operazioni derivate effettuate e gli ammortamenti costituiti dagli enti territoriali per un importo superiore ai 100 milioni di euro.

Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge 448/2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi. (art. 1, comma 738, della legge 296/2006).

## **Indebitamento permesso solo per spese di investimento**

L'art. 5 della legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 ha modificato l'art. 119 della Costituzione stabilendo che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

Tale obbligo è ribadito dall'art. 3, comma 16, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004).

Nelle operazioni di indebitamento rientrano anche le aperture di credito il cui utilizzo è stato introdotto dall'art. 1, comma 68, della legge 311/2004 come modificato dall'art 1 sexies del D.L. 44/2005 convertito nella legge 88/2005.

Dal 1.1.2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento.(art. 1, comma 739, della legge 296/2006).

Dal 1.1.2007 costituiscono indebitamento le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata solo se collegati a un'attività patrimoniale preesistente. (art. 1, comma 740, della legge 296/2006).

Non costituiscono indebitamento le anticipazioni di cassa.

Non sono considerati investimenti i conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società partecipate, finalizzata al ripiano di perdite. (comma 19 dell'art. 3 della legge 350/2003).

Esaustive delucidazioni si trovano nella Circolare 29 luglio 2003, n. 1253 della Cassa DD.PP.

L'art. 30, comma 15, della legge 289/2002 dispone la nullità degli atti e dei contratti relativi al ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento.

Le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori che hanno assunto la relativa delibera, una sanzione pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita la momento della commissione della violazione.

L'art. 41, comma 4, della legge 448/2001 rende possibile il ricorso all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 3, del Dlgs. 267/2000 soltanto per quelli maturati anteriormente alla data di entrata in vigore (8.11.2001) della legge costituzionale 18.10.2001, n. 3. (secondo questa legge gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento soltanto per finanziare spese di investimento).

Per gli adempimenti in ordine all'istruttoria relativa alla richiesta di finanziamento dei debiti fuori bilancio alla Cassa DD.PP., si rinvia alla circolare della stessa Cassa n. 1251 del 27 maggio 2003 nonché ai comunicati emessi sempre dalla Cassa in data 18 giugno 2003, pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24 giugno 2003 ed in data 8.4.2004.

### **Limite di indebitamento**

Occorre ricordare che l'art. 70, comma 7, della legge 448/2001 autorizza la Cassa DD.PP. a concedere mutui ai Comuni, anche in deroga ai limiti di indebitamento di cui all'art. 204 del Dlgs. 267/2000, per il finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili nido, nonché per l'eventuale acquisto del terreno occorrente.

**L'art. 1, comma 539, della legge 190 modifica i limiti di indebitamento stabilendo che,** oltre al rispetto delle condizioni previste dall'art. 203 del TUEL, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera:

il 10% a decorrere dall'anno 2015

delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Secondo la Corte dei conti per il Piemonte (par. n. 11/2011) le entrate di riferimento devono essere depurate di tutte quelle non ricorrenti (es. aventi vincolo di destinazione, una tantum).

Secondo la Corte dei conti per la Lombardia (par. n. 122/2011) per la quantificazione degli interessi ai fini della valutazione del limite di indebitamento, sono da escludersi, oltre a quelli finanziati con contributi statali e regionali, anche quelli a carico di altri soggetti. **Tale interpretazione è smentita dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie (Del.11 maggio 2012, n. 5)**

In riferimento a quanto disposto dalla legge 243/2016 riguardo alle possibilità di ricorso all'indebitamento, si ritiene che anche in questo caso, come per il pareggio del bilancio, tali disposizioni siano sospese per il 2016.

### **Durata e decorrenza ammortamento mutui**

La durata minima dell'ammortamento dei mutui è ridotta a 5 anni.

L'inizio dell'ammortamento può essere fissato, in alternativa al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto, al primo luglio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto o al primo gennaio del secondo esercizio successivo. Per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno sarà, inoltre, possibile anticipare la decorrenza dell'ammortamento al primo luglio dello stesso anno. (art. 1 comma 68, della legge 311/2004).

L'art. 62 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 203/2008 (finanziaria 2009), prevede, inoltre, che per gli enti locali la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non possa essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

### **Prestiti flessibili di scopo**

Si tratta di uno strumento di prestito per il finanziamento di opere da realizzarsi in più anni che, rispetto alle forme di prestito tradizionale, presenta le seguenti particolarità:

- un periodo di preammortamento (compreso tra 1 e 6 anni) a scelta dell'ente;
- la possibilità di ridurre, a costo zero, l'importo del finanziamento in relazione alla effettiva spesa di investimento e di restituire, quindi, soltanto gli importi erogati durante il preammortamento e il periodo di utilizzo;
- la possibilità, a date prestabilite durante il periodo di utilizzo, di cambiare il regime dei tassi di interesse (passando da variabile a fisso), applicabile sia al preammortamento residuo che all'ammortamento;
- la possibilità di rinunciare al finanziamento a costo zero in caso di non realizzazione dell'opera o di acquisizione di finanziamenti alternativi (che non siano rappresentati da assunzione di mutui presso altri istituti)

L'importo nominale minimo del prestito deve essere almeno pari a 2.000.000 di euro.

Per maggiori dettagli si può consultare la circolare della Cassa DD.PP 1263/2005

### **Aperture di credito**

E' introdotta dall'art. 1, comma 68, della legge 311/2004, come modificato dall'art. 1 sexies del D.L. 44/2005 convertito nella legge 88/2005, la possibilità per gli enti locali di ricorrere, per le spese di investimento, anche all'istituto dell'apertura di credito previsto dagli artt. 1842 e 1843 del codice civile.

Le aperture di credito sono di competenza del Consiglio se non previste in atti fondamentali del Consiglio stesso.

Il ricorso all'apertura di credito è subordinato alle stesse condizioni previste per la contrazione dei mutui indicate dagli artt. 203, comma 1, e 204, comma 1, del Dlgs. 267/2000 come modificato dal precedente comma 45.

Gli interessi, al fine del rispetto del limite di indebitamento, sono riferiti all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.

I contratti di apertura di credito devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma pubblica.

Il Decreto del Ministero dell'economia 3 marzo 2006 pubblicato in G.U. 6.3.2006, n. 54 nel determinare il tasso dispone che le aperture di credito hanno una durata massima di tre anni.

Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.

### **Obbligazioni di scopo**

Oltre alla possibilità di emissioni obbligazionarie previste dall'art. 35 della legge 724/1994, l'art. 54 del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012 introduce la possibilità da parte degli enti locali e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali, di emettere obbligazioni di scopo per il finanziamento di singole opere pubbliche, garantite da un apposito patrimonio costituito da beni immobili disponibili di proprietà degli stessi enti per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria e destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dagli obbligazionisti.

Le modalità di costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche avrebbero dovuto essere indicate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta norma da un apposito regolamento, **a tutt'oggi non ancora emanato.**

Tale disposizione è stata dall'art. 2, allegato 1, n. 2, Dlgs. 10/2016.

### **Strumenti finanziari derivati**

Viene previsto il divieto da parte degli enti locali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, di procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e di stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.

Dal divieto sono esclusi:

- a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
- b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;
- c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
- d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente
- e) la facoltà di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo
- f) la facoltà di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo (art. 1, comma 562, legge 147/2013).

### **Locazione finanziaria**

L'art. 160 bis del Dlgs 163/2006 (codice degli appalti), introdotto dal Dlgs. 113/2007, in sostituzione dei commi 907, 908, 912, 913 e 914 della legge 296/2006 abrogati, prevede che: "Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria".

Le operazioni di leasing presentano indubbi vantaggi nell'esecuzione dei lavori pubblici.

Infatti, oltre che rappresentare un'ulteriore possibilità di finanziamento, per gli enti soggetti al patto di stabilità, tale strumento fa incidere l'investimento solo per il canone annuo anziché per il suo intero ammontare (parere dell'11.10.2006 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia).

Le sezioni unite della Corte dei conti con del. 49/2011 affermano, invece, che quando viene stipulato un contratto di leasing immobiliare, gli enti locali devono rispettare i limiti dell'indebitamento.

L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste (comma 913)

L'opera pubblica da realizzare con tale procedura va inserita nel programma e nell'elenco annuale delle opere pubbliche.

Con questo metodo la contabilizzazione avviene iscrivendo il bene nel conto del patrimonio solo al momento del riscatto.

Il canone periodico, comprensivo sia della quota capitale che della quota interessi, viene contabilizzato nel Titolo 1° nell'intervento "utilizzo beni di terzi" codice SIOPE 1403.

In questo caso gli interessi non concorrono alla determinazione del suddetto limite.

Nei conti d'ordine nella voce "Beni di terzi" va inserito inizialmente il costo del bene annualmente ridotto della quota capitale pagata.

Al momento del riscatto il valore del bene confluirà nell'attivo del conto del patrimonio e nel conto economico confluirà la differenza fra valore del bene ed importo del riscatto a titolo di sopravvenienza attiva.

Nell'ambito del "leasing" rientra anche l'operazione cosiddetta "**sale and lease back**" che consiste nel vendere beni mobili o immobili ad una società di leasing che acquisisce il bene lasciandone la disponibilità al venditore dietro il pagamento di un canone periodico. Alla fine del contratto il venditore ha la facoltà di riacquistare il bene pagando una somma a titolo di riscatto. E' necessario tener presente che il provento derivante dall'alienazione è utilizzabile esclusivamente per spese di investimento essendo in presenza di un'operazione rientrante tra le forme di finanziamento e che il canone periodico ha natura di spesa corrente.

### **Impegno formale (Cassa DD.PP.)**

Con l'art. 4-bis del D.M. Tesoro 7.1.1998, così come modificato e integrato dall'art.1 del D.M. 30.9.1999 è stato istituito l'istituto del "formale impegno" alla concessione di mutui da parte della Cassa DD.PP. con cui quest'ultima si impegna in modo irrevocabile per un periodo di tre anni alla concessione dei mutui richiesti (vedasi circolare attuativa 17.4.2000, n.1237 della Cassa DD.PP.).

### **Sospensione pagamento rate mutui per Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012**

Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 non ancora pagate al 1.1.2014, scadenti nel 2014 e nel 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni interessati dal terremoto del maggio 2012, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze a seguito della trasformazione della Cassa medesima in S.p.A. a seguito dell'art. 5 del D.L. 269/2003 convertito nella legge 326/2003 è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza prevista nel piano di ammortamento (art. 1, comma 503 e 504, legge 190/2014)

Per gli stessi gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5 del D.L. 269/2003 convertito nella legge 326/2003 da corrispondere nell'anno 2016, ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'art. 1, comma 426, della legge 228/2012 e dell'art. 1, comma 356, della legge 147/201, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni (art. 1, comma 456, legge 208/2015).

### **Contributo statale in c/interessi su operazioni di indebitamento**

E' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 2015 sono stati stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del suddetto contributo (art. 1, comma 540, della legge 190/2014).

Il suddetto contributo è ridotto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 (art. 1, comma 755, legge 208/2015)

### **Rinegoziazione mutui**

L'art. 41, comma 2, della legge 448/2001 permette agli enti locali, purché le relative pattuizioni contrattuali lo consentano, di convertire i mutui contratti dopo il 31.12.1996 anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari o rinegoziazioni, anche con altri istituti di credito, a condizione che l'operazione comporti una riduzione delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e di altri oneri (eventuali indennizzi e spese di estinzione anticipata).

In merito al beneficio derivante dall'operazione di rinegoziazione dei mutui si richiama l'attenzione su quanto affermato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Basilicata con sentenza n. 216 del 7.10.2010 secondo la quale non è possibile utilizzare le relative economie per finanziare spese correnti.

Le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 e 2016 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del D.L. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 204 del TUEL (ndr la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi). Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente che può utilizzare gli eventuali risparmi di rata, nonché quelli provenienti dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.

Le operazioni di rinegoziazione di cui al primo periodo possono essere effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio (art. 1, comma 430, della legge 190/2014 come modificato dall'art. 1, comma 759, della legge 208/2015) e le economie possono essere utilizzate nel 2016 anche per le spese correnti (art. 4, comma 1 bis, della legge di conversione del D.L. 210/2015).

La durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a 30 anni dalla data del loro perfezionamento (art. 1, comma 537, della legge 190/2014)

### **Estinzione anticipata mutui**

L'eventuale indennizzo per l'estinzione anticipata non può essere finanziato con il nuovo mutuo in quanto tale onere deve considerarsi come spesa corrente da iscriversi nel Tit. 1°, intervento 6, nella voce SIOPE 1699 "oneri finanziari diversi da quelli indicati nelle voci precedenti".

### **Mutui per Unioni di comuni**

Con un Decreto in data 19 aprile 2002, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2002, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Direttore Generale della Cassa DD.PP., ha proceduto alla riduzione dei tassi di interessi sui mutui concessi dallo stesso Istituto per il finanziamento di investimenti connessi allo svolgimento coordinato, associato o congiunto, di funzioni o servizi tra Enti Locali.

Al riguardo, il Provvedimento stabilisce che al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2002 viene aggiunto l'art. 2-bis, il quale prevede che i tassi di cui al comma 1 del medesimo Decreto sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento:

- delle spese di investimento dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzione ex art. 30 del Dlgs. 267/2000, di funzioni o servizi;
- delle spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite Comunità montane, isolate o di arcipelago, Unioni di Comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale, di cui all'art. 33, comma 3, del Dlgs. 267/2000.

### **Edilizia giudiziaria**

I mutui assunti dagli enti locali per l'esecuzione di lavori relativi ad edifici giudiziari nel caso in cui il finanziamento è stato concesso ma non ancora o utilizzato, possono essere utilizzati per la realizzazione di opere da destinare a finalità anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti locali ai quali è stato concesso il finanziamento devono presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, istanza di autorizzazione all'impiego degli

importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento.

Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti, l'immobile può essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria previo parere favorevole del Ministero della giustizia.

Per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, fino al 31 dicembre 2016 (art. 1, commi 615 e 616, legge 208/2015).

### **Istituto del credito sportivo**

L'art. 1, comma 7 quater del D.L. 392/2000, convertito nella legge 26/2001, estende la possibilità per l'Istituto del credito sportivo di concedere contributi in conto interessi anche sui mutui contratti con la Cassa DD.PP.. Con il comma 191 dell'art. 4 della legge 350/2003 tale possibilità viene ulteriormente estesa sui mutui concessi da altre aziende di credito.

### **Altre disposizioni in materia di indebitamento**

A fronte di operazioni di emissioni di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, l'ente capofila può rilasciare una garanzia fideiussoria complessiva, con l'obbligo, da parte degli altri enti emittenti, di rilasciare contestualmente a favore dell'ente capofila medesimo, garanzia fideiussoria in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza.

Ovviamente la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del proprio limite di indebitamento solo per la quota di competenza dell'ente stesso. (art. 1, comma 68, della legge 311/2004)

L'art. 3 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 203/2008 (finanziaria 2009), dispone per gli enti locali il divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.

L'art. 1, comma 163, legge 266/2005 ripristina al 100% la retrocessione agli enti territoriali emittenti dell'imposta sostitutiva del 12,50% gravante sugli interessi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti stessi. Occorre, tuttavia, tener presente che tale imposta si azzerava in caso di collocazione dei titoli presso le banche.

Con circolare FL 4/2007 il Ministero dell'interno ha precisato che nessun rimborso è dovuto "a decorrere dall'anno 2006".

In caso di emissione di titoli obbligazionari con rimborso di capitale in unica soluzione alla scadenza, è introdotto l'obbligo di costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito o la conclusione di un'operazione di swap per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'art. 2 del regolamento di cui al DM. 1.12.2003, n. 389. (art. 1, comma 74, della legge 311/2004).

Per la gestione del fondo di ammortamento è prevista la possibilità di non applicare il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere previsto dagli artt. 209, comma 3, e 211, comma 2, del D.lgs. 267/2000. (art. 1, comma 69, della legge 311/2004).

### **Contabilizzazione delle operazioni finanziate mediante mutui con onere interamente a carico di altri enti pubblici**

A partire dall'anno 2005 le rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti locali con onere totalmente a carico statale, sono pagate agli enti mutuanti direttamente dallo Stato. (art. 1, comma 75, della legge 311/2004).

Costituiscono nuove operazioni finanziarie anche le operazioni di conversione o rinegoziazione del debito (RM Economia e Finanze, Ragioneria generale dello Stato, 28.6.2005 in G.U. n. 154 del 5.7.2005).

I commi 76 e 77 dello stesso articolo dispongono che, al fine del consolidamento dei conti pubblici per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, sempre a partire dall'anno 2005, con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, nel caso in cui il mutuo assunto da un ente pubblico sia interamente a carico di un altro ente pubblico, entrambi debbano iscrivere nel loro bilancio il ricavato del mutuo come indicato nel seguente esempio:

L'ente A assume un mutuo di €. 1.000.000,00 destinato al finanziamento di un'opera pubblica, con onere interamente a carico della Regione.

La Regione, oltre ad inserire la quota di ammortamento a suo carico, è tenuta a contabilizzare nel proprio bilancio, unitamente al ricavato del mutuo tra le accensioni di prestiti, il corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale.

L'ente A, a sua volta, iscriverà nel proprio bilancio il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale e, contemporaneamente, pari importo nelle spese in conto capitale al fine di consentire la regolarizzazione contabile dell'operazione.

Tale disposizione mira ad evitare duplicazioni di registrazione delle operazioni finanziarie da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte. (art. 1, commi 76 e 77, della legge 311/2004)

### **Esecuzione di opere pubbliche**

#### **Copertura investimenti**

Con l'emanazione del decreto relativo al terzo aggiornamento del Dlgs 118/2011 pubblicato in G.U. del 22 dicembre 2015, sono dettate nuove disposizioni riguardanti il finanziamento delle spese di investimento.

In primo luogo viene precisato che la copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita:

- dall'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un obbligazione giuridica perfezionata;
- dall'intero importo del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione

Viene, poi, introdotta la possibilità di finanziare le spese di investimento, comprese quelle per acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, imputate agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, con risorse disponibili negli stessi esercizi come segue:

A) dal saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minor valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti il 60% della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;

- B) dal 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali (non possibile nel 2016 in presenza del relativo blocco), o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE. Nel caso di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere non permanente, la copertura è limitata agli esercizi cui l'incremento di aliquota si riferisce, compresi nel bilancio di previsione. Tali entrate devono essere dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione;
- C) dalla quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata.

Non è possibile utilizzare il margine corrente di cui a i punti a) e b) in caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l'esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nell'esercizio precedente, a meno che non si tratti di disavanzo da riaccertamento straordinario e disavanzo tecnico. Occorre anche che il più vecchio degli ultimi due esercizi sia stato rendicontato.

In sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

- alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;
- all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;
- agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera b) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c), realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

Il terzo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile comporta cambiamenti anche riguardo al contenuto delle attestazioni di copertura finanziaria sui provvedimenti di impegno delle spese per investimenti.

L'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio (diventa necessaria l'adozione di provvedimenti di accertamento delle entrate)

Con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi è anche necessario precisare se trattasi di copertura costituita da:

- entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa dell'esercizio precedente quello di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura,
- risorse esigibili in esercizi successivi.

Con riferimento agli investimenti eventualmente finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione, l'attestazione di copertura finanziaria è resa dopo avere verificato, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, che:

- gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione, di cui all'apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, il cui importo totale non supera il limite previsto dal principio contabile generale della competenza finanziaria ed avere riscontrato che ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;

- con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

Se gli investimenti sono inoltre finanziati con le nuove modalità sopra indicate, l'attestazione di copertura è resa dopo aver verificato, per ogni esercizio, il rispetto dei relativi requisiti.

### **Pubblicità**

Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante. (art. 80 del Dlgs. 163/2006).

Viene prorogato al 1° gennaio 2017 l'obbligo di pubblicare i bandi e gli avvisi di gara su quotidiani nazionali e locali e, quindi, anche il alla pubblicazione esclusivamente telematica dei bandi di gara ed il rimborso delle spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale da parte dell'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 7, comma 7, del D.L. 210/2015)

### **Anticipazione del prezzo**

Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data del 1 marzo 2015 e fino al 31 dicembre 2014, prorogato al 31 dicembre 2015 dall'art. 8, comma 3, del D.L. 192/2014 ed **al 31 luglio 2016 dall'art. 7, comma 1, del D.L. 210/2015**, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale (obbligatoria).

Dal 1 agosto 2016 fino al 31 dicembre 2016 l'anticipazione è pari al 10% (art. 26 ter, comma 1, del D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013)

### **Sospensione lavori per mancato pagamento del corrispettivo**

Le imprese aggiudicatrici dei lavori possono chiedere la risoluzione del contratto qualora l'ammontare delle rate di acconto non pagate raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale (art. 6 bis, D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013)

### **Regime di solidarietà**

Il D.L. 76/2013, convertito nella legge 99/2013, all'articolo 9, comma 1 esclude dall'ambito dell'intero regime di solidarietà disciplinato dall'articolo 29 del Dlgs. 276/2003 i contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001). In particolare non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni quanto disposto dal comma 2 del Dlgs 276/2003.

Questa norma stabilisce che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, e anche con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Rimangono, comunque, vigenti il codice civile e il regolamento del codice dei contratti pubblici (DPR 207/2010), che contengono norme specifiche per l'ipotesi di mancato pagamento dei salari: l'ente pubblico può pagare direttamente i lavoratori, ma solo nel limite di quanto eventualmente dovuto all'impresa appaltatrice-

## **Monitoraggio OO.PP**

### **Il D.M. 26.2.2013 stabilisce che:**

Costituiscono oggetto di rilevazione ai sensi del Dlgs. n. 229/2011 (attuazione dell'articolo 30, comma 9, Lettere e), f) e g), della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche) le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21 febbraio 2012, nonché quelle avviate successivamente a detta data. Con riferimento alle predette opere, in occasione del primo invio, sono rese disponibili le informazioni riguardanti la totalità degli eventi avvenuti dal momento dell'avvio dell'opera.

Con il D.M. 1.8.2013, modificato dalla circolare 8.4.2014 della RGS viene stabilito che in sede di prima applicazione le Amministrazioni rilevano le informazioni **con riferimento allo stato di attuazione delle opere in corso di progettazione o realizzazione al 30 giugno 2014** e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nelle date comprese **tra il 30 settembre/1° ottobre 2014**.

**Successivamente** rilevazione dello stato di attuazione **al 31/12/2014** con comunicazione dei dati **dal 1 al 30 gennaio 2015**

Le successive comunicazioni avranno cadenza trimestrale

### **Anagrafe delle opere pubbliche incompiute (D.M. 13.3.2013, n. 42)**

Con l'art 44-bis, comma 3, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 è stato istituito l'elenco anagrafe delle opere incompiute presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con il D.M. 13.3.2013, n. 42 viene disposto che entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore (24.7.2013) le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del Dlgs. 163/2006 debbano trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alle Regioni e alle Province autonome, a seconda che si tratti di opere di interesse nazionale ovvero di interesse regionale e degli enti locali, le informazioni e i dati informativi indicati dal Decreto riguardo alle opere pubbliche incompiute come precisato nello stesso decreto mediante il Sistema informatico di monitoraggio delle opere incompiute (SIMOI). Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del Dlgs. 163/2006, individuano le opere incompiute di rispettiva competenza. Entro il predetto termine, i medesimi soggetti trasmettono la lista delle opere individuate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente ai dati informativi sopra indicati.

Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero le Regioni e le Province autonome riscontrino il mancato o inesatto adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal presente articolo, gli stessi segnalano tale circostanza al soggetto tenuto all'adempimento, il quale verifica la segnalazione ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità in relazione al mancato espletamento del predetto adempimento

Si considera non completata ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'opera non fruibile dalla collettività, caratterizzata da uno dei seguenti stati di esecuzione:

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo

## **Tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici**

- Con Decreto 3 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. n. 34 del 23 aprile 2001, il Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con quello del Tesoro, ha stabilito, così come previsto dell'art.26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – modificato dall'art.9, comma 44 della Legge 18 novembre 1998, n. 415 –, **nell'8%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001** ai sensi dell'art.30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –.
- Con Decreto 31 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n.215 del 13.9.2002, il Ministero delle strutture e dei trasporti di concerto con quello dell'Economia, ha stabilito, così come previsto dell'art.26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – modificato dall'art.9, comma 44 della Legge 18 novembre 1998, n. 415 –, **nel 7,25%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002** ai sensi dell'art.30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –
- Con Decreto 19 marzo 2003, pubblicato sulla G.U. n.82 dell'8.4.2003, il Ministero delle strutture e dei trasporti di concerto con quello dell'Economia, ha stabilito nel **7,375%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003** ai sensi dell'art.30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –.
- Con Decreto 12 marzo 2004, pubblicato sulla G.U. n.88 del 15.4.2004, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'Economia, ha stabilito nel **7,125%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004** ai sensi dell'art.30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –
- Con Decreto 12 aprile 2005, pubblicato sulla G.U. n.91 del 20.4.2005, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'Economia, ha stabilito nel **7,125%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005** ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –
- Con Decreto 12 maggio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 118 del 23.5.2006 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **5,35%** - per il periodo **1° gennaio 2006-31 dicembre 2006** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 24 ottobre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 264 del 11.11.2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **5,95%** - per il periodo **1° gennaio 2007-31 dicembre 2007** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 19 febbraio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 2.3.2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **6,83%** - per il periodo **1° gennaio 2008-31 dicembre 2008** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 4 agosto 2009, pubblicato sulla G.U. n. 194 del 22.8.2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **6,64%** - per il periodo **1° gennaio 2009-31 dicembre 2009** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 14 giugno 2010, pubblicato sulla G.U. n. 143 del 22.6.2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **4,28%** - per il periodo **1° gennaio 2010-31 dicembre 2010** - il

saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

- Con Decreto 27 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 24.6.2011 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **4,08%** - per il periodo **1° gennaio 2011-31 dicembre 2011** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 28 agosto 2012, pubblicato sulla G.U. n. 206 del 4.9.2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **5,27%** - per il periodo **1° gennaio 2012-31 dicembre 2012** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

Non risultano emessi successivamente altri decreti in merito.

### **Lavori pubblici di somma urgenza**

L'art. 3, comma 1, lett. i, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 riscrive il comma 3 dell'art. 191 del TUEL disponendo che:

“per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, **qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta** a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lett. e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”.

### **Scuole innovative**

Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'INAIL per la realizzazione di scuole innovative sono vincolate alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso di cui al comma 155 dell'art. 1 della legge n. 107/2015, in deroga a quanto previsto dal D.L. 78/2015, convertito, dalla legge 125/2015. Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 (art. 1, comma 717, legge 208/2015)

### **Riqualficazione urbana**

Per il 2016 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualficazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1° marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con apposito DPCM con cui sarà indicata la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di

attuazione. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi.

Per la relativa attuazione per l'anno 2016 è istituito un fondo di 500 milioni di euro (art. 1, commi 974/977, legge 208/2015)

### **Cessioni di crediti**

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici (art. 117, comma 2, del codice dei contratti Dlgs. 163/2006).

**(V. parere sezione regionale di controllo Corte dei conti per il Lazio n. 8/c/2006 del 10.5.2006)**

### **Progettazioni.**

Gli oneri inerenti la progettazione, direzione lavori, vigilanza, collaudi, progettazioni piani di sicurezza, altre prestazioni professionali e specialistiche non possono superare il 10% del totale degli stanziamenti relativi alle opere da eseguire (art. 92, comma 7, del codice dei contratti Dlgs. 163/2006);

Gli oneri relativi al progetto, fanno carico allo stanziamento previsto per la realizzazione dei lavori (art. 93, comma 7, del codice dei contratti Dlgs. 163/2006);

Tali spese possono essere finanziate con l'eventuale mutuo assunto per l'esecuzione delle opere, anche se anticipate dall'ente mutuante.

Anche il progettista deve stipulare una polizza assicurativa (art. 111 del codice dei contratti Dlgs. 163/2006).

Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi. (art. 90, comma 5, del codice dei contratti Dlgs. 163/2006).

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

(art. 92, comma 1, legge 163/2006, codice degli appalti, già previsto dall' art. 17, comma 12 bis della legge 109/1994).

Con la sentenza 12195/2005 le Sezioni unite civili di Cassazione hanno stabilito che l'atto con cui si affida a un professionista l'incarico di progettare un'opera pubblica, è valido e vincolante nei confronti dell'Ente soltanto se contiene la previsione dell'ammontare del compenso dovuto e dei mezzi per farvi fronte. L'inosservanza di questa prescrizione determina la nullità dell'atto che si estende anche al contratto di prestazione d'opera professionale.

**L'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 248/06 prevede la possibilità di parametrare i compensi al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.**

### **Incentivo sulle progettazioni interne**

Con l'art. 13, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 sono abrogati gli incentivi per la progettazione al personale interno (art. 13, comma 1, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014), e con l'art. 13 bis dello stesso decreto viene ridisciplinata la materia come segue.

A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nei bilanci delle stazioni appaltanti, le amministrazioni pubbliche destinano al fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

Un importo pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri stabiliti in sede di contrattazione

decentrata ed adottati nel regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Il regolamento definisce:

- la percentuale effettiva delle risorse finanziarie, entro il limite del 2%, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;
- i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, **escludendo le attività manutentive**, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;
- i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto; non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni dei lavori per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dlgs. n. 163/2006

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Gli incentivi ai dipendenti degli uffici tecnici per le manutenzioni straordinarie non vanno pagati per le sezioni regionali dell'Umbria, della Toscana, dell'Emilia Romagna e della Liguria, vanno pagati per la sezione delle Marche, mentre la magistratura contabile lombarda con la delibera 351/2015 è passata da un orientamento negativo a uno positivo, ma subordinato allo svolgimento di una attività di progettazione.

I lavori di manutenzione ordinaria non sono da ricomprendere tra le attività retribuibili con l'incentivo in questione (Sez. controllo Toscana, deliberazione n. 15/2013, Sez. Liguria, deliberazione n. 24/2013 e Sez. controllo Toscana, deliberazione n. 237/2014).

Per evitare possibilità di elusione si ricorda che la definizione di manutenzione è contenuta nel regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, approvato con DPR 5 ottobre 2010 n. 207.

Sulla base della deliberazione n. 7/2009 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, cui si sono conformate molte altre sezioni regionali (Toscana pareri nn. dal 31/09 al 38/09 e n. 40/09; Veneto parere n. 82/09; Basilicata parere n. 21/09; Piemonte parere n. 19/09 e 20/09), il momento che rileva ai fini della definizione dell'importo da corrispondere è quello della realizzazione della prestazione (principio di competenza). Pertanto le nuove disposizioni sono applicabili per le prestazioni effettuate dal 25.6.2014, data di entrata in vigore del D.L. 90/2014. La ripartizione dell'incentivo è riferito alle progettazioni esecutive dei lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive. (D.M. dei lavori pubblici 2.11.1999, n. 555).

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo Puglia, con parere n. 8 del 18.5.2007 sostiene correttamente che l'allocazione in bilancio delle risorse destinate all'incentivazione per la progettazione deve essere effettuata dall'ente nel Titolo 2° della spesa relativo alla spesa in conto capitale. Ovviamente l'effettivo pagamento al personale interessato non può che avvenire con imputazione al Titolo 1° concorrendo lo stesso alla determinazione del limite massimo di spesa consentito per il personale.

**Con la legge delega sugli appalti pubblici approvata il 14 gennaio 2016 in via definitiva sono aboliti gli incentivi alla progettazione (2%) per i dipendenti pubblici. Le risorse saranno destinate ad attività di programmazione e controllo.**

Si rammenta che il conferimento di incarico professionale da parte del Comune ad un proprio dipendente per la redazione di un progetto è in contrasto con il disposto dell'art. 58, comma 2, del Dlgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Il divieto è confermato dal provvedimento 8.11.1999 emesso dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (G.U. del 15.11.1999, n. 268).

**Contributo all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 67, della legge 266/2006)**

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare dei contributi ad essa dovuti dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza. Tra i soggetti pubblici vi rientrano anche gli enti locali come stazioni appaltanti.

A partire dal 1 febbraio 2007 la tassa sulle gare riguarda tutti gli appalti di servizi e forniture oltre che i lavori per l'esecuzione delle opere pubbliche.

Sono obbligati a versare un contributo a favore della suddetta Autorità i seguenti soggetti, pubblici e privati:

- a) le stazioni appaltanti (tra cui gli Enti Locali) di cui all'art. 32 del Dlgs. 163/2006;
- b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle stazioni appaltanti.

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sopra indicati dovranno pagare i seguenti contributi (delibera 21/12/2011 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici su G.U. n. 30 del 6.2.2012) con decorrenza 1.1.2012

<b>Fascia di importo n migliaia di euro</b>	<b>Quota per la stazioni appaltanti (in euro)</b>	<b>Quota per ogni partecipante (in euro)</b>
Inferiore a 40	esente	esente
da 40 a 150	30,00	esente
da 150 a 300	225,00	20,00
da 300 a 500	225,00	35,00
da 500 a 800	375,00	70,00
da 800 a 1.000	375,00	80,00
da 1.000 a 5.000	600,00	140,00
da 5.000 a 20.000	800,00	200,00
oltre 5.000	800,00	500,00

**Modalità e termini di versamento della contribuzione**

1. Le stazioni appaltanti sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV) emessi dall'Autorità con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione

dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente.

3. Per le procedure di scelta del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere la contribuzione secondo l'importo totale posto a base di gara indicati nella suddetta tabella; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare la contribuzione per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.

4 Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>

Il mancato pagamento della contribuzione determinerà l'avvio della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

### **Comunicazione contratti pubblici all'Autorità di vigilanza**

Le amministrazioni devono trasmettere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici i dati di tutti gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro (non più 50.000 euro) banditi dopo il 1° gennaio 2013. **È quanto precisa l'organismo di vigilanza con il comunicato del 29 aprile 2013 pubblicato sul sito dell'Autorità.**

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio i suddetti contratti:

- **entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata**, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista; limitatamente ai settori ordinar;
- entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

La norma precisa anche che il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822, elevabile fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

In particolare:

- per i contratti di lavori, servizi e forniture, di importo superiore a 40.000, le pubbliche amministrazioni, laddove si tratti di appalti nei cosiddetti «settori ordinari» (diversi dai settori dell'acqua, energia e trasporti), dovranno trasmettere all'Autorità i dati relativi all'intero ciclo di vita dell'appalto;
- per i settori speciali fino all'aggiudicazione compresa, i dati dovranno essere trasmessi secondo le specifiche indicate nel richiamato Comunicato del 4 aprile 2008.

### **Fondo rotativo per la progettualità**

Tale Fondo è stato istituito presso la Cassa DD.PP. con la legge 549/95 e successive modificazioni.

### **Contratto di disponibilità**

L'art. 44 del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012, come modificato dall'art. 4 bis del D.L. 83/2012 convertito nella legge 134/2012, apporta una integrazione al Dlgs 163/2006 introducendo il "contratto di disponibilità" che rappresenta un'alternativa al leasing. (o meglio un surrogato).

Si tratta di un contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera

di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo, senza l'obbligo di acquisirne la proprietà. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.

Il canone di disponibilità viene versato soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera ed è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientranti tra i rischi posti a carico dell'amministrazione aggiudicatrice. E' possibile riconoscere un contributo non superiore al 50% del costo di costruzione dell'opera oltre un eventuale prezzo di trasferimento qualora l'amministrazione intenda avere alla fine la proprietà dell'opera.

**Non è considerato indebitamento, ed è irrilevante agli effetti del patto di stabilità** (par. n.439/2012 Corte conti Lombardia e par. n.432/2012 Corte conti Emilia Romagna)

### **Opere d'arte**

L'art. 47 del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012 dispone l'obbligo da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici, di destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

- 2% per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
- 1% per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
- 0,5% per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro;

Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.

### **Beni culturali**

Il comma 24 dell'articolo 13 del D.L. 145/2013 (cd. Destinazione Italia) dispone che, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica tramite la valorizzazione di aree territoriali nazionali e dei beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, possano essere finanziati progetti presentati da Comuni, singolarmente o raggruppati, nonché da Unioni di Comuni con una popolazione da 5.000 a 150.000 abitanti. I progetti devono essere presentati e valutati secondo modalità definite con un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro il 31 dicembre 2014. Condizione per l'ammissione al beneficio è che in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro il 31 marzo 2015 e ne sia possibile la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. Tale termine viene prorogato al 30 giugno 2015, fermo restando l'obbligo di concludere i lavori entro venti mesi da tale data (art. 5 del D.L. 192/2014)

### **IMMOBILI**

#### **Comunicazione annuale elenco immobili**

Ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge 191/2009 tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro entro il 31 luglio (**come indicato dall'art. 24, comma 1, del D.L. 216/2011 convertito nella legge 14/2012**) di ogni anno successivo a quello di trasmissione del

primo elenco (31.3.2010) le eventuali variazioni intervenute secondo le modalità indicate con nota 24.2.2010 n. DT 16132/10 dello stesso Ministero.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010, la ricognizione del patrimonio pubblico e' stata estesa alle concessioni e alle partecipazioni.

**La violazione degli obblighi di comunicazione è causa di responsabilità amministrativa (art. 12, comma 13 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011)**

### **Alienazione immobili**

L'art. 3 del D.L. 133/2013 prevede la possibilità da parte degli enti locali di avvalersi dell'Agazia del Demanio per l'alienazione di beni ad uso prevalentemente non abitativo.

In questo caso gli enti locali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma.

### **Proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili**

I proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

Gli stessi possono, inoltre, essere utilizzati per il ripristino di equilibri in conto capitale. (art. 1, commi 443 e 444, della legge 228/2012).

Con deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 6.5.2013, n. 14 viene affermato che le suddette disposizioni non sono applicabili agli enti dissestati (art. 255 TUEL) ed agli enti che hanno attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno richiesto l'accesso al "fondo di rotazione" impegnandosi ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali.

Con l'art.7, comma 5, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015, viene modificato l'art.7, comma 5, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015 disponendo che per gli enti territoriali la quota del 10% relativa ai proventi derivanti dall'alienazione di immobili e' destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota alla copertura di spese di investimento.

### **Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali**

L'art. 1, commi 441 e 442, della legge 228/2012 abrogano le norme che prevedevano la possibilità di utilizzare le plusvalenze per le stesse finalità previste riguardo l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nonché per il rimborso di prestiti (tit. 3° della spesa).

### **Acquisto immobili**

A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento (art. 12, comma 1-ter del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 come modificato dall'art. 1, comma 138, della legge 228/2012)

La congruità del prezzo è attestata dall'Agazia del demanio, previo rimborso delle spese.

Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internet istituzionale dell'ente.

La norma è applicabile anche in caso di permuta di beni immobili, con o senza conguaglio. (delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale Controllo per il Piemonte, n. 146/2015/PAR del 30 settembre 2015)

La norma non si applica, invece, alle acquisizioni operate dagli enti nell'ambito di accordi transattivi stipulati al fine di porre termine o prevenire una lite, ossia al caso in cui, nell'ambito di reciproche concessioni tra le parti, l'ente locale rinunci a un proprio credito e la controparte, tra le varie concessioni, trasferisca la proprietà di un bene immobile di potenziale utilità pubblica. (Del. Corte conti Lombardia n. 310/2015)

### **Utilizzo immobili enti pubblici**

- **Gratuità reciproca fra enti pubblici**

Viene consentito tra Stato ed enti locali la possibilità (**e non l'obbligo**) di un reciproco utilizzo gratuito dei rispettivi immobili per finalità istituzionali (art. 3, commi 2 e 2 bis del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2013 (così modificato dall'art. 49, comma 01, del D.L. 69/2013), anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto (art. 3, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

- **pubblicità canoni pagati dagli enti locali**

A decorrere dal 24 marzo 2012 gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione (art. 97 bis del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012)

- **blocco canoni di locazione pagati dagli enti locali**

A decorrere dal 7.7.2012 (data di entrata in vigore del D.L.95/2012) e fino al 2014, **termine prorogato al 2016 dall'art. 10, comma 6, del D.L. 210/2015**, è bloccato l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, dei canoni dovuti dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali', con riferimento sia ai contratti in essere che a quelli di nuova sottoscrizione (art. 3, comma 1, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 134/2012).

Tale obbligo non si applica quando il rapporto interviene tra due pubbliche amministrazioni (deliberazione 15 dicembre 2015, n. 157/2015/PAR, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna).

Gli enti locali hanno facoltà di recedere, entro il 30 giugno 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione 137/2013 del D.L. 120/2013. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso e' stabilito in 180 giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto (art. 2, comma 1, D.L. 151/2013)

In ogni caso i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, quindi anche gli enti locali, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili.

Con sentenza della Corte costituzionale n. 245/2015 viene precisato che i contratti di locazione degli immobili stipulati dalle autonomie non saranno rinnovati solo se l'agenzia del Demanio dirà un «no» esplicito al nulla osta. Non basta, cioè, che l'amministrazione finanziaria se ne stia in silenzio.

I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli (art. 1, comma 388, legge 147/2013)

L'obbligo di riduzione degli affitti nella misura del 15% a partire dal 1.1.2015 non si applica agli enti territoriali ma solo alle Amministrazioni centrali (art. 3, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 134/2012).

- **razionalizzazione spazi**

Le disposizioni previste dall'art. 3, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, per la razionalizzazione degli spazi previste per le Amministrazioni statali costituiscono solo principio a cui gli enti locali adeguano i propri ordinamenti.

**Aree concesse in diritto di superficie**

Possono essere cedute in proprietà (art. 3, comma 64, legge 662/1996).

Modificata dall'art. 11 della legge 12.12.2002, n. 273:

“I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate ad insediamenti produttivi fino ad oggi adottati. Sarà l'ente interessato a determinare, con delibera di consiglio, il corrispettivo che dovrà essere, comunque, non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà ed il valore delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto. Il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà da parte dei Comuni è determinato sulla base del valore venale del bene, con la facoltà di abbatterlo fino al 50% (art. 1, comma 392, legge 147/2013)

**Indennità di esproprio**

L'art. 2, commi 89 e 90, della legge 244/2007 apporta al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. 2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento»;

b) all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»;

c) all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;

d) all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;

e) all'articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».

Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come sostituiti dal comma 89, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile

### **Imposta di registro, ipotecaria e catastale**

Dal 1.1.2014 entrano in vigore le disposizioni previste dall'art.10 del Dlgs. 23/2011 come modificate dall'art. 26 del D.L. 104/2013 convertito nella legge 128/2013.

Sostanzialmente dal 1.1.2014 si prevedono due sole ipotesi di tassazione degli atti di trasferimento e dei diritti reali sugli immobili:

- l'aliquota ordinaria passa dall'8% al 9% (tale aliquota verrà applicata anche sugli atti di trasferimento di aree Peep e Pip, sulle concessioni del diritto di superficie, sulle cessioni gratuite di aree ai Comuni, nonché sulle cessioni di opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione che per legge sono esenti da IVA (risoluzione Agenzia delle entrate 22.6.2009, n. 166/E)
- resta una sola aliquota ridotta per i trasferimenti di prime case non di lusso che passa dal 3% al 2%

Resta la misura minima di 1.000 euro che sarà applicata, per quanto riguarda gli enti locali, anche su espropri di esiguo ammontare.

### **Esecuzione forzata nei confronti degli enti locali**

Ai sensi dell'art. 159, comma 3, del Dlgs. 267/2000, è opportuno che la Giunta adotti semestralmente la deliberazione per limitare le procedure di esecuzione forzata nel primo semestre.

L'art. 3-quater del D.L. 13/2002 convertito nella legge 75/2002 dispone che “non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato e intestate al ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità.”

Il pignoramento è possibile senza l'osservanza dell'ordine cronologico delle fatture o delle deliberazioni di impegno (Sentenza Corte costituzionale 4-18 giugno 2003, n. 211)

### **Titolarità della gestione**

L'art. 29, comma 4, della legge finanziaria 448/2001 prevede la possibilità per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.97, comma 4, lettera d), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali –Dlgs.267/2000-, anche al fine di operare un contenimento della spesa, di adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art.3, commi 2, 3 e 4, del Dlgs.29/1993 e successive modificazioni, e all'art.107 del predetto Testo Unico, attribuendo ai componenti dell'Organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Per attuare tale disposizione non è più necessario riscontrare e dimostrare la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti.

Con la sentenza della sezione V<sup>^</sup>, 5.7.2005, n. 3692, il Consiglio di Stato considera illegittimi gli atti gestionali sottoscritti sia dal Sindaco che dal dirigente.

Il TAR Sardegna, sezione II<sup>^</sup>, con la sentenza 24.1.2005, n. 105 ed il TAR Sicilia – Catania, Sezione I<sup>^</sup>, con la sentenza 17.6.2005, n. 1032, affermano che i provvedimenti di concessione di contributi sono da considerare atti gestionali e, dunque, di competenza dei dirigenti e non della giunta comunale.

Il Consiglio di Stato, Sez. V<sup>^</sup>, con sentenza 9 settembre 2005, n. 4654, ha statuito che le giunte comunali non hanno competenza alcuna in materia di affidamento degli incarichi professionali di qualsiasi genere. L'affidamento di incarichi professionali, infatti, rientra tra le attività tipicamente gestionali che sono sottratte agli organi di governo, essendo rimesse, dal nostro ordinamento,

esclusivamente ai dirigenti. Le disposizioni contenute nell'art. 107 del Dlgs n. 267/2000, in materia di competenze dirigenziali, sono assai chiare al riguardo, statuendo che la scelta del contraente spetta ai dirigenti in via esclusiva.

Il Dipartimento per la Funzione pubblica, con circolare n. 3/2006 interviene sulla corretta gestione degli organici, la cui responsabilità è in capo ai dirigenti, nel quadro della programmazione triennale dei fabbisogni.

Il Tar Toscana, sez. II, con sentenza n. 3225 del 25-7-2006 afferma che sono illegittime le disposizioni organizzative che subordinino l'attività gestionale dei dipendenti a informazioni preventive e direttive degli assessori

Con sentenza del TAR Toscana Sezione II 25.7.2006, n. 3218 viene affermato che l'approvazione dei verbali delle commissioni di concorso con l'assunzione dei vincitori è di esclusiva competenza dei dirigenti dell'ente locale, così come le procedure di gara per l'acquisizione di appalti, servizi o forniture.

Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che i Segretari Comunali e i Dirigenti non sono fungibili in base ai seguenti principi:

- il segretario comunale ha compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa;
- nella sfera di queste attribuzioni non vi è un potere di sostituzione del dirigente;
- la sostituzione del dirigente da parte del segretario comunale pregiudica l'esclusività delle attribuzioni dirette di compiti ai dirigenti e responsabili di area;
- è possibile attribuire a segretario comunale funzioni gestionali circoscritte.

È obbligatorio, e non solo facoltativo, che il Presidente della Commissione di valutazione di un concorso per l'assunzione negli enti locali territoriali, sia un dirigente della medesima P.A. locale, atteso che l'art. 107, comma 3°, lett. a) del TUEL, in tale materia, ha implicitamente abrogato l'art. 9, comma 2° lett. a) del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

(TAR Catanzaro, Sentenza, Sez. II, 03/10/2006, n. 1095)

### **Rappresentanza legale**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17360 del 17.11.2003, ha stabilito che la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del Comune spetta in via esclusiva al Sindaco e non al dirigente come previsto dall'art. 36 della legge 142/90 confermato dall'art. 50 del Dlgs. 267/2000.

Quanto sopra è confermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 10787 del 7.6.2004 affermando che né lo statuto comunale né il regolamento comunale possono conferire la rappresentanza legale ai dirigenti.

Tuttavia con la sentenza 16.6.2005, n. 12868, la Cassazione, Sezioni unite, ha previsto la possibilità di inserire negli statuti l'attribuzione alla dirigenza della rappresentanza giudiziale. In assenza di tale norma statutaria la rappresentanza in giudizio rimane in capo al Sindaco.

L'art.3 bis del D.L.44/2005 convertito nella legge 88/2005 dispone che nel contenzioso tributario: "l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio"

### **Indennità di fine mandato per gli amministratori locali**

Il Dm. 4 aprile 2000, n. 119, emesso ai sensi dell'art. 82 del Dlgs. 267/2000, all'art. 10 stabilisce che "a fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno".

Per la corresponsione di tale indennità non occorre alcuna richiesta da parte dell'amministratore interessato.

Con la Risoluzione Prot. n. 15900/L.265/99/23DM/2001, il Ministero dell'Interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile – Direzione centrale delle Autonomie, ha precisato che l'istituto dell'indennità di fine mandato è previsto all'art. 82, comma 8, lett. f) del TUEL, unicamente a favore del Sindaco e del Presidente della Provincia e che l'art. 10 del Dm. n. 119/00, nel regolamentare la materia, ne ha stabilito la misura in una somma pari ad una indennità mensile per ogni dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno e commisurata, ai sensi della Circolare n. 5 del 5.6 dello stesso Dicastero, al compenso effettivamente corrisposto. Interpretazione confermata dal Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza della sezione prima del 19.10.2005 comunicata con circolare n. 4 del 28.6.2006 del Ministero dell'interno.

La Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, con parere n. 414/2010, interviene sulla modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato e sulla sua natura

L'art. 1, comma 719, della legge 296/2006 dispone che l'indennità di fine mandato (*ex art. 10, Legge n. 119/00*) spetta soltanto nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata ininterrotta superiore ai 30 mesi

### **Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali**

Viene sostituito il comma 5 dell'art. 86 del TUEL stabilendo che gli enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato nel limite massimo dei parametri stabiliti con decreto emanato ogni due anni (da ultimo decreto del 10 marzo 2014, n. 55) dal Ministero della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti tre requisiti:

- assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;
- presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- assenza di dolo o colpa grave.

(art.7 bis, comma 1, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015)

### **Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica**

Il comma 29 dell'art. 2 della legge 350/2003 prevede per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la possibilità di affidare i lavori di cui all'art. 31 della legge 457/1978 (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica) ad imprese individuali in deroga alla normativa vigente, purché l'importo degli interventi in argomento non siano superiore a 15.000 Euro. Sembra, quindi, che l'aggiudicazione in questi casi possa avvenire tramite trattativa diretta senza alcuna procedura concorsuale.

### **IVA su lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**

L'art. 2, comma 11, della legge 191/2009 rende permanente la norma che prevede l'applicazione dell'IVA nella misura ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica (lettere c, d ed e dell'art. 31 della legge 457/1978) l'aliquota da applicare ai contratti di appalto resta sempre del 10%.

### **Manutenzione strade provinciali attraversanti centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti**

La manutenzione delle strade, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata dall'ente proprietario della medesima ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni. L'art. 2, comma 7, del medesimo Dlgs. 285/92 stabilisce che le strade urbane di

cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, tuttavia la stessa norma introduce un'eccezione per i tratti interni di strade statali, regionali e provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti. Ne consegue che in tali Comuni la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade compete alla Provincia in quanto proprietaria (vedasi in tal senso, Corte di Appello Milano sezione III, del 25 maggio 2006, n. 1303 e Cassazione civile sezione III del 13 aprile 2007, n. 8837).

Spetta all'ente proprietario della strada occuparsi della manutenzione dei manufatti di servizio che costituiscono un elemento pertinenziale della sede stradale. Anche nel caso di strade statali, provinciali o regionali che attraversano comuni di piccole dimensioni. Lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 2553 del 28 maggio 2015. È molto frequente che una strada di grande percorrenza attraversi un comune di popolazione inferiore a diecimila unità, restando di proprietà di un ente diverso dal comune.

In questo caso infatti, ai sensi dell'art. 2 del codice stradale, la proprietà dell'infrastruttura resta invariata ma all'ente locale compete comunque disciplinare la circolazione stradale e porre in essere la relativa segnaletica, previo parere dell'ente proprietario. In pratica restano a carico del titolare dell'infrastruttura i segnali che riguardano le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. Ma anche la manutenzione del tratto adiacente al piano viabile. Ovvero degli eventuali elementi pertinenziali presenti nell'area.

### **Conti consuntivi**

Con la legge 4-12-2008, n. 189 di conversione del DL 7-10-2008, n. 154, art. 2 quater, comma 6, si prevede che il termine per l'approvazione del conto consuntivo è anticipato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Contemporaneamente si prevede che la presentazione dei rendiconti da parte degli agenti contabili e del tesoriere deve avvenire entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento. L'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la stessa procedura prevista per il mancato rispetto del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

I comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno.

Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.

Le modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni relative al bilancio di previsione sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e dell'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I certificati sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo.

La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale (art. 43 del D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014)

### **Controllo sulla deficitarietà strutturale degli enti locali**

Con D.M. 18.2.2013 sono stati definiti i nuovi parametri per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari validi per il triennio 2013/2015.

Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente (art. 3, comma 1, lett. p, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)

Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento. (art. 3, comma 1, lett. p, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)

La condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242, del citato Testo unico n.267 del 2000, come modificato dal comma 1, lettera p), del D.L. 174/2012 continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011 (art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012).

### **Obblighi per enti strutturalmente deficitari**

Il comma 5, dell'articolo 243, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dai seguenti:

Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1% delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011 (art. 4, comma 9, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012).

Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1 del TUEL, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. E' fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione a eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali (art. 3, comma 1, lett. i bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012).

Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del TUEL, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012 (art. 3, comma 5 bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012).

L'assegnazione, nella misura massima di 20 milioni di euro, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo periodo, è disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni (art. 3, comma 5 ter, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012).

All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata

nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio (art. 10, comma 4 bis del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013)

### **Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale**

L'art. 3, comma 1, lett. r) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 aggiunge al TUEL l'art. 243 bis con cui si prevede che i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 del TUEL non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Le relative modalità sono dettagliate dallo stesso articolo.

Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario è prevista un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

Con D.M. dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il **30.11.2012**, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrenti dall'anno successivo a quello della concessione.

Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 10 ter del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013)

Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del TUEL e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico, qualora dimostrino dinanzi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza del termine di novanta giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (art. 1, comma 573, legge 147/2013 come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. d) del D.L. 151/2013).

Gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis TUEL, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, in 30 anni.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi enti, fermo restando che il piano non può durare oltre 10 anni, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni.

La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai periodi precedenti, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione (art. 1, comma 714, legge 208/2015)

Gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione (art. 1, comma 715, legge 208/2015)

### **Fondo di rotazione**

Con l'art. 3 bis, comma 1, lett. r), del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 viene introdotto il "fondo di rotazione" per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario.

Con l'art. 4 del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 viene stabilita la dotazione di tale fondo in 30 milioni di euro per l'anno 2012, in 90 milioni per l'anno 2013 (l'incremento di 130 milioni di euro previsto dall'art. 1, comma 228 della legge 228/2012 è stato abrogato dall'art. 10 quater, comma 5, del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013), in 190 milioni per l'anno 2014 ridotto a 120 milioni dall'art. 10 quater, comma 4, del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013) e in 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Il fondo è, altresì, alimentato dalle somme del fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari.

A tale fondo sono destinati anche i 60 milioni precedentemente destinati al pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori ai sensi dell'art. 1, comma 59, della legge 220/2010.

Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione è incrementata della somma di 498 milioni di euro. Tale importo è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'erogazione delle predette somme in favore degli enti locali interessati è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse.

L'art. 5 del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 stabilisce che in sede di prima applicazione delle disposizioni riguardanti la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti che chiedono di accedere a tale procedura, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con DPCM, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario.

In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione, le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra.

### **Responsabilità dissesto finanziario (art. 3, comma 1, lett. s, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)**

Gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di Provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di Provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei Consigli comunali, dei Consigli provinciali, delle assemblee e dei Consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.

Non possono, altresì, ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano **una sanzione pecuniaria pari a un minimo di cinque e fino a un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.**

Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti e organismi agli stessi riconducibili **fino a dieci anni**, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al ministero dell'Interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una **sanzione pecuniaria pari un minimo di cinque e fino a un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento della commissione della violazione.**

### **Comuni dissestati**

In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmessa al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente (art. 1, comma 545, della legge 190/2014)

Per l'esercizio 2014 2015, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del TUEL per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico (art. 1, comma 546, della legge 190/2014)

### **Funzioni del Responsabile del servizio finanziario**

Il D.L. 174/2012, art. 3, comma 1, lett. b, convertito nella legge 213/2012 modifica come segue **l'art. 49** (rilascio pareri) del TUEL:

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

I soggetti interessati rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze

Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Il D.L. 174/2012, art. 3, comma 1, lett. f, convertito nella legge 213/2012 modifica come segue l'art. 153 del TUEL:

Art. 153 (**compiti**)

Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese **e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.**

Le segnalazioni di presenza di atti o fatti che possano comportare squilibri di bilancio da effettuarsi ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL devono essere fatte anche **alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.**

### **Organo di revisione**

L'art. 1, comma 732, della legge 296/2006, modifica il comma 3 dell'art. 234 del Tuel estendendo ai Comuni fino a 15.000 abitanti la presenza di un solo revisore anziché un collegio di tre componenti.

Con il comma 25 dell'art. 16 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 viene disposto che, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 13.8.2011, i revisori degli enti locali sono scelti mediante "estrazione" da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel registro dei revisori legali di cui al decreto 39/2010, nonché nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

I criteri per l'inserimento nell'elenco sono stati dettati con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23

Nelle unioni di comuni che **esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte** la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione (art. 3, comma 1, lett. m bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)

All'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera m-bis), del presente articolo, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la scelta dei componenti del collegio dei revisori di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (art. 3, comma 4 bis del D.L. 174/2012)

I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs.29/1993, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5% per gli importi superiori ad euro 2.582,28 lordi annui, al 10% per gli ulteriori importi superiori ad euro 5.164,57 lordi annui, al 20% per gli [ulteriori] importi superiori ad euro 10.329,14 lordi annui. Con D.P.C.M. 16.10.98, n. 486 (G.U. n. 10 del 14.01.1999) sono state definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla suddetta riduzione (art. 1, comma 126, della Legge n. 662/96).

Con l'art. 3, comma 1, lett. m bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 viene previsto che l'organo di revisione deve rilasciare i pareri in merito a:

- 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

- 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
- 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
- 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

E' poi previsto che nei pareri di cui al punto 2) sia espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.

Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

I pareri sono obbligatori.

L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

### **Sistema controllo interno**

L'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 modifica l'art. 147 del Dlgs. 267/2001 riguardante le modalità per l'attuazione del sistema di controllo interno da parte degli enti locali prevedendo che gli stessi, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, debbano individuare strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo è diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti
- c) garantire il **costante controllo degli equilibri finanziari** della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, **anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica** determinati dal **patto di stabilità** interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi
- d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'art.170, comma 6, [*organismi gestionali esterni*] la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente
- e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente;

**Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.**

Il sistema dei controlli interni è disciplinato secondo **il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione**; partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituito.

Può essere svolto in forma associata con più comuni mediante una convenzione.

**Gli strumenti e le modalità di controllo interno sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 174/2012 (9 gennaio 2013)**, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente tale termine, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni decorso il quale, permanendo l'inadempimento, il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni (art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)

Il sistema di controllo interno si articola come segue:

### **1) Controllo di regolarità amministrativa e contabile (nuovo art. 147 bis TUEL)**

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella **fase preventiva** della formazione dell'atto, da ogni **responsabile di servizio** ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo contabile è effettuato dal **responsabile del servizio finanziario** ed è esercitato attraverso il rilascio del **parere di regolarità contabile** e del visto attestante la **copertura finanziaria**.

Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, **nella fase successiva**, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, **sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente**. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, **scelti secondo una selezione casuale** effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché **ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti**, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale

### **2) Controllo strategico (nuovo 147 ter TUEL)**

Il controllo strategico finalizzato alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

Può essere esercitato in forma associata.

L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove è previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista tale figura, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

**E' limitato ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, 50.000 abitanti per il 2014 e 15.000 abitanti a decorrere dal 2015**

### **3) Controllo sulle società partecipate non quotate (nuovo art. 147 quater TUEL)**

L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate non quotate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

Per l'attuazione di quanto sopra, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, *[Riferimento alla R.P.P]* gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema

informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Sulla base delle suddette informazioni, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate non quotate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

**E' limitato ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, 50.000 abitanti per il 2014 e 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.**

**Con l'art.9, comma 9-ter, del D.L. 102/2013 convertito nella legge 214/2013 viene disposto che, a decorrere dal 2015, i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica da tutti gli enti, indipendentemente dal numero di abitanti**

Tali disposizioni non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti locali si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.

I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime (art.3, comma 1, lett. q, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012).

#### **4) controllo sugli equilibri finanziari (nuovo art. 147 quinquies TUEL)**

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

E' disciplinato nel regolamento di contabilità.

Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

#### **Controllo della Corte dei conti (controlli esterni)**

L'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 modifica l'art. 148 del TUEL in tema di controllo da parte della Corte dei conti sulle Province ed i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza annuale, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale

A tale fine, il sindaco, **relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o in assenza di tale figura del segretario, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale (così modificato dall'art. 33 del D.L. 191/2014, convertito nella legge 116/2014)

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile di tutti gli enti

locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
- d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali

Le suddette procedure possono essere attivate anche da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie indicati nelle linee guida indicate dalla Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti **irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.**

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento, della sostenibilità dello stesso, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della suddetta verifica le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti **accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.**

Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che li verifica nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

### **Controllo della spesa degli enti locali (art. 6 del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)**

I servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato effettuano a campione l'analisi sulla spesa degli enti locali in ordine alla razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'organizzazione e sulla sostenibilità dei bilanci.

I relativi esiti sono comunicati alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ed alla sezione delle autonomie della Corte dei conti.

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sulla base delle metodologie definite dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, effettuano i controlli in ordine all'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa degli enti locali tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva ed in presenza di criticità della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticità gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate.

### **Conto economico e prospetto di conciliazione (art. 1, comma 164, legge 266/2005)**

In riferimento alla redazione del conto economico e del prospetto di conciliazione viene disposto che da tale obbligo sono esclusi in via permanente i Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

### **Esenzioni da registro e bollo**

Le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 410/2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. (art. 1, comma 275, della legge 311/2004)

### **Cinque per mille**

L'art. 1, comma 154 della legge 190/2014 conferma l'applicazione del 5 per mille sull'IRPEF anche a favore delle attività sociali svolte dal Comune di residenza. Le risorse complessive destinate alla relativa liquidazione sono quantificate nell'importo di euro 500 milioni annui a decorrere dal 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo

Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 190/2014, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del Dlgs. 33/2013 (l'inadempimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili e sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile)

Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo (art. 1, comma 154, della legge 190/2014)

Gli enti che hanno ricevuto importi inferiori ai 20.000 euro non devono trasmettere il rendiconto, ma soltanto redigerlo e conservarlo per dieci anni (circolare n. 8/2011 del Dipartimento della Finanza Locale del Viminale)

Con DPCM 23.4.2010 (Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2010) sono stati stabiliti, tra l'altro, anche i termini di recupero delle somme non rendicontate.

### **Tutela ambientale**

L'art. 52, comma 14, della legge 448/2001 dispone che lo Stato, le Regioni, gli enti locali ed i gestori di servizi pubblici debbano riservare almeno il 20% dei loro acquisti di pneumatici a quelli ricostruiti.

Ai sensi del Dlgs 24/2011 adottato in recepimento della direttiva comunitaria 2009/33/Ce (G.U. del 24.3.2011, n. 68), a decorrere dall'8.4.2011 le pubbliche amministrazioni ed i soggetti incaricati di servizi pubblici sono tenuti a scegliere i propri nuovi mezzi di trasporto su strada

esclusivamente tra i veicoli a ridotto impatto ambientale e basso consumo energetico, con esclusione delle macchine adibite a particolari lavori

### **Mobilità nelle aree urbane**

Gli enti locali devono provvedere, nel rinnovo del parco autoveicoli, in modo che una quota di sostituzioni avvenga con autoveicoli elettrici, ibridi o con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti (art. 5 DM 27.3.1998 in G.U. n. 1793 del 3.8.1998)

### **Collaborazioni coordinate e continuative**

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008)

L'art. 3, comma 76, della legge 244/2007 dispone che gli incarichi con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa possono essere affidati soltanto a soggetti "di particolare e comprovata specializzazione universitaria" (v. paragrafo collaborazioni consulenze).

Dal 1 gennaio 2016 le aliquote contributive saranno le seguenti:

- 27% lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e non pensionati, oltre ad uno 0,72% a tutela della maternità e della malattia (art.1, comma 203, legge 208/2015)
- 24% per coloro che sono titolari di pensione diretta (di vecchiaia, anzianità, invalidità ecc.);
- 31% per occasionali e collaboratori coordinati e continuativi senza altra cassa, oltre ad uno 0,72% a tutela della maternità e della malattia (art.1, comma 79, legge 247/2007 e art. 1, comma 203, legge 208/2015)

Il massimale nel 2016 ammonta a € 100.324 (circolare INPS n. 13 del 29.1.2016)

L'art. 39 della legge 183/2010 (collegato lavoro) considera reato il mancato versamento alla gestione separata Inps nei termini di legge da parte dei committenti, della quota contributiva a carico dei collaboratori sia con contratto a progetto sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai sensi del comma 788, dell'art. 1 della legge 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori a progetto e categorie assimilate non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.

In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, tutti i datori di lavoro, ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. (art. 1, comma 1180, della legge 296/2006).

Ai collaboratori non è possibile affidare compiti di gestione e rappresentanza propri di funzionari e dirigenti pubblici.

E' illegittimo costituire gli uffici di staff agli organi di governo degli enti locali assegnando personale acquisito mediante contratti di co.co.co.. L'art. 90 del Dlgs. 267/2000 autorizza ad

assumere solo attraverso contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Incarichi di staff mediante co.co.co. possono configurare danno erariale. (sentenza della Corte dei conti Puglia n. 241 del 17.4.2007).

### **Partite IVA fittizie**

La Funzione Pubblica con parere n. 38226 (risposta a quesito della Provincia di Bari) sostiene che agli enti locali e a tutte le amministrazioni pubbliche non si applica l'obbligo di considerare in via presuntiva collaborazioni coordinate e continuative i rapporti professionali con i possessori di partita iva che sono caratterizzati dalla esclusività o netta prevalenza di un unico committente.

### **Contratto di somministrazione**

Il contratto di somministrazione è applicabile soltanto nella forma del contratto a tempo determinato (art. 86, comma 9) ed utilizzabile esclusivamente per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo da inserirsi nel contratto medesimo a pena di nullità che, tuttavia, per i soggetti pubblici, non comporta alcun obbligo di assunzione ma soltanto responsabilità di tipo patrimoniale. Viene rinviato al CCNL la determinazione di eventuali limiti per il ricorso a tali forme di contratto.

In alcun modo la somministrazione potrà essere utilizzata per eludere le disposizioni in materia di divieto ad assumere

Vedasi in proposito la circolare n. 2 del 12 febbraio 2007 del Dipartimento della Funzione pubblica.

La circolare n. 9/2007 del Dipartimento della funzione pubblica ha previsto che i dipendenti assunti con tale contratto non possono svolgere compiti di rappresentanza per conto dell'ente; essi sono direttamente responsabili della loro attività e tale responsabilità si estende alla Pa, in quanto datore di lavoro sostanziale. Le amministrazioni possono stipulare specifiche polizze assicurative, sostenendone direttamente i costi.

Il trattamento economico deve essere pari a quello spettante ai lavoratori dipendenti dell'ente, con riferimento al loro trattamento economico complessivo. I benefici previsti dai contratti decentrati, come la produttività e le altre forme di trattamento economico, nonché l'eventuale buono pasto, vanno erogati nella stessa misura spettante ai dipendenti.

Le amministrazioni sono responsabili, solidalmente con le società di somministrazione, del versamento degli oneri previdenziali per cui è opportuno prevedere nei contratti forme di verifica.

Ai lavoratori somministrati non possono essere affidati compiti di responsabilità, a partire dall'affidamento di incarichi di posizione organizzativa, in quanto non si determina la "immedesimazione organica" con l'ente.

In caso di danni apportati ad altri soggetti nel corso dell'attività lavorativa, maturano la responsabilità dell'amministrazione e, se ne ricorrono i presupposti, quella del lavoratore somministrato. Le amministrazioni possono coprire tali rischi con la stipula di una polizza assicurativa, che non può invece essere contratta da parte delle società di somministrazione.

Infine la responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro è ripartita tra la società di somministrazione e l'amministrazione.

I costi delle attività di formazione e informazione dei lavoratori sono a carico della società, fatta salva diversa pattuizione. E' opportuno ricordare nei bandi la presenza di questa duplice responsabilità.

### **Prestazioni occasionali**

Elemento distintivo tra prestazione occasionale e la collaborazione deve essere ricercato nell'assenza del coordinamento con l'attività del committente che determina una completa autonomia del lavoratore senza alcun inserimento funzionale nell'organizzazione dell'ente.

L'art. 44, comma 2, del D.L. 269/2003, convertito nella legge 326/2003, prevede che, a decorrere la 1.1.2004, anche i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale siano iscritti alla gestione separata INPS qualora il loro reddito annuo derivante da tale attività sia superiore a 5.000 euro. Per il versamento si applicano le modalità ed i termini previsti per i contratti di co.co.co..

Con circolare del 6.7.2004, n.103 l'INPS ha precisato che i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente l'importo di € 5.000,00 derivante da uno o più rapporti di lavoro occasionale.

Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare ai committenti interessati, all'inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, l'eventuale superamento del limite dei 5.000 euro (Occorre fare riferimento alla cassa e non alla competenza).

Occorre, inoltre, ricordare che, nel caso il prestatore addebiti anche alcune spese, queste ultime non concorrono a determinare l'importo soggetto a contribuzione mentre, invece, concorrono a determinare l'importo soggetto alla ritenuta di acconto del 20%.

Per le prestazioni occasionali affidate da parte delle autonomie locali non esiste il limite dei 30 giorni né l'obbligo della stipula del contratto a differenza del contratto di co.co.co.

### **Prestazioni professionali**

A decorrere dal 4 luglio 2006 (art. 2, comma 1, lett. a) D.L. 233/2006 convertito nella legge 248/2006) sono abrogate tutte le disposizioni che, con riferimento alle attività nel settore dei servizi professionali, definiscono tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento di obiettivi prefissati.

L'art. 2 del Dlgs. 152/2008 ha abrogato il comma 4 dell'art. 92 del Dlgs. 163/2006 lasciando, pertanto, alla libera contrattazione i compensi, senza più prevedere tetti al ribasso.

### **Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni**

Il comma 36 dell'art. 2 della legge 350/2003 dispone che le indennità, i gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sono considerati reddito di lavoro autonomo se rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione di cui al 1° comma dell'art. 49 del TUIR., i quali, quindi, dovranno emettere fattura. In tale ambito ricadono, pertanto, anche le prestazioni effettuate dai revisori dei conti negli enti locali.

Con Risoluzione n. 68 del 10 maggio 2004, l'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa e Contenzioso, è intervenuta in merito a tale modifica stabilendo il principio secondo il quale se un soggetto che esercita abitualmente un'arte o una professione, percepisce un'indennità di pubblica funzione in quanto componente di una commissione costituita in base a legge, regolamento, ecc., tale compenso viene sempre "attratto" nel proprio reddito di lavoro autonomo, a prescindere dal tipo di professione svolta, anche se questa non è in alcun modo connessa al ruolo ricoperto all'interno della commissione.

### **Erogazione di contributi**

La disciplina della concessione di benefici economici da parte degli enti locali è contenuta nell'art. 12 della legge 241/1990 il quale prevede che la concessione di contributi deve essere subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui gli stessi enti sono tenuti ad attenersi.

Pertanto è da ritenersi illegittima l'erogazione di un contributo non preceduto dalla predeterminazione e pubblicazione dei requisiti necessari, al pari di quei provvedimenti concessori nella cui motivazione non ci sia traccia dei criteri prefissati.

### **Obblighi di pubblicità su rete internet**

L'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella legge 134/2012 che prevedeva che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei

corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, fossero soggetti alla pubblicità sulla rete internet è **stato abrogato dall'art. 53, comma 1, lett. f), del Dlgs 33/2013.**

Gli obblighi di pubblicità sono così riordinati.

#### **Art. 23 del Dlgs. 33/2013**

##### **Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi**

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Per ciascuno dei provvedimenti compresi nei suddetti elenchi sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

#### **Artt. 26 e 27 del Dlgs. 33/2013**

##### **Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati**

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, **di importo superiore a mille euro.**

La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

La pubblicazione comprende:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Le informazioni di cui sopra sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

### **Spese di rappresentanza**

Le spese di rappresentanza devono essere formalmente previste in bilancio. Esse devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza, debitamente esposti nella motivazione dei provvedimenti con i quali si dispone la spesa e avere una stretta corrispondenza con le finalità istituzionali dell'ente, nell'ambito delle relazioni, ordinarie e straordinarie, con altri soggetti pubblici o privati.

Il destinatario deve essere, di norma, un soggetto estraneo all'amministrazione e deve avere una particolare posizione esponenziale e rappresentativa, che giustifica la necessità o l'opportunità che l'ente abbia, con esso, una particolare relazione. Infine, tali spese devono essere finalizzate ad accrescere l'immagine dell'ente locale verso l'esterno.

In merito l'art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone l'obbligo da parte degli enti locali di elencare le spese di rappresentanza sostenute per ciascun anno, in un apposito prospetto da allegare al rendiconto e da trasmettere alla sezione regionale di controllo della corte dei conti competente nonché da pubblicare sul proprio sito internet entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto medesimo. Lo schema tipo è stato predisposto con Decreto del Ministro dell'interno del 23.1.2012 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012.

Riguardo al tipo di spese di rappresentanza da considerarsi vedasi in proposito la delibera n. 271/2013 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Emilia Romagna.

### **Associazioni pro-loco**

Il comma 37 dell'art. 80 della legge 289/2002 prevede che le disposizioni in materia di semplificazione delle procedure di certificazione dei corrispettivi riscossi da associazioni e società sportive di cui al DPR. n. 69/02, sono applicabili anche alle manifestazioni organizzate dalle associazioni pro-loco.

### **Compensazione dei crediti anche con il modello F24-Enti pubblici**

Con il provvedimento n. 154279 del 1° dicembre 2015 del Direttore dell'Agenzia delle entrate è stato aggiornato il modello F24 EP (enti pubblici); il provvedimento aggiunge al modello la colonna «importi a credito compensati» in modo da consentire il recupero in compensazione delle somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 09/12/2015, n. 103/E, ha reso note le istruzioni per la compilazioni del nuovo modello.

Il nuovo modello F24 EP sarà utilizzabile dal 7 gennaio 2016; fino al 30 giugno 2016 sarà ancora possibile utilizzare le precedenti specifiche tecniche.

### **IVA per mense e scuolabus**

La Cassazione con sentenza 11946/2012 ha sancito l'indetraibilità dell'IVA da parte del Comune su trasporto alunni e mensa scolastica in mancanza dell'esercizio diretto dell'attività e l'sproporzione tra costo del servizio e corrispettivi richiesti, affermando che "il Comune non

esercita le attività ma versa agli affidatari dei servizi corrispettivi ben più gravosi dell'incontestato ridotto contributo richiesto agli utenti, evidenziando il mancato fine commerciale". Tale interpretazione è in contrasto con l'art. 2082 del c.c. con cui si stabilisce che la definizione di imprenditore non presuppone che il soggetto sia animato da intento speculativo (sentenza della Suprema Corte n. 4050/1990) e con la risoluzione n. 10/614-1976 con cui si afferma che "per aversi esercizio di attività commerciale non è necessario il fine di lucro ma è sufficiente che l'attività esercitata sia idonea a configurarlo".

### **Inversione contabile (Reverse charge) (IVA)**

A seguito dell'entrata in vigore, a decorrere dal 1° ottobre 2007, delle disposizioni contenute nel Decreto Ministero Economia e Finanze 25 maggio 2007, dovrà essere adottato il meccanismo dell'inversione contabile ("reverse charge") tra venditore e compratore ai fini degli adempimenti Iva nelle operazioni di cessione di fabbricati strumentali, secondo quanto regolato dall'art. 17, comma 5, del Dpr. n. 633/72.

Tale novità è stata introdotta in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 44, lett. b), della Legge n. 296/06 ("Finanziaria 2007").

#### **ADEMPIMENTI ENTI LOCALI**

Nel caso in cui l'Ente Locale figuri come venditore di un immobile strumentale per il quale è possibile esercitare l'opzione per l'imponibilità (escluse quindi le vendite a privati, a soggetti Iva con pro-rata non superiore al 25% e ad altri Enti pubblici in veste istituzionale e non commerciale), dovrà emettere la fattura "senza applicazione dell'Imposta" citando in essa il regime dell'art. 17, comma 5, del Decreto Iva o anche il Dm. Mef 25 maggio 2007, per poi rilevarla nel registro delle vendite (o dei corrispettivi) con "aliquota zero" e conteggiarla regolarmente nella Dichiarazione annuale, senza per ciò perdere il diritto alla detrazione d'imposta assoluta sugli acquisti di beni e servizi inerenti l'immobile ceduto;

Nell'ipotesi nella quale l'ente locale si trovi nella posizione di acquirente in regime d'impresa, la comunicazione da parte del venditore (possibilmente prima del rogito notarile) di esercizio dell'opzione d'imponibilità comporta per il primo (ente locale) l'obbligo di integrazione della fattura con aliquota Iva 20%, la sua doppia rilevazione nel Registro vendite e nel Registro acquisti, ed il conseguente inserimento "a debito" ed "a credito" nella relativa liquidazione periodica, con il suo riepilogo finale nella Dichiarazione annuale (art. 17, comma 5, Dpr. n. 633/72).

### **Attività sportiva dilettantistica**

I commi 24,25 e26 dell'art. 90 della legge 289/2002 dispongono che:

- l'uso degli impianti sportivi degli enti locali deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive
- qualora l'ente locale, ai fini del rispetto del patto di stabilità, non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione deve essere affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.
- Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti a disposizione di società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in Comuni confinanti.

### **Comodato ad enti ecclesiastici**

Gli enti locali possono concedere in comodato alle parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica ed agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai

sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione, beni mobili ed immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica, per le attività di oratorio e similari (art. 3, legge 2003/2006).

### **Sanzioni amministrative**

L'art. 16 della legge 3/2002 dispone che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

### **Aree fabbricabili**

L'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006 dispone che un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

### **Gestione catastale (art. 19 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010)**

E' prevista, a decorrere dal 1.1.2011 l'istituzione dell' "Anagrafe Immobiliare Integrata" costituita e gestita dall'agenzia del Territorio cui i Comuni potranno accedere attraverso regole tecnico-giuridiche da determinarsi entro e non oltre il 1.3.2010 con decreti del ministro dell'economia e delle finanze.

Viene garantita ai Comuni la consultazione gratuita su tutto il territorio nazionale delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.

Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall'agenzia del Territorio sulla base di regole tecnico-giuridiche uniformi stabilite con apposito DPCM da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2010.

L'art. 2, comma 12 del Dlgs. 23/2010 prevede, a decorrere dal 1.5.2011, la devoluzione ai Comuni del 75% dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data per l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'accatastamento degli immobili fantasma.

Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'art.2 della legge 23/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 2, della legge 212/2000, l'art. 10 del R.D.L. 652/1939, convertito, con modificazioni, dalla legge 1249/1939, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi» (art. 1, comma 244, della legge 190/2014)

### **Comunicazione delle spese pubblicitarie**

Le amministrazioni pubbliche sono obbligate a dare comunicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario, in attuazione del disposto dell'art. 41 della legge 177/2005.

La comunicazione va effettuata mediante compilazione dell'apposito telematico disponibile all'indirizzo [www.agcom.it/enti\\_publici](http://www.agcom.it/enti_publici) ed il successivo invio del modello medesimo, a mezzo casella postale elettronica certificata assegnata all'ente in conformità all'art. 47 del Dlgs. 82/2005, all'indirizzo di posta elettronica [entipubblici@cert.agcom.it](mailto:entipubblici@cert.agcom.it).

La trasmissione dei modelli va effettuata anche nel caso in cui le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici non abbiano impegnato, nell'esercizio precedente, alcuna somma per l'acquisto dei predetti servizi.

Ai fini dell'attuazione delle suddette disposizioni, le amministrazioni pubbliche nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non imputabili, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro.

### **Tirocini formativi**

Con direttiva del Dipartimento della funzione pubblica 1.8.2005, n. 2/2005, sono state disciplinate le modalità di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento nella P.A. ai fini di una costante cooperazione tra la stessa ed il mondo universitario.

I promotori dei tirocini dovranno essere le università e gli istituti universitari statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici.

L'attivazione del tirocinio avviene tramite la stipula di una apposita convenzione con il soggetto promotore, con allegato progetto formativo, da trasmettere in copia alla regione ed alla competente struttura territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La durata del tirocinio non può superare il 12 mesi.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non consente alcuna retribuzione.

Il soggetto promotore deve obbligatoriamente provvedere ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi.

Le amministrazioni ospitanti potranno riconoscere, a loro discrezione, un rimborso spese sotto forma di borse di studio.

I tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione per colmare vacanze di organico.

### **Contributo mense scolastiche**

Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento (art. 7, comma 41 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

### **Servizio di illuminazione votiva**

I comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125 (art. 34, comma 26, del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012)

### **Agevolazioni costo Gpl e gasolio zone non metanizzate**

A partire dalla data del 1° gennaio 2010 viene meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448.

Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.

La previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno in corso non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010.

Pertanto, l'ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato dall'art. 12, co. 4, della legge

23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000, n. 354.

In buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come "... porzioni edificate .... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse".

Pertanto si evince che l'agevolazione di costo su tali combustibili è tutt'ora vigente, ma limitata nella sua estensione rispetto al precedente. Infatti mentre fino al 31.12.2009 il beneficio poteva anche essere riconosciuto alle parti di territorio non metanizzate, ancorché in quelle stesse vi fosse ubicata la casa comunale, a partire dal 01.01.2010 il beneficio applicabile alle sole frazioni non metanizzate appartenenti a comuni metanizzati, poste al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.

Conseguentemente i Comuni sono chiamati a rivedere le proprie delibere a suo tempo emanate per individuare tali zone, alla luce della nuova limitazione sopra riportata.

## **PAREGGIO DI BILANCIO (legge 208/2015)**

### **Abrogazione patto di stabilità**

A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.

Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015 nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'art. 31 della legge 183/2011.

Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali.

Le code di vecchi patti di solidarietà dovranno entrare a far parte del prospetto dimostrativo 2016-2018, con effetti di riduzione del saldo, se si tratta di spazi ricevuti nei due anni precedenti, o di aumento, nel caso di spazi ceduti sempre nello stesso periodo (comma 707).

### **Introduzione del pareggio di bilancio**

Gli enti locali (compresi i comuni fino a 1.000 abitanti, escluse le Unioni di Comuni e, **per il 2016**, i comuni istituiti a seguito di fusione entro il 1° gennaio 2016 come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge di conversione del D.L. 210/2015) devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (comma 710)

A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Dlgs.118/2011, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (comma 711)

### **Prospetto sul pareggio**

A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711.

Il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto della quota finanziata con avanzo di amministrazione, e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Il prospetto è definito secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 11, del Dlgs.118/2011 (V. D.M. 30.3.2016). Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato, mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto (comma 712).

### **Esclusioni**

Per l'anno 2016, ai fini del pareggio di bilancio, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica (comma 713) e per interventi di bonifica ambientale (comma 716), conseguenti ad attività minerarie effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

- Riguardo agli interventi di edilizia scolastica l'esclusione opera nel limite massimo **di 480 milioni** di euro.

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario:

a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito dalla legge 89/2014, spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 467, della legge 190/2014, nonché spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato art. 48, comma 1, del D.L.66/2014

b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del D.L.104/2013, convertito dalla legge 128/2013;

c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.

- Riguardo agli interventi di bonifica ambientale l'esclusione opera nel limite massimo **di 20 milioni** di euro

In entrambi i casi gli enti locali devono comunicare, entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i suddetti interventi nel rispetto del pareggio.

Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con DPCM, da emanare entro il 15 aprile 2016.

Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.

Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del Dlgs.229/2011 (stato di attuazione opere pubbliche) (commi 713 e 716)

### **Monitoraggio e sanzioni**

Gli enti locali trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di competenza, con tempi e modalità definiti con decreti del MEF (comma 719)

La certificazione del rispetto del saldo di competenza deve essere trasmessa via web entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo. La mancata trasmissione entro tale termine costituisce inadempimento. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto e attesti il conseguimento dell'obiettivo, si applicano le sole sanzioni previste in materia di personale (prima era 60 giorni) (comma 720)

Viene previsto, ribadendo la normativa del Patto di stabilità, che nel caso in cui decorsi 30 giorni (prima erano 60) dal termine per l'approvazione del rendiconto, l'Ente non abbia ancora

provveduto all'invio della certificazione, il Presidente dei revisori dei conti, in qualità di commissario ad acta, **pena la decadenza dal ruolo di revisore**, provvede all'invio della certificazione stessa entro i successivi 30 giorni. L'erogazione delle risorse o trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno è sospesa fino alla data di trasmissione della documentazione da parte del commissario ad acta. Nel caso in cui il commissario ad acta invii la certificazione entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applicano le sanzioni relative al blocco delle assunzioni del personale e alla riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

Viene introdotta una nuova sanzione rispetto alla normativa del Patto: ferme restando le precedenti sanzioni, decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'invio della certificazione non dà diritto all'erogazione delle risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno oggetto di sospensione (commi 721)

Decorsi 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i Comuni non possono più far valere rettifiche favorevoli alla certificazione inviata, mentre restano tenuti a trasmettere una nuova certificazione, se quest'ultima rileva un peggioramento rispetto all'obiettivo di saldo già certificato (comma 722)

In caso di mancato pareggio sono previste le seguenti sanzioni:

- il taglio delle risorse (fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale) in misura pari allo scostamento
- il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente (nel Patto era rispetto all'importo annuale medio dell'ultimo triennio)

Il limite degli impegni di spesa non può essere superato neppure per introitare contributi assegnati da altri Enti da destinare in maniera vincolata su capitoli di spesa corrente (parere n. 21/2010 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Piemonte).

- il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; pertanto, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento del Patto nell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito.

Non costituiscono indebitamento i mutui e le emissioni obbligazionarie per l'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento e i mutui con rata di ammortamento a carico di altra amministrazione pubblica (lett. G1, circolare ministero economie e finanze 27.1.2009, n. 2)

- il blocco delle assunzioni di personale. Il divieto di assunzioni abbraccia il personale assunto a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale. Sono inoltre vietati i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale blocco
- la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza rispetto all'importo risultante al 30 giugno 2014 (comma 723)

Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, gli enti locali devono comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione al Mef. In questo caso si applicano tutte le sanzioni di cui al comma precedente nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento (commi 724-725).

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole per il conseguimento del saldo sono nulli (comma 726)

Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a 734 è stato artificiosamente conseguito mediante una non

corretta applicazione dei principi contabili di cui al Dlgs.118/2011 o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente (comma 727)

### **Concessione spazi orizzontali regionali**

Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa (comma 728)

Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011 (comma 729)

I criteri di virtuosità e modalità operative ai fini della rideterminazione degli obiettivi sono definiti previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali degli enti locali

Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 731.

Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo (comma 730).

Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero (comma 731)

### **concessione spazi orizzontali nazionali**

Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 710 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web "<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>" appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 710, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante il sito web "<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>" appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili,

l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari, l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo, è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero (comma 732)

aprile 2016  
(a cura dott. Sergio Marzari)

## INDICE

Termine di approvazione bilancio di previsione	Pag. 1
Struttura del bilancio	Pag. 1
Variazioni al bilancio	Pag. 1
Esecutività del bilancio	Pag. 3
Obbligo di pubblicità	Pag. 3
Emendamenti	Pag. 3
Controlli	Pag. 3
Allegati al bilancio	Pag. 3
Nota integrativa	Pag. 4
Piano degli indicatori	Pag. 4
Documento unico di programmazione	Pag. 4
Documento unico di programmazione semplificato	Pag. 5
Programma triennale delle OO.PP.	Pag. 6
Piano esecutivo di gestione	Pag. 7
Bilancio consolidato	Pag. 8
Esercizio provvisorio	Pag. 8
<b>BILANCIO ANNUALE</b>	
Tesoreria comunale	Pag. 10
Tesoreria unica	Pag. 10
Tariffe, aliquote di imposta, tasse, tributi e regolamenti	Pag. 10
Competenza	Pag. 10
Termini	Pag. 10
Decorrenza	Pag. 11
Delibere regolamentari e tariffarie	Pag. 11
Trasferimenti erariali	Pag. 11
Contributo alle Province per viabilità ed edilizia scolastica	Pag. 11
Fondo compensativo IMU-TASI	Pag. 12
Ristoro minor gettito IMU per esclusione fabbricati rurali	Pag. 12
Comunità montane	Pag. 12
Comuni montani	Pag. 12
Rimborso IVA su servizi esternalizzati	Pag. 12
Imposta unica comunale (IUC)	Pag. 12
Imposta municipale propria (2015)	Pag. 13
Termini di versamento	Pag. 14
Versamento indebito ad altro comune	Pag. 14
Indebiti versamenti	Pag. 14
Tassa sui servizi indivisibili (TASI)	Pag. 15
Tassa sui rifiuti (TARI)	Pag. 16
Disciplina della IUC in materia di TARI e TASI	Pag. 18
Rifiuti prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni	Pag. 21
Macchinari imbullonati	Pag. 21
Imposta municipale secondaria	Pag. 21
Fondo di solidarietà comunale	Pag. 21
Tempi di erogazione dei trasferimenti	Pag. 24
Provvedimenti a favore dell'Abruzzo per sisma 2009	Pag. 24
Fondo sperimentale di riequilibrio per le province	Pag. 24
Recupero nei confronti degli enti locali di somme non dovute	Pag. 24
Immobili "fantasma"	Pag. 25
Imposta di soggiorno	Pag. 25
Contributo di sbarco sulle isole minori	Pag. 25
Imposta di scopo	Pag. 26
Addizionale Comunale IRPEF	Pag. 27
Addizionale comunale sui diritti di imbarco	Pag. 28

Occupazione spazi ed aree pubbliche	Pag. 28
Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni	Pag. 28
Condono tributi locali	Pag. 30
Annullamento credi tributari	Pag. 30
Rifiuti prodotti nelle scuole	Pag. 31
Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo	Pag. 31
Riscossione tributi	Pag. 32
Discarico per inesigibilità	Pag. 33
Poteri di accertamento	Pag. 33
Interessi per ritardato pagamento tributi	Pag. 33
Aggi esattoriali	Pag. 33
Cessione di crediti da parte degli enti locali	Pag. 33
Riscossione di somme di modesto ammontare	Pag. 34
Crediti di imposta	Pag. 34
Fondo per gli inquilini morosi	Pag. 34
Servizi di fognatura e depurazione	Pag. 35
Riforma del codice della strada	Pag. 36
Proventi parcheggi a pagamento	Pag. 39
Federalismo demaniale	Pag. 39
Proventi concessioni cimiteriali	Pag. 41
Contributi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione)	Pag. 41
Opere di urbanizzazione realizzate a scapito di oneri	Pag. 41
Proventi derivanti dalle monetizzazioni di aree	Pag. 41
Atti notificati dal Comune	Pag. 42
Tassa sui concorsi	Pag. 42
Fondo di riserva	Pag. 42
Fondo rischi	Pag. 42
Fondo pluriennale vincolato	Pag. 42
Risultato di amministrazione	Pag. 43
Avanzo di amministrazione	Pag. 44
Disavanzo di amministrazione	Pag. 45
Contabilizzazione utilizzo entrate vincolate	Pag. 46
Fondo crediti di dubbia esigibilità	Pag. 46
Anticipazione di tesoreria	Pag. 48
Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili	Pag. 49
<b>PERSONALE</b>	
Codice di comportamento	Pag. 49
Contratti	Pag. 49
Trattamento economico	Pag. 50
Dirigenti	Pag. 50
Cedolini paga	Pag. 51
<b>Assunzioni</b>	
Programmazione triennale del fabbisogno del personale	Pag. 52
Piano triennale di azioni positive (pari opportunità)	Pag. 52
Piano della performance	Pag. 53
Ricognizione dotazione organica	Pag. 53
Procedure di assunzioni	Pag. 53
Mobilità obbligatoria e volontaria	Pag. 54
Collocamento in disponibilità	Pag. 55
Validità graduatorie	Pag. 56
Progressioni verticali	Pag. 56
Progressioni orizzontali	Pag. 57
Limiti spesa complessiva di personale	Pag. 57
Limiti stipula contratti di lavoro flessibile	Pag. 58
Provvedimenti per la città dell' Aquila e dei comuni del cratere	Pag. 59

Categorie protette	Pag. 59
Limite alle assunzioni	Pag. 60
Incarichi dirigenti a contratto	Pag. 63
Licenziamenti	Pag. 64
Apprendistato	Pag. 63
Distacchi di personale per piccoli comuni	Pag. 65
Utilizzo temporaneo di personale di altre amministrazioni	Pag. 65
Personale Consorzi di Comuni	Pag. 64
Contratti di lavoro flessibile	Pag. 64
Assunzioni lavoratori socialmente utili	Pag. 69
Attività di utilità sociale	Pag. 68
Assenza per malattia	Pag. 68
Assenza per permessi	Pag. 70
Personale part-time	Pag. 70
Aspettativa	Pag. 71
Trasparenza sulle retribuzioni	Pag. 71
Tetto alle retribuzioni	Pag. 71
Risoluzione rapporto di lavoro	Pag. 71
Passaggi di carriera	Pag. 72
Incedibilità trattamento fine servizio	Pag. 72
Pignorabilità degli stipendi	Pag. 73
Contrattazione integrativa	Pag. 72
Sanatoria contratti integrativi	Pag. 73
Valutazione dei dirigenti	Pag. 74
Incompatibilità, cumuli di impieghi e incarichi	Pag. 74
Assegnazione temporanea di personale	Pag. 75
Distacchi sindacali	Pag. 75
Lavoro straordinario	Pag. 75
Personale dell'avvocatura interna	Pag. 76
Direttore generale	Pag. 76
Segretari comunali e provinciali	Pag. 77
Collaborazione e consulenze	Pag. 77
Limiti ai compensi erogati dalla P.A.	Pag. 82
Iscrizione albi professionali	Pag. 82
Monetizzazione ferie	Pag. 82
Buoni pasto	Pag. 83
Indennità di trasferta	Pag. 83
Divieto di rivalutazione di indennità e compensi	Pag. 84
Decisioni giurisdizionali	Pag. 84
Formazione	Pag. 85
 <b>CONTENIMENTO COSTI DI GESTIONE</b>	
Riduzione costi apparati amministrativi	Pag. 85
Acquisto mobili e arredi	Pag. 88
Auto blu	Pag. 89
Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione spesa	Pag. 89
Agenzia autonoma segretari comunali e provinciali	Pag. 90
Taglia carta	Pag. 90
Risparmio energetico	Pag. 90
Processi di dematerializzazione-	Pag. 91
Acquisti di beni e servizi	Pag. 91
Modalità stipula contratti pubblici	Pag. 96
Disposizioni in materia di arbitrato	Pag. 96
Consultazioni elettorali	Pag. 96
Costi uffici giudiziari	Pag. 96

## **PAGAMENTI**

Adempimenti preliminari all'effettuazione dei pagamenti	Pag. 97
DURC	Pag. 98
Pagamento subappaltatori	Pag. 99
Termini di pagamento spese correnti e tassi di mora	Pag. 99
Certificazione pagamenti	Pag. 100
Obbligo pubblicazione debiti	Pag. 102
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Pag. 103
Registro unico delle fatture	Pag. 104
Procedimento amministrativo	Pag. 104
Pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche	Pag. 105
Tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 105
Efficienza dell'azione amministrativa	Pag. 107
Pagamenti per cassa	Pag. 107
Fattura elettronica	Pag. 107
Split Payment	Pag. 107

## **INTERESSI**

Interessi legali-	Pag. 108
-------------------	----------

## **RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA**

Circoscrizioni di decentramento	Pag. 108
Consorzi di funzione	Pag. 108
Difensore civico	Pag. 109
Autorità d'ambito territoriale ATO	Pag. 109
Numero assessori, indennità, e gettoni presenza amministratori	Pag. 109
Commissioni elettorali	Pag. 113
Sedi di rappresentanza	Pag. 113
Soppressione enti, agenzie ed organismi	Pag. 113

<b>CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCE</b>	Pag. 114
---------------------------------------	----------

<b>PIANO ANTICORRUZIONE</b>	Pag. 115
-----------------------------	----------

<b>INCOMPATIBILITA'</b>	Pag. 117
-------------------------	----------

<b>RELAZIONE DI FINE ED INIZIO MANDATO</b>	Pag. 118
--	----------

<b>MECCANISMI SANZIONATORI</b>	Pag. 120
--------------------------------	----------

<b>OBBLIGHI DI TRASPARENZA TITOLARI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO</b>	Pag. 121
---	----------

<b>GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI</b>	Pag. 121
<b>FUSIONE DI COMUNI</b>	Pag. 124

## **ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI**

Norma generale-	Pag. 126
Limiti alla costituzione ed alla partecipazione societaria	Pag. 127
Società quotate	Pag. 127
Composizione consigli di amministrazione	Pag. 127
Incompatibilità degli amministratori	Pag. 128
Indennità agli amministratori	Pag. 128
Reclutamento del personale ed affidamento incarichi	Pag. 129
Mobilità personale tra società partecipate	Pag. 130
Costo annuale del personale	Pag. 131

Trattamento economico dei dipendenti	Pag. 131
Dirigenti	Pag. 131
Assoggettamento patto di stabilità	Pag. 132
Acquisto beni e servizi	Pag. 132
Contratti di servizio	Pag. 132
Prestiti a società partecipate	Pag. 132
Erogazioni liberali	Pag. 132
Diritto di accesso	Pag. 133
Adempimenti relativi a incarichi presso società o enti partecipati	Pag. 133
Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza o di incarichi professionali	Pag. 133
Verifica crediti e debiti reciproci	Pag. 133
Potere di ispezione	Pag. 134
Controlli	Pag. 134
Dividendi società	Pag. 134
Perdite di esercizio	Pag. 134
Ricognizione società partecipate	Pag. 135
Possibilità di scioglimento	Pag. 135
Piano razionalizzazione società partecipate	Pag. 136
Fallimento società strumentali	Pag. 137
<b>AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI</b>	Pag. 137
Polizze assicurative amministratori	Pag. 138
Sponsorizzazioni	Pag. 139
Procedura per ricerca sponsor per restauro beni culturali	Pag. 139
<b>ACCESSO AL CREDITO</b>	
Norme generali	Pag. 139
Indebitamento permesso solo per spese di investimento	Pag. 140
Limite di indebitamento	Pag. 141
Durata e decorrenza ammortamento mutui	Pag. 141
Prestiti flessibili di scopo	Pag. 141
<b>Prestiti obbligazionari</b>	<b>pag. 141</b>
Aperture di credito	Pag. 142
Obbligazioni di scopo	Pag. 142
Strumenti finanziari derivati	Pag. 142
Locazione finanziaria	Pag. 143
Impegno formale (Cassa DD.PP.)	Pag. 144
Sospensione pagamento rate mutui per comuni colpiti sisma maggio 2012	Pag. 144
Contributo statale in c/interessi su operazioni indebitamento	Pag. 144
Rinegoziazione mutui	Pag. 144
Estinzione anticipata mutui	Pag. 145
Mutui per Unioni di Comuni	Pag. 145
Edilizia giudiziaria	Pag. 145
Istituto del Credito sportivo	Pag. 146
Altre disposizioni in materia di indebitamento	Pag. 146
Contabilizzazione delle operazioni finanziate mediante mutui con onere interamente a carico di altri enti pubblici	Pag. 146
<b>ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE</b>	
Copertura investimenti	Pag. 147
Pubblicità	Pag. 149
Anticipazione del prezzo	Pag. 149
Sospensione lavori per mancato pagamento del corrispettivo	Pag. 149
Regime di solidarietà	Pag. 149
Monitoraggio Opere pubbliche	Pag. 149

Anagrafe delle opere pubbliche incompiute	Pag. 150
Tassi di interesse di mora da applicare ai sensi del capitolato generale LL.PP.	Pag. 151
Lavori pubblici di somma urgenza	Pag. 152
Scuole innovative	Pag. 152
Riqualificazione urbana	Pag. 152
Cessione crediti	Pag. 153
Progettazioni	Pag. 153
Incentivo progettazioni interne	Pag. 153
Contributo all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture	Pag. 155
Comunicazione contratti pubblici all'Autorità di vigilanza	Pag. 156
Fondo rotativo per la progettualità	Pag. 156
Contratto di disponibilità	Pag. 156
Opere d'arte	Pag. 157
Beni culturali	Pag. 157
<b>IMMOBILI</b>	
Comunicazione annuale elenco immobili	Pag. 157
Alienazione immobili	Pag. 158
Proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili	Pag. 158
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	Pag. 158
Acquisto di immobili	Pag. 158
<b>Utilizzo immobili enti pubblici:</b>	
Gratuità reciproca fra enti pubblici	Pag. 159
Pubblicità canoni pagati dagli enti locali	Pag. 159
Blocco canoni di locazione pagati dagli enti locali	Pag. 159
Razionalizzazione spazi	Pag. 160
Aree concesse in diritto di superficie	Pag. 160
Indennità di esproprio	Pag. 160
Imposta di registro, ipotecaria e catastale	Pag. 161
Esecuzione forzata nei confronti degli enti locali	Pag. 161
Titolarità della gestione	Pag. 161
Rappresentanza legale	Pag. 162
Indennità fine mandato amministratori locali	Pag. 162
Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali	Pag. 163
Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica	Pag. 163
IVA su lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	Pag. 163
Manutenzione strade provinciali attraversanti centri abitati di Comuni con meno di 10.000 abitanti	Pag. 164
Conti consuntivi	Pag. 164
Controllo sulla deficiarietà strutturale degli Enti locali	Pag. 164
Obblighi per enti strutturalmente deficitari	Pag. 165
Procedura di riequilibrio finanziari pluriennale.	Pag. 166
Fondo di rotazione	Pag. 167
Responsabilità dissesto finanziario	Pag. 167
Comuni dissestati	Pag. 168
Funzioni del responsabile servizio finanziario	Pag. 168
Organo di revisione	Pag. 169
Sistema controllo interno	Pag. 170
Controllo di regolarità amministrativa e contabile	Pag. 171
Controllo strategico	Pag. 171
Controllo sulle società partecipate non quotate	Pag. 171
Controllo sugli equilibri finanziari	Pag. 172
Controllo della Corte dei conti	Pag. 172

Controllo spesa enti locali	Pag. 173
Conto economico e prospetto di conciliazione	Pag. 174
Esenzioni da registro e bollo	Pag. 174
Cinque per mille	Pag. 174
Tutela ambientale	Pag. 174
Mobilità nelle aree urbane	Pag. 175
Collaborazioni coordinate e continuative	Pag. 175
Partite IVA fittizie	Pag. 176
Contratto di somministrazione	Pag. 176
Prestazioni occasionali	Pag. 176
Prestazioni professionali	Pag. 177
Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni	Pag. 177
Erogazione di contributi	Pag. 177
Obblighi di pubblicità su rete internet	Pag. 177
Spese di rappresentanza	Pag. 179
Associazioni pro loco	Pag. 179
Compensazione dei crediti anche con il modello F24-Enti pubblici	Pag. 179
IVA per mense e scuola bus	Pag. 179
Inversione contabile (Reverse charge) IVA	Pag. 180
Attività sportiva dilettantistica	Pag. 180
Comodato ad enti ecclesiastici	Pag. 180
Sanzioni amministrative	Pag. 181
Aree fabbricabili	Pag. 181
Gestione catastale (art. 19 – D.L. 78/2010)	Pag. 181
Comunicazione delle spese pubblicitarie	Pag. 181
Tirocini formativi	Pag. 182
Contributi mense scolastiche	Pag. 182
Servizio illuminazione votiva	Pag. 182
Agevolazioni costo GPL e gasolio zone non metanizzate	Pag. 182
<b>PAREGGIO DI BILANCIO</b>	<b>Pag. 183</b>